



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2582**

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di  
qualità ecologica

# Indice

1. DDL S. 2582 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2582 .....	5
1.2.2. Relazione 2582-A .....	10
1.3. Trattazione in Commissione .....	22
1.3.1. Sedute .....	23
1.3.2. Resoconti sommari .....	26
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	27
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/02/2017 .....	28
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 75 (pom.) del 28/02/2017 .....	31
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 76 (pom.) del 07/03/2017 .....	35
1.3.2.1.4. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/03/2017 .....	38
1.3.2.1.5. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (pom.) del 29/03/2017 .....	40
1.3.2.1.6. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 78 (pom.) del 29/03/2017 .....	41
1.3.2.1.7. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (pom.) del 04/04/2017 .....	45
1.3.2.1.8. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (ant.) del 06/04/2017 .....	46
1.3.2.1.9. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 56 (pom.) del 02/05/2017 .....	47
1.3.2.1.10. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/05/2017 .....	48
1.3.2.1.11. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 82 (pom.) del 17/05/2017 .....	50
1.3.2.1.12. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (pom.) del 23/05/2017 .....	56
1.3.2.1.13. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom.) del 30/05/2017 .....	58
1.3.2.1.14. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 85	

(pom.) del 28/06/2017 . . . . .	59
1.3.2.1.15. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 91 (ant.) del 26/10/2017 . . . . .	64
1.3.2.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	68
1.3.2.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017 . . . . .	69
1.3.2.2.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017 . . . . .	73
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	79
1.4.1. Sedute . . . . .	80
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	84
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) . . . . .	85
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017 . . . . .	86
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	90
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	91
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 758 (pom.) del 20/06/2017 . . . . .	96
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 800 (pom.) del 26/09/2017 . . . . .	105
1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 801 (ant.) del 27/09/2017 . . . . .	111
1.4.2.2.5. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 803 (ant.) del 28/09/2017 . . . . .	116
1.4.2.2.6. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017 . . . . .	122
1.4.2.2.7. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017 . . . . .	134
1.4.2.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	142
1.4.2.3.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017 . . . . .	143
1.4.2.4. 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') . . . . .	147
1.4.2.4.1. 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017 . . . . .	148
1.4.2.4.2. 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') - Seduta n. 500 (ant.) del 12/10/2017 . . . . .	156
1.4.2.4.3. 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') - Seduta n. 503 (ant.) del 26/10/2017 . . . . .	158
1.4.2.5. 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	164
1.4.2.5.1. 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (ant.) del 31/05/2017 . . . . .	165
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	176
1.5.1. Sedute . . . . .	177
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	178
1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	179

## **1. DDL S. 2582 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2582  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

---

Iter

**2 novembre 2017:** in stato di relazione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.106](#) T. U. con [C.2812](#), [C.3852](#)  
approvato in testo unificato

**S.2582** **in stato di relazione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Ermete Realacci](#) ( PD)

**Cofirmatari**

[On. Maria Antezza](#) ( PD), [On. Michele Anzaldi](#) ( PD), [On. Sergio Boccadutri](#) ( SEL), [On. Piergiorgio Carrescia](#) ( PD), [On. Ezio Primo Casati](#) ( PD), [On. Eleonora Cimbro](#) ( PD), [On. Laura Coccia](#) ( PD), [On. Vittoria D'Incecco](#) ( PD), [On. Marco Fedi](#) ( PD), [On. Maria Chiara Gadda](#) ( PD), [On. Paolo Gandolfi](#) ( PD), [On. Vanna Iori](#) ( PD), [On. Emanuele Lodolini](#) ( PD), [On. Irene Manzi](#) ( PD), [On. Maino Marchi](#) ( PD), [On. Renata Polverini](#) ( PdL), [On. Simonetta Rubinato](#) ( PD), [On. Gea Schiro' Planeta](#) ( SCpI), [On. Simone Valiante](#) ( PD)  
[On. Maurizio Baradello](#) ( DeS-CD) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2016)  
[On. Colomba Mongiello](#) ( PD) (aggiunge firma in data 26 ottobre 2016)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2812 - [On. Ignazio Abrignani](#) ( PdL)  
C.3852 - [On. Ermete Realacci](#) ( PD) e altri

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 20 giugno 2017.

Presentazione

Trasmesso in data **28 ottobre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.

Classificazione TESEO

COSMETICI , MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE ,  
BIODEGRADABILITA'

**Articoli**

REGOLAMENTI (Art.3), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MARE (Artt.3, 7, 10), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 4, 6, 7), PENE DETENTIVE (Art.8), PENE PECUNIARIE (Art.9), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE ( ISPRA ) (Artt.3, 5), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( ISS ) (Artt.3, 5), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), DIVIETI (Artt.3, 9), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.3), ANALISI CLINICHE (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.7), DIRITTI ERARIALI (Art.7), MATERIE PLASTICHE (Art.9)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10<sup>a</sup> Sen. [Paola Pelino \(FI-PdL XVII\)](#) (dato conto della nomina il 28 febbraio 2017) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13<sup>a</sup> Sen. [Giuseppe Francesco Maria Marinello \(AP \(Ncd-CpE\)\)](#) (dato conto della nomina il 28 febbraio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Francesco Maria Marinello \(AP-CpE-NCD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 91 del 26 ottobre 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Paola Pelino \(FI-PdL XVII\)](#) nominato nella seduta ant. n. 91 del 26 ottobre 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 novembre 2017; annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [10<sup>a</sup> \(Industria, commercio, turismo\)](#) e [13<sup>a</sup> \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente l'8 novembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 717 dell'8 novembre 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2582

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2582**

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **REALACCI**, **ANTEZZA**, **ANZALDI**, **BARADELLO**, **BOCCADUTRI**, **CARRESCIA**, **CASATI**, **CIMBRO**, **COCCIA**, **D'INCECCO**, **FEDI**, **GADDA**, **GANDOLFI**, **IORI**, **LODOLINI**, **MANZI**, **MARCHI**, **MONGIELLO**, **POLVERINI**, **RUBINATO**, **SCHIRÒ** e **VALIANTE** (106); **ABRIGNANI** (2812); **REALACCI**, **ABRIGNANI**, **ALBANELLA**, **ARLOTTI**, **BARADELLO**, **BRAGA**, **CARNEVALI**, **CASTIELLO**, **CENNI**, **CERA**, **COMINELLI**, **D'AGOSTINO**, **D'INCECCO**, **FEDI**, **FOSSATI**, **Giuseppe GUERINI**, **Tino IANNUZZI**, **KRONBICHLER**, **LA MARCA**, **LATRONICO**, **LODOLINI**, **MAGORNO**, **MALISANI**, **MAZZOLI**, **MILANATO**, **MINNUCCI**, **MONGIELLO**, **PALESE**, **PASTORELLI**, **PATRIARCA**, **PELLEGRINO**, **POLVERINI**, **RIZZETTO**, **ROSTAN**, **Giovanna SANNA**, **SCHIRÒ**, **SCUVERA**, **SGAMBATO**, **VELLA**, **VENITTELLI**, **VEZZALI**, **ZACCAGNINI**, **ZANIN** e **ZARATTI** (3852)

(V. *Stampati Camera nn. 106, 2812 e 3852*)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 ottobre 2016

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Art. 2.

*(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)*

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei



prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Parametri)*

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

- a) dermocompatibilità;
- b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;
- c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;
- d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
- e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
- f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;
- g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;
- h) incidenza ecologica dell'imballaggio.

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;
- b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;
- c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera *h*) del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;
- b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;
- c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
- d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;
- e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

4. I parametri e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1, sentito il Comitato.

5. I *test* clinici di dermocompatibilità sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

Art. 4.

*(Procedura per la concessione dell'uso del marchio)*

1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «*dossier* ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

4. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

Art. 5.

*(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS)*

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e *test* specifici per la dermocompatibilità.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei «*dossier* ecologici e di dermocompatibilità», degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

Art. 6.

*(Finalità dei controlli)*

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

- a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
- b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
- c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
- d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose;
- e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Art. 7.

*(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato)*

1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 8.

*(Sanzioni)*

1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

Art. 9.

*(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche)*

1. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689

del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

## 1.2.2. Relazione 2582-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2582-A**

*Relazione Orale*

*Relatori Pelino e Marinello*

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 10<sup>a</sup> E 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(10<sup>a</sup> - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

**(13<sup>a</sup> - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 2 novembre 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **REALACCI**, **ANTEZZA**, **ANZALDI**, **BARADELLO**, **BOCCADUTRI**, **CARRESCIA**, **CASATI**, **CIMBRO**, **COCCIA**, **D'INCECCO**, **FEDI**, **GADDA**, **GANDOLFI**, **IORI**, **LODOLINI**, **MANZI**, **MARCHI**, **MONGIELLO**, **POLVERINI**, **RUBINATO**, **SCHIRÒ** e **VALIANTE** (106); **ABRIGNANI** (2812); **REALACCI**, **ABRIGNANI**, **ALBANELLA**, **ARLOTTI**, **BARADELLO**, **BRAGA**, **CARNEVALI**, **CASTIELLO**, **CENNI**, **CERA**, **COMINELLI**, **D'AGOSTINO**, **D'INCECCO**, **FEDI**, **FOSSATI**, **Giuseppe GUERINI**, **Tino IANNUZZI**, **KRONBICHLER**, **LA MARCA**, **LATRONICO**, **LODOLINI**, **MAGORNO**, **MALISANI**, **MAZZOLI**, **MILANATO**, **MINNUCCI**, **MONGIELLO**, **PALESE**, **PASTORELLI**, **PATRIARCA**, **PELLEGRINO**, **POLVERINI**, **RIZZETTO**, **ROSTAN**, **Giovanna SANNA**, **SCHIRÒ**, **SCUVERA**, **SGAMBATO**, **VELLA**, **VENITTELLI**, **VEZZALI**, **ZACCAGNINI**, **ZANIN** e **ZARATTI** (3852)

(V. Stampati Camera nn. 106, 2812 e 3852)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 ottobre 2016*

### **PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**sul testo e sugli emendamenti**

(Estensore: Torrisi)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 3, l'opportunità che sia individuata la cadenza temporale del controllo periodico ivi previsto.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:  
sull'emendamento 9.2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista è volta a subordinare l'entrata in vigore del divieto oggetto della disposizione all'entrata in vigore di un atto per il quale non sono individuati la natura giuridica, i tempi di adozione e il soggetto eventualmente competente;  
sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo e sugli emendamenti**

(Estensore: Del Barba)

18 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:  
all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: «L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3»;  
all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «I *test* clinici di dermocompatibilità,» inserire le seguenti: «a carico dei produttori,»;  
all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e *test* specifici per la dermocompatibilità»;  
all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente: «I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:»;  
all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge» e aggiungere infine il seguente comma: «3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**sul testo e sugli emendamenti**

(Estensore: Fissore)

31 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il disegno di legge prevede:

l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell'ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel» e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* «Ecoaudit»;

che l'uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all'articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;

all'articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi, ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i «prodotti cosmetici da sciacquare» (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;

all'articolo 4, che, in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull'imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli «accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti»;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel», che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti

cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: «Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità»;

si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l'opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;

in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: «è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine "biologico" quale applicato ai prodotti alimentari».

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice Pezzopane)

18 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale», «opere dell'ingegno» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *r*) ed *s*), della Costituzione), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime parere favorevole.

### **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati  
Art. 1.  
(Ambito di applicazione)

### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalle Commissioni riunite  
Art. 1.  
(Ambito di applicazione)



1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Art. 2.

*(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)*

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Parametri)*

*Identico*

Art. 2.

*(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)*

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con **ridotto** impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse **di cui all'articolo 7, comma 3.**

Art. 3.

*(Parametri)*

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

*a)* dermocompatibilità;

*b)* quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

*c)* valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;

*d)* quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

*e)* quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

*f)* sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;

*g)* assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;

*h)* incidenza ecologica dell'imballaggio.

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

*b)* per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute **e con il Ministro dello sviluppo economico**, entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

*a)* *identica*;

*b)* *identica*;

*c)* *identica*;

*d)* *identica*;

*e)* *identica*;

*f)* *identica*;

*g)* *identica*;

*h)* *identica* ;

***i)* assenza di microplastiche, come definite all'articolo 9, comma 2, lettera a).**

***2. Identico.***

c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, 3. *Identico.*

comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera h) del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;

e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

4. I parametri e i connessi criteri di valutazione e 4. *Identico.*

di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1, sentito il Comitato.

5. I test clinici di dermocompatibilità sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

Art. 4.

*(Procedura per la concessione dell'uso del marchio)*

5. I test clinici di dermocompatibilità **sono a carico dei produttori**, sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

Art. 4.

*(Procedura per la concessione dell'uso del marchio)*

1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «*dossier* ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

4. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

Art. 5.

(*Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS*)

1. *Identico.*

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori, **accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, per l'accertamento richiesto**, indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore, **che tiene conto degli aggiornamenti del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3**, e costituiscono il «*dossier* ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

4. *Identico.*

Art. 5.

(*Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS*)

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che provvedono **per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e *test* specifici per la dermocompatibilità.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei «*dossier* ecologici e di dermocompatibilità», degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

Art. 6.

(Finalità dei controlli)

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

- a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
- b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
- c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
- d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose;
- e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Art. 7.

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato)

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse **di cui all'articolo 7, comma 3**, nonché **può avvalersi** di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, **ai quali non compete** alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e *test* specifici per la dermocompatibilità.

2. *Identico.*

Art. 6.

(Finalità dei controlli)

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono **svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, e sono** volti in particolare a promuovere:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) *identica*.

Art. 7.

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato)

1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.
2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.
3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
1. *Identico.*
2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati **ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008**, necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.
3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 **sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri di funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS**, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e del Ministero della salute**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, **garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge.**

**4. Per la fase di primo avviamento delle procedure di attribuzione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e a 150.000 euro per l'anno 2019. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

Art. 8.  
(Sanzioni)  
*Identico*

Art. 8.  
(Sanzioni)  
1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

Art. 9.  
(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche)

1. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:  
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;  
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Art. 9.  
(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche)  
*Identico*

3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

*Identico*



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2582  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 74 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 75 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2017

[N. 76 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

(rinvio dell'esame)

Proposto ciclo di  
audizioni  
informali

[N. 77 \(pom.\)](#)

21 marzo 2017

(rinvio dell'esame)

[N. 53 \(pom.\)](#)

29 marzo 2017

Audizioni

informali

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 78 \(pom.\)](#)

29 marzo 2017

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

<a href="#">N. 54 (pom.)</a> 4 aprile 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 55 (ant.)</a> 6 aprile 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 56 (pom.)</a> 2 maggio 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 81 (pom.)</a> 9 maggio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 maggio 2017 alle ore 12:00
<a href="#">N. 82 (pom.)</a> 17 maggio 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti ed odg
<a href="#">N. 83 (pom.)</a> 23 maggio 2017	
<a href="#">N. 84 (pom.)</a> 30 maggio 2017	(rinvio dell'esame)
<a href="#">N. 85 (pom.)</a> 28 giugno 2017	
<a href="#">N. 91 (ant.)</a> 26 ottobre 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante da parte di componenti della Commissione Approvati emendamenti Effettuato coordinamento. (Proposte emendative allegate al resoconto) Esito: <b>concluso l'esame</b> proposto testo modificato

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 353 \(ant.\)](#)

7 dicembre 2017

[N. 354 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2017

Comunicazioni del  
Presidente

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>^</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.1.1. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017  
74<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([n. 369](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo non è più sottoposto a riserva, essendo stato trasmesso il parere della Conferenza unificata.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) relatore per la 13ª Commissione, presenta e illustra, anche a nome della relatrice per la 10ª Commissione, senatrice Valdinosi, un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI manifesta apprezzamento per l'approfondito lavoro istruttorio dei relatori e per la loro collaborazione con gli Uffici del Ministero dell'ambiente. Ritiene tuttavia che le osservazioni di cui alle lettere c) ed f) siano difficilmente accoglibili, poiché i contenuti appaiono in contrasto con quanto previsto rispettivamente dall'allegato IX della direttiva UE 2015/1513 e dalla direttiva UE 2015/652.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome del suo Gruppo, e verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e approvata.

## SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10ª e 13ª il disegno di legge n. 2582 recante "Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica", già approvato dalla Camera dei deputati e, in sede di esame di atti comunitari, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia (COM (2016) 759 definitivo), facente parte del cosiddetto "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei".

Propone quindi di avviare l'esame di entrambi i provvedimenti quanto prima, compatibilmente con i rispettivi calendari delle due Commissioni.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369**



Le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,  
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto del Governo n. 369), considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (cosiddetta "Legge di delegazione europea 2015")  
visto il parere della Conferenza Unificata;  
visto il parere della 1a Commissione permanente;  
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:  
a) valuti il Governo l'opportunità di indicare "kerogene" e non "kerosene" nella definizione di "scisti bituminosi" ovvero all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, lettera c) dello schema di decreto;  
b) valuti il Governo l'opportunità di precisare nell'articolo 15, comma 1, n. 4, capoverso c-bis, lettera b) dello schema di decreto, che si tratta dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2005, favorendo, altresì, l'utilizzo della fitodepurazione per la bonifica dei terreni inquinati;  
c) tenuto conto che la legge di delegazione europea prevede tra i criteri di delega che i Biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile possano concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE, voglia il governo considerare l'opportunità di conteggiare l'utilizzo di Biocarburanti nel settore dell'aviazione anche ai fini dell'obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti come previsto dalla Direttiva 2009/28/CE;  
d) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera a. "Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità", alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 1), le parole da: "Trattamento simultaneo di combustibili fossili" a "Parlamento europeo e del Consiglio" dovrebbero essere elencate come numero "2" in conformità con l'allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;  
e) si sollecita, infine, il Governo a promuovere investimenti in ricerca nei biocarburanti e nelle tecnologie per la produzione di carburanti sostenibili sotto il profilo ambientale, a tal fine proficuamente impiegando le risorse dell'Unione europea destinate per tali tipologie di investimento;  
f) considerando che la condivisione di un'ampia base dati e la loro verifica sono di fondamentale importanza per il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui ISPRA fa parte come nodo centrale e che ha tra le sue funzioni la promozione e la diffusione dei dati ambientali, dati che costituiscono i riferimenti ufficiali per le attività di competenza della Pubblica Amministrazione, si valuti la opportunità di assicurare anche a ISPRA oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti di cui all'articolo 7-bis comma 12 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. A tal fine si propone di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo in esame sostituendo l'ultimo periodo con il seguente: "Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a ISPRA l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti."

## 1.3.2.1.2. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 75 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017  
75<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri  
(Esame e rinvio)

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifiuto in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici". Le finalità del marchio sono di tipo qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile. Prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit* (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. Il Comitato provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatibilità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità - che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta -, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nei regolamenti, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «*dossier* ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità - che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 6, che stabilisce che gli obiettivi dei controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per

dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

L'articolo 9 disciplina il divieto (dal 1° gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni - di tipo amministrativo-pecuniario - a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono effettuati dagli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che il Ministero dell'ambiente dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il Presidente [MARINELLO](#) (*AP (Ncd-CpE)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, si rimette alla relazione della senatrice Pelino.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare ([n. 98](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MARINELLO](#) (*AP (Ncd-CpE)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra l'atto in titolo, contenente la proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta stessa.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, si associa alla relazione e alla proposta dell'altro relatore, senatore Marinello.

Si procede con scrutinio segreto alla votazione, cui partecipano i senatori Donatella [ALBANO](#) (PD), in sostituzione del senatore Cuomo, [ASTORRE](#) (PD), Laura [BIGNAMI](#) (Misto-MovX), [CALEO](#) (PD), [CASTALDI](#) (M5S), [DALLA ZUANNA](#) (PD), Camilla [FABBRI](#) (PD), Elena [FISSORE](#) (PD), Adele [GAMBARO](#) (ALA-SCCLP), [IURLARO](#) (ALA-SCCLP), [Fausto Guilherme LONGO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [MARINELLO](#) (AP (Ncd-CpE)), [MARTELLI](#) (M5S), Donatella [MATTESINI](#) (PD), in sostituzione della senatrice Puppato, [MIRABELLI](#) (PD), [MORGONI](#) (PD), Vilma [MORONESE](#) (M5S), [MUCCHETTI](#) (PD), Emanuela [MUNERATO](#) (Misto-Fare!), Paola [PELINO](#) (FI-PdL XVII), [PERRONE](#) (CoR), [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII), [SCALIA](#) (PD), [SILVESTRO](#) (PD), in sostituzione del senatore Giacobbe, [SOLLO](#) (PD), [TOMASELLI](#) (PD), [VACCARI](#) (PD), Mara [VALDINOSI](#) (PD) e [ZIZZA](#) (CoR).

Il presidente [MUCCHETTI](#) proclama quindi il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Ezio Mesini è approvata con 18 voti favorevoli, 3 astensioni, 2 voti nulli e 6 schede bianche.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.3. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 76 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 7 MARZO 2017  
76<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 ([n. COM \(2016\) 759 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatrice **PUPPATO** (PD), illustra la proposta di regolamento che fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", varato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia. Tale pacchetto persegue gli obiettivi di migliorare l'efficienza energetica, di conseguire la *leadership* mondiale nel campo delle energie rinnovabili e di

garantire un trattamento equo ai consumatori. La proposta mira altresì a stabilire la base legislativa per una *governance* affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento di tali obiettivi. Essa opera anche una razionalizzazione nel numero e nei contenuti delle direttive vigenti poiché gli attuali obblighi di pianificazione e comunicazione nei settori dell'energia e del clima sono contenuti in una serie di atti normativi distinti ed adottati in momenti diversi, che delineano un quadro normativo stratificato, non coerente e caratterizzato da una mancata integrazione tra le politiche dell'energia e quelle del clima, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Inoltre, gli obblighi attualmente previsti non si adattano alla realizzazione del Quadro 2030 per l'energia e il clima e non sono sincronizzati con gli obblighi di comunicazione previsti dall'Accordo di Parigi sul clima.

La proposta si compone di 9 Capi e di 11 allegati. Questi ultimi definiscono nel dettaglio la tipologia di informazioni e dati relativi agli obblighi di pianificazione, comunicazione e valutazione fissati dalla proposta. In particolare, il Capo I sancisce l'oggetto del regolamento e il suo ambito di applicazione: il meccanismo di *governance* servirà ad attuare le strategie dell'Unione dell'energia per il decennio 2021-2030 e ad assicurare accuratezza, trasparenza, comparabilità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'Unione europea al segretariato della convenzione UNFCC e dell'Accordo di Parigi Il Capo II stabilisce le procedure per la definizione dei Piani integrati per l'energia e il clima da parte degli Stati membri. Entro il 1° gennaio 2019, questi dovranno presentare un piano energetico e climatico integrato per il periodo 2021-2030 - successivamente ogni dieci anni - sulla base del modello predisposto dalla Commissione europea, contenuto nell'allegato I. Entro il 1° gennaio 2018, gli Stati membri dovranno elaborare le rispettive bozze dei piani energetici da inviare alla Commissione europea che potrà fornire raccomandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e sulle specifiche politiche e misure. Il Capo III definisce l'obbligo per gli Stati membri di elaborare strategie per le basse emissioni a lungo termine, in un orizzonte temporale di cinquanta anni. Tali strategie dovranno essere coerenti con i piani nazionali integrati. Il Capo IV definisce gli obblighi in materia di comunicazione, stabilendo i contenuti delle relazioni biennali e annuali che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione europea. Tra gli altri contenuti dovranno figurare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e le stime del miglioramento della qualità dell'aria. Il Capo V definisce gli obblighi in materia di valutazione aggregata dei piani nazionali e del conseguimento dei traguardi dell'Unione e di monitoraggio da parte della Commissione europea. Il Capo VI stabilisce i requisiti per i sistemi di inventario nazionali - da istituire entro il 1° gennaio 2021 - e dell'Unione per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra, specificati nell'Allegato III parte 2. Il Capo VII stabilisce il principio di cooperazione e sostegno tra gli Stati membri e l'Unione nell'assolvimento degli obblighi del regolamento e definisce il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente, che è quello di fornire sostegno alla Commissione europea nelle attività di monitoraggio e comunicazione. Il Capo VIII definisce l'esercizio del potere di delega da parte della Commissione europea per un periodo di cinque anni, tacitamente prorogato per altri cinque, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Capo IX prevede l'istituzione del Comitato dell'Unione dell'energia, stabilisce il riesame del regolamento nel 2026, definisce le modifiche alla legislazione dell'Unione vigente al fine di garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. Infine, segnala che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, la relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta in esame. Nella relazione si sottolinea la necessità e l'urgenza dell'adozione di una disciplina sulla *governance* dell'Unione dell'energia per superare l'incertezza sulle modalità di contribuzione dei singoli Stati agli obiettivi comuni europei e sugli strumenti di cui disporrà l'Unione in caso di contributi insufficienti da parte di essi. La relazione contiene inoltre osservazioni preliminari per il miglioramento della proposta europea, specificando che occorrerebbe assicurare piena trasparenza e condivisione dei contenuti dei piani, affinché tutti possano conoscere il contributo dei singoli Stati agli obiettivi europei e sarebbe auspicabile fissare un termine per la formulazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore [SCALIA](#) (PD), si rimette alla esposizione della relatrice Puppato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [MARINELLO](#) (AP (Ncd-CpE)) propone di svolgere un ciclo di audizioni istruttorio preliminarmente all'avvio della discussione generale, invitando i Rappresentati dei Gruppi a comunicare il novero dei soggetti da convocare entro martedì prossimo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



# 1.3.2.1.4. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 21 MARZO 2017  
77<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che sono state acquisite le indicazioni per il ciclo di audizioni, sulle quali le Commissioni riunite hanno già convenuto. Le audizioni si svolgeranno in una o più giornate, compatibilmente con la programmazione dei lavori delle singole Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

## ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 ([n. COM \(2016\) 759 definitivo](#))**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

La senatrice [PUPPATO](#) (PD), relatrice per la 13ª Commissione, invita i componenti delle Commissioni riunite a trasmettere osservazioni per la redazione dello schema di risoluzione.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i componenti delle Commissioni riunite a trasmettere tempestivamente le osservazioni richieste, onde poter consentire la votazione dello schema di risoluzione in una seduta della prossima settimana.

Le Commissioni riunite convergono.

La seduta termina alle ore 16,20.

# 1.3.2.1.5. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (pom.) del 29/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**  
**MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA  
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELL'ENTE ITALIANO DI  
ACCREDITAMENTO (ACCREDIA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE  
PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)*

## 1.3.2.1.6. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 78 (pom.) del 29/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017**  
**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**[MARINELLO](#)**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI E  
DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)*

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite che si è appena conclusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 2582 (composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica). Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 ([n. COM \(2016\) 759 definitivo](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD), relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, presenta e illustra, anche per conto del senatore Scalia, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [MARTELLI](#) (M5S) per preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, poiché lo schema proposto dalla relatrice Puppato non tiene conto del fatto che le reti intelligenti si pongono in alternativa alle grandi direttrici energetiche. Non ha senso inoltre stabilire una gerarchia di valori tra le fonti energetiche fossili, ai fini della transizione alle fonti rinnovabili, in quanto il gas naturale richiede la realizzazione di impianti i cui costi possono essere ammortizzati soltanto nel lungo periodo, rallentando pertanto lo stesso processo di transizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 759 DEFINITIVO  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che

abroga il regolamento (UE) n. 525/2013;

in merito alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia individuate si osserva quanto segue:

con riferimento alla decarbonizzazione, l'Italia dovrà correggere con urgenza alcune distorsioni presenti nel mercato nazionale, inserendo nella nuova Strategia energetica nazionale un cambio di passo sulle incentivazioni alle fonti fossili rivedendo anche - come ha già fatto la Francia - il valore dato alle emissioni inquinanti in atmosfera. I dati nazionali più recenti confermano la crescita dell'impiego delle energie rinnovabili e l'incremento dell'uso del carbone piuttosto che dell'uso del gas, quale fonte fossile utilizzata per produrre l'energia residua, soprattutto per sopperire alle intermittenze delle rinnovabili, con evidenti maggiori oneri emissivi. Questo fatto determina due aspetti, uno di interesse prettamente italiano, ovvero la necessità di ridimensionare fino ad azzerare la favorevole fiscalità e le incentivazioni alle fonti fossili tuttora in uso, soprattutto nelle industrie energivore e nei trasporti. L'altro aspetto, da definire nell'ambito della strategia energetica europea, è relativo alla distinzione, in fase di transizione verso fonti rinnovabili, anche all'interno delle fonti fossili, tra quelle che hanno più o meno impatto ambientale, determinando una scala di valori nel loro utilizzo, in modo da risultare chiara la priorità operata rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione progressiva della COP 21 di Parigi. In generale, il sistema ETS non si è dimostrato capace di saper orientare - in senso virtuoso ed ecocompatibile - i grandi emettitori europei di CO<sub>2</sub> verso l'efficienza energetica e un maggiore impiego di energie rinnovabili. Il sistema andrebbe quindi riformato introducendo un *floor price* alto e crescente (da 25-30 euro per tonnellata in su) - quindi una sorta di *carbon tax* europea - oppure eliminando integralmente il sistema e passando ad un sistema di tassazione diretta del carbonio, sia nella forma della *carbon tax*, sia nella forma della tassazione del consumo del contenuto di carbonio nei prodotti. Fino a che il sistema ETS rimarrà uno strumento limitato ai confini europei, la soluzione della riserva stabilizzatrice proposta dalla Commissione europea avrebbe soltanto l'effetto di rendere ancora più competitivi i prodotti altamente emissivi dei Paesi extra UE, con un ulteriore effetto delocalizzativo della produzione industriale al di fuori dei confini europei (*Carbon Leakage*). Attualmente, la riforma sembra di difficile realizzazione e anche con una ripresa industriale modesta, il meccanismo ETS non può garantire prezzi del carbonio tali da rendere industrialmente interessanti gli investimenti necessari;

con riferimento al mercato interno dell'energia, si osserva che le fonti rinnovabili risultano già competitive. Si prevede tuttavia che, fino al 2025, debbano comunque accedere a forme incentivanti per risultare più appetibili rispetto alle fonti fossili. Si ritiene che oggi le fonti rinnovabili siano sufficientemente mature per poter partecipare alle aste energetiche e accedere al mercato degli sbilanciamenti e, in tal senso, andrebbe modificata la disciplina delle aste;

con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, la transizione verso l'Agenda 2030 è una importantissima occasione di *business* per le imprese, in ragione di un fatturato globale che si aggira intorno ai 144 miliardi di euro e un indotto di impiego di oltre 1 milione di persone in Europa. Occorre pertanto creare una filiera all'interno dell'Unione europea che punti sulla qualità delle energie rinnovabili prodotte e non soltanto sui volumi di energia prodotta. Le valutazioni della Commissione europea prevedono una diminuzione di altri 60 miliardi di euro nell'importazione di energia, nel caso in cui verranno impiegate le fonti rinnovabili nel riscaldamento, nel raffrescamento e nei trasporti. La *leadership* mondiale nel settore delle energie rinnovabili rappresenta il percorso che l'Unione europea deve perseguire continuando gli sforzi nella ricerca opportunamente finanziata, modificando le politiche sui fondi per lo sviluppo, attraverso un incremento dei finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Nel senso di finanziamenti orientati al pieno sostegno della sostenibilità vanno anche i recenti rapporti - si veda, di recente, il Rapporto elaborato dal Ministero dell'ambiente e dall'*Unep-UN Environment Financing the future* - che evidenziano l'opportunità strategica di orientare il sistema

finanziario, al fine di sostenere la transizione verso modelli di sviluppo a bassa intensità di carbonio, che rafforzi l'azione di contrasto al cambiamento climatico, emergendo in via crescente l'esigenza di dissociare la crescita economica dall'impatto ambientale (c.d. *decoupling*);

con riferimento all'efficienza energetica, si osserva che l'incentivazione per il raggiungimento di maggiori livelli negli edifici di ogni tipologia e utilizzo - compresi quelli commerciali, industriali e i condomini - deve prevedere piani di lungo periodo, almeno triennali, a cui si aggiungono anche le massime riduzioni possibili degli oneri amministrativi. Particolare attenzione deve avere lo sviluppo degli abbattimenti di edifici con ricostruzione a energia passiva o in classe "A" e le nuove costruzioni aventi le medesime caratteristiche. Il *target* del 30 per cento di recupero della efficienza energetica andrebbe nuovamente innalzato al livello originariamente previsto del 40 per cento. La proposta di un incremento uniforme dell'1,5 per cento in efficienza energetica per tutti i Paesi dell'Unione europea andrebbe differenziata, in considerazione della situazione di partenza di ciascuno Stato membro. Le rinnovabili per autoconsumo potrebbero utilmente godere anche dei benefici fiscali derivanti dall'efficienza energetica e, nella valutazione di eco-compatibilità ambientale, dovrebbero essere valutati i benefici della piantumazione di alberature per la cattura di CO<sub>2</sub>, soprattutto in ambito urbano. Per quanto attiene alla mobilità, che contribuisce per circa un terzo delle emissioni, già ora si ha una riduzione del 70 per cento delle emissioni con il trasporto elettrico ed è possibile arrivare fino al 98 per cento di abbattimento, con lo sviluppo delle migliori tecnologie. Molto può fare, in tal senso, anche il gas liquido e il gas da biometano per autotrazione e il maggiore sviluppo del trasporto su ferro sia per le merci che per le persone. In Italia, vi è una tra le 5 aree maggiormente inquinate del Mondo, la Pianura Padana, con una forte concentrazione di traffico, emissioni industriali e fitta urbanizzazione e penalizzanti condizioni orografiche. Politiche specifiche devono essere mirate a risolvere le situazioni più a rischio, prevedendo anche maggiori limitazioni alle emissioni e specifici vincoli all'insediamento di industrie ad alta emissione, incentivando opportunamente la realizzazione di appositi interventi per il recupero di efficienza energetica e per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili. A tal fine, un significativo contributo viene fornito dalla raccolta delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti industriali, di recente integrate anche nei documenti di riferimento dalla Commissione europea (BREF), valorizzando modelli di produzione che contemperino il contenimento delle emissioni nel rispetto dei vincoli di qualità ambientale, di una produzione più sostenibile e dell'efficienza energetica.

con riferimento al tema della energia sicura e della solidarietà energetica, occorre sviluppare ai massimi livelli possibili le reti intelligenti, privilegiando le grandi direttrici energetiche tra gli Stati dell'Unione, in modo da rendere il sistema europeo delle fonti rinnovabili sempre più sostenibile e compatibile con le necessità di ogni area geografica. Andrebbe infine garantito il buon esito dei fondi destinati ai Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai quali va garantita la collaborazione attesa per la loro crescita economica sostenibile.

# **1.3.2.1.7. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (pom.) del 04/04/2017**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 54  
MARTEDÌ 4 APRILE 2017**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA  
MAREVIVO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI E  
DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)*



# **1.3.2.1.8. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (ant.) del 06/04/2017**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55  
GIOVEDÌ 6 APRILE 2017**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
[MUCCHETTI](#)

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA  
MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)*

# **1.3.2.1.9. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 56 (pom.) del 02/05/2017**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 56  
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELL'INDUSTRIA CHIMICA (FEDERCHIMICA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582  
(COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ  
ECOLOGICA)*

## 1.3.2.1.10. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017  
81<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

La relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) ricorda che si è da poco concluso il ciclo di audizioni informali; anche a nome del presidente Marinello, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, propone di fissare per le ore 12 di mercoledì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

# 1.3.2.1.11. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 82 (pom.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017  
82<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che sono stati presentati 28 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite l'atto n. 1002 "Affare assegnato sulle asimmetrie competitive per l'industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali in Paesi extra-UE" alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Propone quindi che l'esame di tale affare sia avviato in una seduta che sarà programmata per la prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,55.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2582](#)

### **G/2582/1/10 e 13**

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di composizione di prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica" (ddl 2582),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici sulla base di parametri ecologici chiari, a tutela dell'ambiente degli ecosistemi e naturalmente della salute umana;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di individuare modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici che contengano una percentuale minima di componenti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica e risultino prive di sostanze che presentino significativi elementi di rischio per la salute dell'uomo;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di individuare modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «ECO», che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze provenienti da specie protette o a rischio di estinzione prive di materie prime geneticamente modificate.

Art. 01

### **01.1**

[DE PETRIS](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01**

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
  - b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
  - c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
  - d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.
- Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

**«Art. 6**

(Finalità dei controlli)

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti prioritariamente a verificare la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto, tenuto conto dei parametri per ogni tipologia di prodotto cosmetico stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3.»

Art. 2

**2.1**

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «minore impatto» con le seguenti: «ridotto impatto».*

**2.2**

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «minore» con la seguente: «ridotto».*

Art. 3

**3.1**

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro della salute» inserire le seguenti: «e con il Ministro dello sviluppo economico».*

**3.2**

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».*

**3.3**

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**3.4**

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente;»

**3.5**

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [MARTELLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h-bis) assenza del conservante triclosan.»

**3.6**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h-bis) assenza di hydrogenated palm oil, hydrogenated palm glycerides e elaeis guineensis, nonché degli altri derivati dell'olio di palma.»

**3.7**

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« h-bis) valutazione di efficacia del prodotto.»

**3.8**

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« h-bis) assenza di microplastiche e di particelle plastiche di misura uguale o inferiore a 5 millimetri.»

**3.9**

[GRANAIOLA](#), [PEGORER](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**3.10**

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni» e la parola: «quadriennale» con la seguente: «quinquennale».*

Art. 4

**4.1**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la documentazione necessaria» inserire le seguenti: «, anche già corredata di attestazione di conformità del prodotto tramite accertamenti svolti da laboratori indipendenti.».*

**4.2**

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «documentazione necessaria» inserire le seguenti: «che può essere corredata anche da accertamenti svolti da laboratori indipendenti del produttore».*

**4.3**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusa la documentazione relativa alla certificazione di adesione allo standard internazionale "cruelty free"».*

**4.4**

[GRANAIOLA](#), [PEGORER](#)

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**4.5**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «data di ricezione della richiesta» con le seguenti: «data di presa in carico della richiesta».*

**4.6**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «laboratori» inserire le seguenti: «, accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, per l'accertamento richiesto.».*

**4.7**

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore» inserire le seguenti: «che tiene conto degli aggiornamenti del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3».*

**4.8**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «perché non è testato» fino alla fine del comma.*

**4.0.1**

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 4-bis**

(Misure per la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici)

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici che presentino una percentuale minima di componenti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica e risultino prive di sostanze contenenti significativi elementi di rischio per la salute dell'uomo.

2. Al fine di contenere l'impatto ambientale e sociale connesso all'utilizzo dei prodotti cosmetici, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «ECO», che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze:

- a) provenienti da specie protette o a rischio di estinzione;
- b) prive di materie prime geneticamente modificate.»

Art. 6

**6.1**

[ARRIGONI, CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) l'informazione e sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità ecologica dei prodotti cosmetici e dei relativi imballaggi».

Art. 7

**7.1**

[CASTALDI, GIROTTO, MORONESE](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «laboratori accreditati» inserire le seguenti: «ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008».*

**7.2**

[CASTALDI, GIROTTO, MORONESE](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti: «, nonché i destinatari dei diritti di cui al comma 1,».*

Art. 9

**9.1**

[CASTALDI, GIROTTO, MORONESE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «gennaio 2020» con le seguenti: «gennaio 2018».*

**9.2**

[CONSIGLIO, ARRIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Dal 1° gennaio 2020» inserire le seguenti: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore di un apposito atto dell'Unione europea,».*

Art. 10

**10.1**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì che una quota dei diritti versati dai produttori ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, sia destinata a campagne di promozione e informative destinate ai consumatori e ai produttori di cosmetici.».*



# 1.3.2.1.12. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017  
83<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente **MUCCHETTI** ricorda che nella scorsa seduta sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il complesso degli emendamenti è dato per illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

# 1.3.2.1.13. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017  
84<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MUCCHETTI](#) dà conto del parere reso in data odierna dalla 1<sup>a</sup> Commissione, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

## 1.3.2.1.14. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 85 (pom.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017  
85<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [MARINELLO](#) (AP-CpE-NCD), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, dà conto della relazione tecnica resa dalla Ragioneria generale dello Stato, lo scorso 16 giugno, sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Sulla base di tale relazione, la Commissione bilancio fornirà le indicazioni volte a rendere il disegno di legge coerente con le esigenze di salvaguardia degli equilibri sul bilancio dello Stato. In attesa del parere della Commissione bilancio propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## AFFARI ASSEGNATI

### **Asimmetrie competitive per l'industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali in Paesi extra-UE ([n. 1002](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [SCALIA](#) (PD) relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione illustra, anche a nome del relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore Dalla Zuanna, l'atto in titolo, evidenziando che il voto del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 ha confermato la presa di posizione italiana contro il riconoscimento alla Repubblica popolare cinese dello status di economia di mercato (SEM) ed evidenziato che, al di là degli impegni formali, alcune aree del mondo non competono sul mercato mondiale con regole uniformi a quelle europee.

Tra le varie asimmetrie competitive, una riguarda i diversi limiti alle emissioni e i diversi costi dei vettori energetici utilizzati nella produzione industriale. Infatti chi usa energia altamente inquinante e a costo relativamente basso come il petrolio o il carbone, senza limiti derivanti da politiche ambientali, ottiene un vantaggio competitivo rispetto a chi si approvvigiona con gas o con fonti rinnovabili. In altri termini, bassi costi energetici si riverberano in costi di produzione più contenuti, maggiore competitività sul mercato e, di fatto, uno svantaggio per chi produce con un basso impatto di carbonio.

La produzione industriale europea è gravemente penalizzata dal costo energetico e ambientale nei confronti dei competitori internazionali; a dimostrarlo sono le crescenti delocalizzazioni degli impianti e le percentuali dell'importazione di beni prodotti da nazioni ormai industrializzate. La risposta dell'Unione europea non è stata efficace. L'Emission trading scheme (ETS) sinora non ha funzionato a causa di un prezzo delle quote di emissione da sempre troppo basso, tanto da incentivare parte dell'industria europea (soprattutto tedesca e polacca) a produrre utilizzando carbone e lignite, acquistando le relative quote di emissione.

Inoltre, l'Europa ha investito moltissimo nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, solo che, per il bassissimo prezzo delle quote di emissione, la crescita di tali fonti è avvenuta soprattutto a discapito delle centrali a ciclo combinato a gas, piuttosto che di quelle a carbone o a lignite. Cioè, tendenzialmente, nel mix energetico, si è sostituito il gas naturale con il carbone e la lignite (assai più inquinanti, ma molto meno costosi).

A suo parere, quindi, le attuali politiche europee starebbero premiando l'industria extra UE e i consumatori europei di fatto incentiverebbero l'aumento delle emissioni globali acquistando beni prodotti in aree ad alta intensità emissiva. Giudica dunque indispensabile ripensare la competitività dell'industria europea alla luce di una perequazione dei costi energetici e ambientali: non attenuando i limiti ambientali, ma rifiutando di accogliere passivamente nel proprio mercato interno (oggi il più grande mercato importatore al mondo) beni e materie che godono di un vantaggio competitivo basato su bassi costi energetici e bassi standard ambientali.

Ricorda che tra i Paesi più virtuosi, quindi paradossalmente più colpiti, c'è proprio l'Italia che, con una leadership su efficienza energetica e produzione rinnovabile, vede i propri settori energivori, come

acciaio, carta, cantieri navali, vetro e alluminio, perdere costantemente competitività sul mercato mondiale.

In considerazione di quanto esposto, ritiene che il Governo dovrebbe assumere iniziative in sede europea per rompere il meccanismo vizioso dell'attuale politica UE di decarbonizzazione, introducendo un'imposta al consumo sull'intensità carbonica dei prodotti, da applicare in modo non discriminatorio sia ai prodotti UE che a quelli importati, sulla base del contenuto di anidride carbonica emesso per la loro produzione. In tal modo si premierebbero, con una minore imposizione fiscale, i meriti ambientali delle produzioni manifatturiere UE, senza discriminare quelle extra UE che rispettano gli stessi standard ambientali, innescando un meccanismo virtuoso di miglioramento della qualità ambientale dei prodotti e accelerando il raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione.

In secondo luogo, il Governo dovrebbe individuare misure direttamente applicabili a livello nazionale che agiscano come leva di fiscalità ambientale tramite la modulazione delle aliquote IVA. Tali misure non avrebbero l'obiettivo di aumentare il gettito fiscale, bensì di incentivare le produzioni più pulite e di disincentivare le altre, a prescindere dal luogo di produzione dei beni.

In conclusione si riserva, d'intesa con l'altro relatore, senatore Dalla Zuanna, di presentare alle Commissioni riunite una proposta di risoluzione in tal senso.

Si apre il dibattito.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) ritiene apprezzabile lo sforzo del relatore Scalia volto a considerare i risvolti fiscali dell'impronta ecologica dei processi produttivi di beni e servizi, anche se limitato da una prospettiva protezionistica. Andrebbe tuttavia evidenziato con maggiore incisività che la produzione di anidride carbonica accompagna tutte le fasi del ciclo produttivo. Auspica pertanto che i contenuti della risoluzione da approvare tengano questo aspetto nella dovuta considerazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari ([n. 424](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore per la 10ª Commissione, illustra l'atto del Governo in titolo evidenziando che lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2014, recepisce la direttiva 2014/87/Euratom che modifica la precedente direttiva del 2009 (2009/71/Euratom) con la quale si era stabilito, per gli Stati membri, l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali



(Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) (Fundamental safety principles - Iaea Safety Standard series SF-1 (2006).

Dopo l'incidente nucleare verificatosi a Fukushima nel 2011, la Commissione europea ha ricevuto mandato dal Consiglio europeo di riesaminare il quadro normativo e regolamentare vigente concernente la sicurezza degli impianti nucleari. Le valutazioni dei rischi e della sicurezza globali e l'esercizio degli stress test delle centrali nucleari effettuati tra il 2011 e il 2012 hanno evidenziato - così riferisce la relazione del Governo - l'elevato grado degli standard di sicurezza, ma hanno anche consentito di identificare possibili miglioramenti di sicurezza.

La direttiva 2014/87/Euratom intende appunto rafforzare le norme della precedente direttiva del 2009, con l'obiettivo di migliorare costantemente la sicurezza nucleare e la sua regolamentazione.

Dopo aver ricordato i contenuti della richiamata direttiva, segnala che l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi ad essa deve avvenire negli Stati membri entro il 15 agosto 2017.

Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa, le norme stabilite nella direttiva 2014/87/Euratom corrispondono parzialmente con il quadro normativo e organizzativo nazionale; il necessario adeguamento è stato realizzato - con lo schema di decreto in esame - mediante novelle alla legislazione vigente, in particolare, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Quanto all'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza degli impianti nucleari in Italia, egli ripercorre le vicende che hanno portato dapprima all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, poi alla sua soppressione e all'affidamento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti della soppressa Agenzia. Con il decreto legislativo n. 45 del 2014, è stata successivamente individuata nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. In attesa del completamento del processo istitutivo dell'ISIN, le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente sono state svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, divenuto poi Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Illustra quindi l'articolato e segnala che l'atto è assegnato con riserva, in attesa del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclude proponendo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi. A suo giudizio sarebbe opportuno ascoltare i vertici della Sogin, al fine di comprendere le cause alla base dei ritardi nell'attività di decommissioning, e dell'ISPRA.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la 13ª Commissione, evidenzia che i contenuti dell'atto di Governo riguardano, in generale, il recepimento della direttiva 2014/87/Euratom. Tra le disposizioni di recepimento particolare importanza assumono quelle relative alle revisioni tra pari, che rappresentano uno strumento efficace per stabilire un rapporto di fiducia tra gli Stati membri e sviluppare l'applicazione di elevati standard di sicurezza nucleare. Concorda con la proposta dell'altro relatore, presidente Mucchetti, di svolgere un ciclo di audizioni informali.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) chiede di audire, con riferimento all'ISPRA, il responsabile del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) suggerisce di audire il Presidente della Sogin, insieme all'Amministratore delegato della stessa società. Manifesta inoltre preoccupazione per la sicurezza

nucleare in relazione ai possibili incidenti che potrebbero verificarsi in centrali ubicate in prossimità dei confini nazionali. A tale proposito sarebbe importante conoscere quali siano le capacità di reazione e di intervento immediato nel caso in cui si verifichi un incidente nella centrale nucleare di Krško in Slovenia.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) si associa alla proposta avanzata dal Presidente e conferma la preoccupazione per i ritardi di Sogin nell'attività di decommissioning, che non sembrerebbero essere dovuti ad una mancanza di risorse.

Il presidente relatore [MUCCHETTI](#) (PD) informa che formulerà, tenendo conto dei suggerimenti dei commissari, un elenco dettagliato delle audizioni.

Le Commissioni riunite concordano sulla proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni informali in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# 1.3.2.1.15. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 91 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  
91<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, presenta, anche a nome dell'altro relatore, presidente Marinello, gli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100 e 7.100, volti a soddisfare le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2582 e pubblicati in allegato.

Esprime quindi il parere dei relatori sul complesso degli emendamenti e sull'ordine del giorno G/2582/1/10 e 13: su quest'ultimo il parere è favorevole; il parere è inoltre favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, 3.1, 3.2, 4.6, 4.7, 7.1, nonché sull'emendamento 3.8 se riformulato introducendo nel testo un richiamo alla definizione delle microplastiche contenuta nell'articolo 9, comma 2, lettera a) dello stesso disegno di legge. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello dei relatori, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori e dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2582/1/10 e 13.

Si passa alle votazioni.

Non insistendo la senatrice [MORONESE](#) (M5S) per la votazione, l'ordine del giorno G/2582/1/10 e 13 è accolto.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara decaduto, in assenza della proponente, l'emendamento 01.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 2.100, 3.1 e 3.2.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Dopo che la senatrice [MORONESE](#) (M5S) ha riformulato l'emendamento 3.8, come suggerito dai relatori, in un testo 2 pubblicato in allegato, l'emendamento 3.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

In assenza dei proponenti l'emendamento 3.9 è dichiarato decaduto; l'emendamento 3.10, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 3.100 è approvato.

L'emendamento 4.1, in assenza della proponente, è dichiarato decaduto, mentre, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

In assenza dei proponenti l'emendamento 4.4 è dichiarato decaduto; posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto; con distinte votazioni, gli emendamenti 4.6 e 4.7 sono approvati, mentre gli emendamenti 4.8 e 4.0.1 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 5.100 e 6.100, mentre l'emendamento 6.1 è respinto.

Dopo che la senatrice [MORONESE](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 7.2, gli emendamenti 7.1 e 7.100, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre l'emendamento 10.1, in assenza della proponente, è dichiarato decaduto.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame, con le modifiche approvate, autorizzandoli a svolgere la relazione orale e ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP-CpE-NCD) chiede quale sia l'orientamento dei Gruppi in merito alla richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

I rappresentanti dei Gruppi Partito Democratico, Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, Lega Nord e Autonomie, Movimento 5 Stelle, Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD e Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia) esprimono il proprio consenso alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime, a nome del suo Gruppo, l'orientamento favorevole alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, sottolineando la rilevanza del tema oggetto del disegno di legge attestata anche dalla 1ª Conferenza mondiale sugli Oceani organizzata dalle Nazioni Unite a New York, nello scorso giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) si riserva di acquisire, d'intesa con il presidente Mucchetti, l'assenso di tutti i Gruppi alla richiesta di assegnazione del disegno di legge 2582 in sede deliberante.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2582](#)

Art. 2

### 2.100

#### I RELATORI

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3.»*

Art. 3

### 3.8 (testo 2)

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«(h-bis) assenza di microplastiche, come definite all'articolo 9, comma 2, lettera a).»

### 3.8

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«(h-bis) assenza di microplastiche e di particelle plastiche di misura uguale o inferiore a 5 millimetri.»

### 3.100

#### I RELATORI

*Al comma 5, dopo le parole: «I test clinici di dermocompatibilità» inserire le seguenti: «, a carico dei*

produttori,».

Art. 5

### **5.100**

I RELATORI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità.»

Art. 6

### **6.100**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, e sono volti in particolare a promuovere:»*

Art. 7

### **7.100**

I RELATORI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri di funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge.

3-bis. Per la fase di primo avviamento delle procedure di attribuzione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e a 150.000 euro per l'anno 2019. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

## **1.3.2.2. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017  
**353ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) fa preliminarmente presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, senza i quali non è possibile procedere nell'*iter*.

Il relatore [CALEO](#) (PD) deposita gli emendamenti 12.1000, 25.1000, 28.1000 e 35.1000, pubblicati in allegato, soppressivi di parti del disegno di legge, i cui contenuti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), già approvato dal Senato.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritiene che la presentazione degli ultimi emendamenti del relatore sia prematura rispetto alla approvazione definitiva, non ancora avvenuta, del disegno di legge di bilancio. Stigmatizza inoltre che nella legge di bilancio siano state inserite disposizioni che hanno recepito



questioni che avrebbero dovuto essere più propriamente dibattute nel disegno di legge di riforma delle aree protette. Auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio, presso la Camera dei deputati, non siano inserite altre disposizioni ambientali. Esprime viva contrarietà sul fatto che il maxiemendamento posto al voto di fiducia fosse difforme da quanto approvato dalla Commissione bilancio, nonostante all'Assemblea siano state fornite le più ampie rassicurazioni in merito dal rappresentante del Governo.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, se le disposizioni di carattere ambientale già inserite nel maxiemendamento approvato dal Senato non venissero confermate dalla Camera dei deputati, il relatore potrà ritirare gli emendamenti oggi presentati. Ricorda inoltre che, anche in passate manovre finanziarie, il testo posto al voto di fiducia sia stato, a seguito di successive verifiche contabili, diverso da quello approvato in Commissione. D'altro canto, il Governo può porre la fiducia sul testo del maxiemendamento che reputa più opportuno.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ribadisce che, fatta salva la libertà del Governo a cui fa riferimento il Presidente, rimane indiscutibile l'obbligo di trasparenza e la responsabilità dell'Esecutivo per le affermazioni rese dai suoi rappresentanti all'Assemblea.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. 1-MDP*) giudica che la trattazione da parte della Commissione bilancio, nell'ambito della manovra finanziaria, di disposizioni contenute in disegni di legge all'esame della Commissione ambiente espropri quest'ultima dalle sue competenze. Sono inoltre inaccettabili gli espedienti a tal fine posti in essere dalla Maggioranza e dal Governo, che sembrano più un "Gioco delle tre carte" che trasparenti procedure parlamentari. Invita pertanto il Presidente a valutare attentamente l'ammissibilità degli emendamenti oggi presentati e a farsi garante delle prerogative della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura di aver già vagliato l'ammissibilità degli emendamenti depositati e che nulla osta alla loro presentazione.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) si associa ai senatori Arrigoni e Pegorer nell'auspicio che la legge di bilancio non venga ulteriormente modificata. Ripercorre incidentalmente le vicende della dichiarazione di inammissibilità di un emendamento sui vitalizi, presentato dal suo Gruppo, osservando che lo stesso rigore non è stato applicato per l'esame delle proposte emendative che hanno modificato la legislazione sulle aree protette, sulle quali la Commissione ambiente è stata impegnata per oltre due anni.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) rivolge un appello al Presidente affinché vigili sulle modifiche che la Camera dei deputati apporterà al disegno di legge di bilancio, evitando che altre questioni di rilevanza ambientale siano in esso assorbite. In merito alla corrispondenza dei maxiemendamenti con gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, ricorda brevemente la vicenda della legge finanziaria 2008, allorché nel maxiemendamento sul quale venne posta la fiducia fu inserita una disposizione grazie alla quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti risultarono beneficiari degli incentivi del cosiddetto "CIP 6".

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa ai Senatori già intervenuti, esprimendo la preoccupazione del suo Gruppo sulla questione dibattuta e rivolgendo l'invito al Presidente a farsi garante delle competenze della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che vigilerà scrupolosamente sulle competenze della Commissione che si onora di presiedere e avvierà una tempestiva interlocuzione con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, fiducioso che criteri di ammissibilità più stringenti adottati in quella sede eviteranno ulteriori modifiche al disegno di legge di bilancio per il 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 478](#))**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che sono pervenuti gli elementi istruttori richiesti alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.

Non essendovi interventi in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e quindi approvata.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2383, N. 2734 E N. 2582*

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2383 da parte delle Commissioni riunite 9ª e 13ª.

La senatrice [ANITORI](#) (AP-CpE-NCD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2734.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quali siano i tempi per la

riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582, il cui esame in sede referente è già stato concluso dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2383 e n. 2734 procederà conformemente alle disposizioni del Regolamento. Fa infine presente al senatore Orellana che, nonostante la richiesta tempestivamente trasmessa al Presidente del Senato, la contrarietà del Ministero per lo sviluppo economico ha impedito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [119-1004-1034-1931-2012-B](#)

##### **12.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1-septiesdecies.*

##### **25.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo. .*

##### **28.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

##### **35.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.3.2.2.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 2017  
**354ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto di una nota inviata al Presidente del Senato con la quale ha inteso affermare l'interesse della Commissione all'approvazione del disegno di legge n. 2582. A tale riguardo, stigmatizza che su questioni infondate si è innestata una speculazione infruttuosa, a causa degli interventi sui *social media* di alcuni componenti della Camera dei deputati, che hanno inopinatamente attribuito la responsabilità della mancata riassegnazione in sede deliberante a lentezze procedurali o, peggio ancora, a mancanza di volontà politica.

Il senatore VACCARI giudica stucchevole la polemica artatamente montata sui *social media*, che tuttavia riprende un canovaccio più volte impiegato nel corso della Legislatura da alcuni componenti della Commissione ambiente della Camera dei deputati. A tale riguardo, ricorda la consistente revisione che si è dovuta spesso apportare ai provvedimenti pervenuti dall'altro ramo del Parlamento, come nel caso del disegno di legge sul consumo del suolo (Atto Senato 2383) e delle agenzie ambientali (Atto Senato 1458), mentre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai provvedimenti già approvati dal Senato sono state spesso ostative dell'*iter* successivo, come nel caso del disegno di legge di riforma delle aree protette (Atto Senato n. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-B). Fa infine presente l'ampia disponibilità e costruttività di dialogo dimostrata dal Senato, da ultimo in occasione della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sulla mobilità ciclista (Atto Senato 2977).

Il senatore [CALEO](#) (PD), relatore sul disegno di riforma della legislazione sulle aree protette, ricorda incidentalmente che l'*iter* delle riforme è bloccato in attesa del parere della Ragioneria generale dello Stato, non certo per l'inattività della Commissione bilancio del Senato, né tanto meno della Commissione ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) dà poi conto di una nota trasmessa al Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella quale ha rappresentato l'esigenza, unanimemente manifestata dai componenti della Commissione, che nel prosieguo della sessione di bilancio le questioni ambientali non siano affrontate a discapito della qualità ed efficacia della normativa di settore. La soluzione di talune problematiche, pur attesa dalla comunità dei portatori di interessi ambientali, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, rischia infatti di fornire risposte parziali e insufficienti ai temi approfonditi, in corso di Legislatura, dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM (2017) 610 definitivo) ([n. 499](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che le organizzazioni terroristiche non hanno finora utilizzato materiali chimici biologici, radiologici o nucleari (CBRN) in Europa, ma potrebbero avere l'intenzione di acquistare tali materiali e stanno sviluppando le conoscenze e le capacità necessarie per usarli, secondo quanto riferito dalla Relazione per il 2017 dell'Europol. Finora le minacce CBRN sono considerate scarsamente probabili ma dotate di un impatto potenziale elevato. Pertanto, ravvisa l'esigenza di una maggiore cooperazione a livello dell'UE, basata su una migliore comprensione della minaccia CBRN e sulla condivisione delle risorse. La direttiva sulla lotta contro il terrorismo comprende, per la prima volta, disposizioni su tutti gli aspetti del terrorismo CBRN. Scopo del presente piano d'azione è aumentare la cooperazione europea per rafforzare la sicurezza in tale settore - basandosi sul lavoro avviato nell'Unione europea già con il piano d'azione CBRN 2010-2015 - e affrontare le lacune individuate nella sua attuazione tenendo conto delle minacce emergenti. Gli Stati membri hanno infatti giudicato insufficienti gli scambi d'informazioni su incidenti, minacce e impianti CBRN e sulle tecnologie sviluppate per affrontare tali minacce. Il piano d'azione richiede un approccio orizzontale per il contrasto alla criminalità, la gestione delle emergenze, la protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi pubblici, la salute pubblica e il settore privato. Una delle priorità centrali sarà quella di

garantire la sicurezza delle frontiere e la capacità di individuare importazioni illecite di materiali CBRN. Saranno inoltre necessarie misure per rafforzare i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso. Il piano d'azione persegue pertanto quattro obiettivi: rendere meno accessibili i materiali CBRN, rafforzare la preparazione e la risposta agli incidenti di sicurezza CBRN, creare collegamenti più forti tra la sicurezza interna ed esterna nel settore CBRN con i principali partner dell'UE a livello regionale e internazionale e migliorare la conoscenza dei rischi CBRN.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) ([n. 504](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice [Lucia ESPOSITO](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che il programma LIFE 2014-2020 è lo strumento di finanziamento dell'Unione europea per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale di LIFE è di contribuire ad attuare e a sviluppare la politica e la legislazione ambientale e in materia di clima dell'Unione europea attraverso il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo. Ai sensi degli orientamenti generali sulle direttive per legiferare meglio, la valutazione intermedia analizza la pertinenza del programma LIFE e il valore aggiunto per l'Unione europea. La valutazione verifica la costante pertinenza del programma nel trattare le questioni che intende affrontare aggiungendo inoltre valore rispetto a quello che gli Stati membri avrebbero ottenuto agendo singolarmente. Essa valuta altresì se LIFE stia conseguendo risultati positivi in maniera efficace ed efficiente e se le sue disposizioni siano coerenti con altri programmi. La relazione riassume i principali risultati della valutazione, trae conclusioni ed esprime raccomandazioni per azioni di *follow-up*. È accompagnata da un documento di lavoro che illustra molto dettagliatamente i risultati della valutazione. Lanciato nel 1992, il programma LIFE è stato più volte valutato nell'arco dei suoi 25 anni di esistenza. L'attuale programma (2014-2020) è il risultato di tali valutazioni e fa propri gli insegnamenti tratti dalla realizzazione dei programmi precedenti. Il vigente regolamento LIFE (UE) n. 1293 del 2013 istituisce lo strumento finanziario UE a sostegno dei progetti riguardanti l'azione a favore dell'ambiente, della conservazione della natura e del clima in tutta l'Unione europea. La dotazione di bilancio per l'attuale programma LIFE è pari a 3,4 miliardi di euro. Date le sue dimensioni, il programma LIFE non intende risolvere i problemi in materia di ambiente e clima ma vuole fungere da catalizzatore al fine di accelerare i cambiamenti. La valutazione intermedia copre i primi due anni del programma (2014-2015) e si fonda principalmente sullo studio svolto da un consulente indipendente esterno (studio richiesto dal regolamento LIFE). È stata altresì effettuata una consultazione delle principali parti interessate - che ha comportato cinque indagini complementari e più di 120 interviste - ed è stata organizzata una consultazione pubblica. La domanda per il finanziamento di progetti tradizionali appare estremamente elevata. Il rapporto medio tra proposte presentate e progetti aggiudicati è di 9 a 1. Per la prima volta sono stati inclusi nel quadro del programma attuale i progetti integrati. Tra le novità introdotte nella gestione delle sovvenzioni, segnala che nel 2014 l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è stata incaricata di gestire le sovvenzioni di funzionamento e tradizionali, nonché i progetti di rafforzamento delle capacità nel quadro dei due sottoprogrammi, e i progetti di assistenza tecnica e integrata nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima. Due strumenti finanziari pilota ? lo strumento di

finanziamento del capitale naturale (*Natural Capital Financing Facility* - NCFF) e lo strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (*Private Finance for Energy Efficiency* - PF4EE) ? sono stati introdotti nel programma attuale per consentire di testare approcci innovativi. Il PF4EE sostiene gli investimenti per l'attuazione dei piani d'azione per l'efficienza energetica degli Stati membri attraverso intermediari finanziari. L'NCFF è stato concepito per dimostrare che i progetti inerenti al capitale naturale possono generare entrate o far risparmiare sui costi. Esso intende creare operazioni replicabili e bancabili che fungeranno da "prove della validità concettuale" dimostrando ai potenziali investitori l'attrattiva di dette operazioni che riguardano direttamente gli obiettivi relativi alla biodiversità e agli adattamenti al clima. Per quanto riguarda le valutazioni di efficacia, in questa prima fase di attuazione del programma non sono disponibili risultati. Tuttavia è accertato che i risultati anticipati dei progetti e le attività in fase di attuazione rispondono a tutti gli obiettivi del programma. Sotto il profilo della efficienza è emerso che i costi di gestione del programma LIFE saranno inferiori rispetto ad altri programmi finanziati dall'UE. La valutazione evidenzia infine alcune raccomandazioni su come ottenere miglioramenti quali l'esigenza di concentrarsi sulle priorità esistenti e quelle future. Poiché non tutte le misure di semplificazione inizialmente previste sono state introdotte nell'attuale regolamento, restano invariati l'ambito e la richiesta di semplificazione delle procedure LIFE per quanto riguarda le sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda la presentazione di proposte e relazioni. La strategia di comunicazione necessita di un approccio più attivo e adeguato per definire meglio il pubblico dei destinatari e fornire messaggi chiave mirati ai risultati e agli obiettivi. Dovrebbe esistere la possibilità di aumentare la replicabilità e la trasferibilità del progetto concentrandosi sugli ostacoli che ne impediscono la conclusione. Da ultimo, i punti di contatto nazionale necessitano di un ruolo più autorevole per garantire un livello minimo di servizi in tutti gli Stati membri e un approccio più proattivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM (2017) 646 definitivo) ([n. 505](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che, a livello mondiale, si stima che la quota di emissioni di gas a effetto serra imputabili all'UE sia diminuita dal 17,3 per cento del 1990 al 9,9 per cento nel 2012. La quota di emissioni di CO<sub>2</sub> è scesa dal 19,7 per cento nel 1990 al 9,6 per cento nel 2016. Fornisce poi alcuni dati relativi ai progressi in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra in relazione agli obiettivi UE al 2020 e al 2030, stabiliti rispettivamente dalla [Strategia Europa 2020](#) (e ancora prima dal Pacchetto clima ed energia) e dal [Quadro 2030 per l'energia e per il clima](#). Per quanto riguarda l'obiettivo al 2020, quantificato in una riduzione delle emissioni del 20 per cento rispetto al 1990, la Commissione europea afferma che stando alle più recenti previsioni degli Stati membri basate su misurazioni esistenti, tale obiettivo sarà raggiunto. Infatti, per il 2020 le emissioni dovrebbero essere inferiori del

26 per cento rispetto al 1990. Fornisce inoltre i dati relativi alle emissioni provenienti sia dai settori che rientrano nel sistema di scambio quote di emissioni (ETS), sia dai altri settori che non vi rientrano (non-ETS). Nel caso dei settori ETS tra il 2005 e il 2016 le emissioni da fonti fisse, quali da centrali elettriche o raffinerie, sono diminuite del 26 per cento. Nel 2016 queste emissioni rappresentavano circa il 40 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE. Le emissioni totali sono scese dello 0,7 per cento dal 2015 al 2016, mentre il PIL complessivo è salito dell'1,9 per cento. Rispetto al 2015 le emissioni di gas a effetto serra da fonti fisse coperte dal sistema ETS sarebbero diminuite del 2,9 per cento. Inoltre, l'eccedenza di quote riscontrata nel 2009 si è notevolmente ridotta, scendendo a circa 1,69 miliardi di quote, il livello più basso dal 2013. Prosegue quindi analizzando i settori non-ETS: nel 2016 le emissioni erano inferiori dell'11 per cento rispetto al 2005, superando quindi l'obiettivo 2020 di una riduzione del 10 per cento stabilito dalla [decisione 406/2009/CE](#) sulla condivisione degli sforzi, che per il periodo 2013-2020 fissa obiettivi nazionali annuali vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra (per l'Italia è fissato un obiettivo del 13 per cento). La relatrice dà conto inoltre dei ricavi ottenuti dalla messa all'asta di quote dell'ETS, quantificabili in 15,8 miliardi di euro per il periodo 2013-2016, di cui l'80 per cento è stato utilizzato per scopi climatici ed energetici. Gli Stati membri hanno dichiarato che la maggior parte di tali ricavi sarebbe stata usata a livello nazionale, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili. Riassume poi brevemente l'orientamento del Presidente degli Stati Uniti sulle questioni ambientali di interesse mondiale e richiama i contenuti di un recente intervento del Presidente della Repubblica francese, in occasione del *One Planet Summit*, incontro sul tema della lotta al cambiamento climatico, sulla necessità di uno sforzo comune per salvare il pianeta. Preannuncia infine che le osservazioni a corredo della proposta di risoluzione potrebbero riguardare le modalità di spesa dei proventi ricavati dalle *Emissions Trading System* (ETS) e le problematiche connesse al consumo del suolo. A quest'ultimo riguardo, rinnova il sollecito per la più spedita trattazione del disegno di legge n. 2383 all'esame delle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) ([n. 506](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che il documento in esame richiama il quadro delle azioni per la lotta contro il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni e gli obiettivi in tale ambito assunti con l'Accordo di Parigi. In tale quadro, il settore dei trasporti contribuisce in modo centrale all'economia, all'occupazione e alla mobilità dei cittadini dell'Unione: insieme al settore dello stoccaggio, esso impiega oltre 11 milioni di persone, rappresentando più del 5 per cento degli occupati e quasi il 5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione, rappresentando circa il 20 per cento delle esportazioni verso i principali partner commerciali. Tale settore contribuisce tuttavia pesantemente alle emissioni di gas serra in Europa ed è responsabile del peggioramento della qualità dell'aria delle aree urbane: le emissioni prodotte sono seconde solo a quelle relative al settore dell'energia. In particolare, le stime indicano nei trasporti l'origine di un quarto delle emissioni di gas serra e la prima causa di deterioramento della qualità dell'aria nei centri urbani. Il trasporto su strada da solo è responsabile di quasi un quinto delle



emissioni rilasciate complessivamente nell'Unione e del 73 per cento delle emissioni rilasciate dai trasporti. Inoltre, le proiezioni indicano che le attività di trasporto in Europa continueranno a crescere: si stima che, tra il 2010 e il 2050, il trasporto passeggeri aumenterà del 42 per cento circa e quello merci del 60 per cento. L'ambizione di una mobilità a basse emissioni è quindi al centro delle strategie fondamentali dell'Unione. Con il pacchetto di proposte in esame, nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa in movimento", viene quindi indicata la finalità di aiutare l'industria automobilistica e il settore della mobilità a prepararsi per il futuro: l'obiettivo è realizzare un'industria competitiva a livello mondiale, che sappia generare innovazione, crescita e posti di lavoro; al tempo stesso, le misure proposte sono intese a garantire che in futuro la mobilità sia pulita, accessibile e alla portata di tutti, e che possa essere ripristinata la fiducia dei consumatori, in seguito alla perdita di credibilità dell'industria automobilistica connessa alla vicenda delle emissioni delle automobili *diesel*. Il documento evidenzia in tal senso la necessità di norme solide, di una corretta applicazione delle stesse, di alternative di trasporto ai veicoli alimentati a combustibili fossili praticabili per i cittadini europei, nonché di investimenti nelle infrastrutture per i carburanti alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2582  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

[N. 196 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite **10<sup>a</sup>**  
**(Industria,**  
**commercio,**  
**turismo) , 13<sup>a</sup>**  
**(Territorio,**  
**ambiente, beni**  
**ambientali)**

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo su**  
**emendamenti**

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 748 \(pom.\)](#)  
30 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) , 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

[N. 758 \(pom.\)](#)  
20 giugno 2017

Pervenuta relazione tecnica

[N. 800 \(pom.\)](#)  
26 settembre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 801 \(ant.\)](#)  
27 settembre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 803 \(ant.\)](#)  
28 settembre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 811 \(pom.\)](#)  
11 ottobre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 814 \(ant.\)](#)  
18 ottobre 2017

Esito: Non ostativo con condizioni

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 498 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2017

12<sup>a</sup> (Igiene e sanita')

[N. 499 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2017

Esito: **Esame e**  
**rinvio**

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite **10<sup>a</sup>**  
**(Industria,**  
**commercio,**  
**turismo) , 13<sup>a</sup>**  
**(Territorio,**  
**ambiente, beni**  
**ambientali)**

Esito: **Esame e**  
**rinvio**

[N. 500 \(ant.\)](#)

12 ottobre 2017

[N. 503 \(ant.\)](#)

26 ottobre 2017

Esito: Favorevole  
con osservazioni

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 267 \(ant.\)](#)

31 maggio 2017

Esito: Favorevole  
con osservazioni

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite **10<sup>a</sup>**  
**(Industria,**  
**commercio,**  
**turismo) , 13<sup>a</sup>**  
**(Territorio,**  
**ambiente, beni**  
**ambientali)**

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni **su**  
**emendamenti**

Commissione parlamentare questioni regionali  
18 ottobre 2017  
(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite **10<sup>a</sup>**  
**(Industria,**  
**commercio,**  
**turismo) , 13<sup>a</sup>**  
**(Territorio,**  
**ambiente, beni**  
**ambientali)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> (Affari Costituzionali)**



## 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017  
**196ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[TORRISI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[TORRISI](#)** (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 3, l'opportunità che sia individuata la cadenza temporale del controllo periodico ivi previsto.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.2 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista è volta a subordinare l'entrata in vigore del divieto oggetto della disposizione all'entrata in vigore di un atto per il quale non sono individuati la natura giuridica, i tempi di adozione e il soggetto eventualmente competente.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra**

**(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra**

**(1542) MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra**

**(1742) Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra**

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2287-bis\)](#) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

[\(2603\)](#) ***CROSIO e SCIBONA. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(2616\)](#) ***STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo***

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili ([n. 416](#))**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017**  
**748ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato per indicare la soluzione a talune criticità che ancora permangono sul testo e quelle che ancora non sono risolte rispetto alla relazione tecnica verificata negativamente. Le modifiche suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato appaiono comunque necessarie per superare la verifica negativa delle relazioni tecniche di base.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) osserva che per poter esprimere un parere nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato è necessario anzitutto esaminare le relazioni tecniche di base elaborate dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Ragioneria generale dello Stato non può limitarsi a suggerire le modifiche da apportare ma deve anche fornire una esaustiva spiegazione delle questioni rimaste aperte. Oltretutto, la nota non ritiene sufficienti le

modifiche che la medesima indica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia che, sotto il profilo procedurale, la relazione tecnica non è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiedere alla Commissione di impiegarla quale base per l'espressione di un parere sulla scorta di indicazioni che possono non essere sufficienti rappresenta, pertanto, una forzatura che non fa onere al Governo.

Il presidente [TONINI](#) invita i senatori a osservare che le modifiche suggerite dalla nota sono comunque essenziali per poter superare il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ritiene che si potrebbe rendere un parere molto circostanziato che recepisca tutte le modifiche proposte dalla Ragioneria generale dello Stato. Tuttavia, crede che la scelta di non tornare in Commissione di merito rappresenti un errore dato che le modifiche richieste riguardano anche aspetti di contenuto ancorché legati a quelli di natura finanziaria e di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce, in ogni caso, che l'accoglimento delle stesse modifiche sia essenziale per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa alle riflessioni della relatrice. Evidenzia tuttavia che la responsabilità che la Commissione si assumerebbe qualora decidesse di rendere un parere non ostativo, ancorché condizionato, alle condizioni date sarebbe assai discutibile.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) conviene sul fatto che le modifiche richieste non attengono solo alle competenze della Commissione bilancio.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) richiama poi l'attenzione sull'ultimo capoverso della nota, in cui si specifica che in ogni caso la verifica positiva sarà subordinata all'elaborazione di una ulteriore relazione tecnica in cui le amministrazioni competenti confermino l'invarianza finanziaria delle disposizioni del testo.

Il presidente TONINI, alla luce del dibattito svoltosi, reputa che non ci siano le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo condizionato perché le modifiche proposte appaiono molto rilevanti rispetto alla formulazione attuale del testo. Sarebbe pertanto opportuna una valutazione della Commissione di merito che ha svolto anche audizioni delle parti su una materia molto delicata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le

proposte 1.27(testo 2) e 1.0.5 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di rispondere nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli ulteriori emendamenti 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli emendamenti 1.49/1 (testo 4) e 1.101 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 1.112 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame per consentire gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.



**(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica. La Carta che si intende ratificare elenca al suo interno una ampia serie di attività (ad esempio nei campi dell'istruzione, della giustizia o della comunicazione) per le quali gli Stati contraenti si impegnano a garantire una piena fruizione anche ai locutori delle lingue regionali o minoritarie presenti sui rispettivi territori. Il disegno di legge contiene dunque un allegato (richiamato dall'articolo 3 del testo) con il quale si indicano puntualmente i settori di intervento e le lingue beneficiarie. Mancando la quantificazione degli oneri correlati a ciascuna di queste attività, e la relativa copertura, occorre acquisire una relazione tecnica che vi provveda.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Essa appare, invece, necessaria a valutare se le attività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Più in particolare, sono

previsti degli articolati controlli chimico-ambientali dei prodotti interessati al marchio di qualità introdotto dall'articolo 2 del testo, svolti da laboratori indipendenti ma conformi a degli standard individuati da un Comitato già istituito a legislazione vigente, con la collaborazione di ISPRA e ISS. Sono, inoltre, previste funzioni di analisi, controllo e tenuta di registri, devolute alla medesima collaborazione tra Comitato ed enti scientifici. Occorre, pertanto, avere conferma della possibilità di svolgere i nuovi compiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Occorre, per altro verso, un chiarimento sui diritti di concessione e uso del marchio, posti a carico degli interessati dall'articolo 7: nel testo andrebbe chiarito che gli importi fissati devono coprire integralmente le maggiori spese cui l'articolo fa riferimento ed esplicitato quale sia l'autorità destinataria del pagamento ed il bilancio di afferenza. Da ultimo andrebbe verificata la necessità di inserire una clausola di invarianza generale nel testo.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché - in relazione al testo - le successive 7.2 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))**

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 758 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017  
**758ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, dal momento che la Commissione di merito ha accolto tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101 e 36.100. Occorre acquisire una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100,

18.0.102, 27.300, 27.109, 27.301, 30.0.350 e 32.0.100. Osserva altresì che occorre valutare le proposte 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108 e 28.102. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 2.100 e seguenti. Concorda anche circa l'impossibilità di assentire alle proposte 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100 e 18.0.102 in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria. Peraltro segnala che gli emendamenti 18.0.300 e 18.0.100, così come il successivo 30.0.350 presentano oneri valutati e, al contempo, fissano un tetto di spesa, in modo difforme da quanto previsto dalla normativa contabile. Quanto all'emendamento 27.300 considera possibile l'espressione di un parere non ostativo, purché si inserisca la specificazione che, nel caso di transito di personale comandato nel ruolo dell'Agenzia, il posto originariamente ricoperto nell'ente di appartenenza va soppresso e la relativa provvista finanziaria va trasferita all'Agenzia stessa.

Il presidente **TONINI** considera possibile rappresentare la richiesta del Governo sottoforma di condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che non vi sono osservazioni sull'emendamento 27.109, il quale già contiene la specificazione che si è ritenuto di inserire nella proposta 27.300. Concorda invece sulla necessità di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 27.301, 30.0.350 e 32.0.100. Passa poi a valutare gli emendamenti 13.101, 14.100, 14.101 e 14.102, per i quali allo stesso modo si pone la necessità di una relazione tecnica. L'emendamento 14.103 può determinare effetti sul Fondo unico giustizia, la cui particolarità però induce ad escludere che si sia in presenza di una vera e propria scoperta e dunque si debba pronunciare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Precisa poi che si ritiene necessaria la redazione di una relazione tecnica sulle proposte 15.0.100, 18.103, 18.104 e 27.108, mentre non ritiene vi siano criticità finanziarie rilevanti sull'emendamento 28.102. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare anche le proposte 29.100 e 29.300, per le quali ritiene comunque necessario disporre di una relazione tecnica perché potrebbero avere effetti negativi sul Fondo unico della giustizia (FUG).

Il RELATORE alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101, 36.100, 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100, 18.0.102, 27.301, 30.0.350, 32.0.100, 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108, 29.100 e 29.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 14.103.

Il parere sull'emendamento 27.300 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: "Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*), anche alla luce degli elementi forniti dal Governo nell'ultima seduta di trattazione, propone l'espressione di un parere non ostativo sia sul nuovo testo che sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 412](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che le modifiche introdotte dall'articolo 4, concernenti gli ulteriori compiti affidati all'Ispettorato per la funzione pubblica possano effettivamente essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione di tale organo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO, sulla scorta delle valutazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica, conferma che l'Ispettorato è già strutturato in modo da poter svolgere i compiti assegnati dalle nuove norme senza necessità di risorse aggiuntive. Inoltre, precisa che le funzioni previste dall'emanando decreto legislativo sono già esistenti e scontate nella legislazione vigente.

Il RELATORE considera pertanto possibile esprimere un parere di nulla osta sullo schema di decreto.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come sia da un lato improbabile che le strutture esistenti si facciano carico dei nuovi compiti senza che ciò determini un maggior fabbisogno di risorse umane e

strumentali; per altro verso ritiene illogico sostenere al contempo che le funzioni previste dal decreto siano già previste dalla legislazione vigente, dal momento che ciò comporterebbe un'inutile ripetizione di un precetto normativo già esistente.

La proposta di parere non ostativo, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica circa la corrispondenza tra le garanzie offerte alle minoranze linguistiche e quanto previsto dalla legislazione già vigente, propone l'espressione di un parere non ostativo così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che tutte le attività da svolgersi nelle lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 3 e 4 nonché dell'allegato ivi richiamato, siano già previste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra dunque gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4. Occorre valutare, anche in relazione a quanto specificato dalla Relazione tecnica, gli emendamenti che, a diverso titolo, rimodulano l'allegato contenente le tipologie di servizio e le relative lingue applicabili: 3.5 e da 3.All.1 a 3.All.32. Occorre altresì valutare gli emendamenti 3.1 (testo 3) e 3.6. Non sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di convenire circa l'onerosità degli emendamenti 3.1, 3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4, ritenendo parimenti foriero di maggiori oneri il successivo 3.6. Anche la proposta 3.1 (testo 3) risulta comportare costi aggiuntivi per il riconoscimento di ulteriori dialetti regionali, anche se la riformulazione reca una clausola di invarianza. Quanto agli emendamenti che agiscono sull'allegato contenente gli elenchi dei settori di intervento, non ritiene vi siano osservazioni critiche per i profili finanziari.

Il RELATORE alla luce anche dei pareri forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore, messa ai voti risulta approvata.

**(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TONINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che l'Accordo economico e commerciale si sviluppa nell'ambito delle regole del WTO e consente l'ampliamento del trattamento nazionale a diversi settori economici nell'ambito dei rapporti tra Unione Europea e Canada. Essendo, dunque, il carattere dell'Accordo quello di una revisione complessiva dei rapporti commerciali, non sono rinvenibili effetti diretti per la finanza pubblica e non si possono formulare osservazioni puntuali sotto il profilo della programmazione economica.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) obietta che la compensazione tra minor gettito IVA ed aumento degli scambi imponibili, prefigurata dalla relazione tecnica, non può considerarsi accettabile dal punto di vista della Commissione bilancio. In altre circostanze, infatti, emendamenti privi di copertura in relazione a prevedibili aumenti di fatturato sono stati ritenuti finanziariamente scoperti.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S), per l'evidente complessità della materia, chiede che sia concesso un adeguato tempo di approfondimento e che, quindi, non si proceda alla votazione del parere nella corrente seduta.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nel corso delle prossime sedute esprimerà la posizione del Governo e darà riscontro all'obiezione della senatrice Comaroli.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la**

***riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata. La stessa, pur non ritenendoli ostantivi dal punto di vista della sufficienza dei mezzi di copertura, ricorda due profili critici presenti nel testo ai fini di una loro migliore sistemazione: l'articolo 9, in punto di riscossione delle entrate, va coordinato con la legislazione vigente, al fine di evitare la contemporanea esistenza di norme contraddittorie; l'articolo 15 va integrato con la specificazione che esso si riferisce ai servizi strumentali, evitando rischi di ambiguità del testo.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ([n. 418](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. La prima parte del provvedimento, fino all'articolo 11, ha a suo avviso carattere ordinamentale.

Per le parti di competenza, osserva, in relazione all'articolo 12, che occorre acquisire rassicurazioni dal Governo circa il fatto che il decreto del Ministero del lavoro che sarà adottato ai sensi del comma 2 ponga particolare attenzione affinché i processi di trasformazione, fusione e scissione di imprese sociali non si prestino a procedure di elusione fiscale quando tali processi hanno luogo con aziende con fini di lucro, posto che la disciplina disposta dal comma 1 potrebbe non essere sufficiente a scongiurare tale eventualità. In relazione all'articolo 13 osserva che la disciplina del volontariato ivi prevista non si differenzia sostanzialmente da quella del lavoro dipendente. Occorre pertanto valutare se la norma contenga limiti sufficienti a garantire che il volontariato non si trasformi, nella sostanza, in una forma di lavoro precario e privo di contribuzione previdenziale. Fa altresì presente che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 15, in particolare in relazione all'attività ispettiva. Va infatti valutato se i controlli effettuati secondo quanto stabilito dal comma 3 possano considerarsi sufficienti posto che queste società sono destinatarie di norme di particolare favore fiscale e contributivo: sarebbero infatti le associazioni delle imprese sociali a controllare le medesime. In relazione al comma



4, poi, appare opportuno meglio specificare la natura e quale parte dei costi debba coprire il contributo che il decreto del Ministero del lavoro deve disciplinare con il decreto attuativo. Va inoltre chiarito quale soggetto dovrà coprire i costi del commissario *ad acta* di cui al comma 7. In relazione all'articolo 16 segnala che appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli forniti dalla relazione tecnica, circa la mancata copertura relativa alla deducibilità dall'imposta sui redditi del contributo di cui al comma 1 dell'articolo in questione. Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa la mancata copertura degli oneri di cui all'articolo 18, commi 2 e 5 posto che la relazione tecnica non ne fornisce la motivazione.

Infine, in ordine all'articolo 20, contenente la copertura finanziaria, rileva che, oltre ad acquisire la conferma della disponibilità delle risorse, occorre acquisire ulteriori chiarimenti su come sia stata effettuata la stima dell'onere posto che la disciplina sembra avere una finalità incrementale del settore dell'impresa sociale e pertanto la copertura potrebbe non rivelarsi sufficiente. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio alla Nota n. 183 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo stesso prevede l'estensione dell'obbligatorietà a dodici vaccini in luogo dei quattro attuali (ancorché in assenza di obbligatorietà gli otto vaccini in questione fossero già gratuiti a legislazione vigente) ed è corredato di relazione tecnica che asserisce l'invarianza degli oneri del provvedimento. Nel rinviare, per i profili di verifica delle quantificazioni dei dati contenuti nella relazione tecnica, alla Nota n. 185 del Servizio del bilancio, appare tuttavia opportuno acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse a legislazione vigente nel Fondo del Servizio sanitario nazionale, per il raggiungimento del 95 per cento della copertura vaccinale di tutti i dodici vaccini adesso obbligatori. Appare altresì opportuno acquisire conferma che la dinamica di diminuzione dei nuovi nati possa compensare il fenomeno indotto dal flusso migratorio dei minori stranieri, soggetti al medesimo obbligo. Il Governo dovrebbe inoltre dare conferma che le risorse a legislazione vigente finalizzate ai risarcimenti per eventuali effetti avversi da vaccinazioni siano idonee a far fronte anche alle innovazioni introdotte nell'ordinamento con il provvedimento in esame. Infine, appare opportuno considerare i nuovi oneri burocratici posti in capo alle scuole alle ASL e ai tribunali per la verifica dell'obbligo vaccinale. Al riguardo, si valuti l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio della nuova disciplina e la conseguente presentazione di una relazione al Parlamento.

Il vice ministro MORANDO conferma che, anche in questo caso, fornirà i riscontri richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbe prevista la necessità di trasmettere gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva 2015/2436 (articolo 3, comma 1) anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, dal momento che la Relazione tecnica ritiene i costi di recepimento non suscettibili di previa quantificazione e rinvia alla fase attuativa per l'identificazione degli oneri. Analoga previsione potrebbe inserirsi all'articolo 6, comma 1, dal momento che anche la direttiva 2016/426, secondo la RT, sarà recepita successivamente al reperimento delle relative forme di copertura. Quanto all'articolo 11, ove si prevede che Unità di informazione sui passeggeri dei vettori aerei (UIP) sia insediato presso il Ministero dell'Interno, va ricordato che la legge di bilancio per l'anno corrente prevede uno stanziamento per la realizzazione e manutenzione della relativa piattaforma informatica (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 608). Occorre pertanto acquisire elementi circa, da un lato, la possibilità per il Ministero di svolgere le ulteriori funzioni senza nuove risorse come affermato dal testo (articolo 11, comma 2) e, dall'altro, la idoneità del finanziamento già apprestato per la struttura informatica ad esaurire tutti i costi connessi alle nuove attività. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Per gli approfondimenti dei profili finanziari fa rinvio alla Nota di lettura n. 182 del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà i chiarimenti sollecitati.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica negativamente verificata, con l'auspicio che le indicazioni in essa contenuta possano condurre le Commissioni competenti nel merito ad una riformulazione del testo che consenta l'ulteriore corso del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, nella giornata di martedì 27 giugno 2017, si potrebbe svolgere, congiuntamente con la omologa Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del Ministro dell'economia delle finanze sui temi affrontati dall'atto del Governo n. 421 di ripartizione del fondo di cui alla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, finalizzata ad una più approfondita istruttoria per l'espressione del parere.

La Commissione conviene unanime.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 800 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017  
**800ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra una bozza di parere sul testo redatta alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nei seguenti presupposti: che le risorse rivenienti dalla rivalsa sulle Amministrazioni responsabili di procedure di infrazione, utilizzate a parziale copertura finanziaria da parte dell'articolo 7, comma 3, siano idonee e sufficienti alle necessità di spesa; che il trasferimento di funzioni dal Ministero delle politiche agricole a quello della salute, disposto dall'articolo 134, non determini nuovo fabbisogno di personale o di risorse strumentali in capo all'Amministrazione ricevente; che le revisioni di incentivi e tariffe disposte dagli articoli 20 e 21 possano essere realizzate nell'ambito del sistema di oneri proprio dei mercati di riferimento, e pertanto senza oneri per la finanza pubblica; che la modifica dei criteri per la corresponsione di indennità di

missione al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 25, non produca effetti onerosi in relazione a missioni od operazioni attualmente in corso.".

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere favorevole sulla proposta illustrata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere letto dal Presidente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere sul testo.

Il PRESIDENTE illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Osserva che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Segnala, altresì, che occorre valutare gli emendamenti 2.0.3, 3.1, 3.3, 3.4, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 17.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA concorda con il Presidente circa l'onerosità delle proposte 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Conviene inoltre circa la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e seguenti citati. Ritieni non vi siano osservazioni critiche sui profili finanziari da muovere agli emendamenti 2.0.3 e seguenti, sui quali si chiedeva una valutazione. Aggiunge alle proposte segnalate anche una valutazione sull'emendamento 2.2, che appare problematico, dal momento che interferisce con le competenze già assegnate alla Guardia di finanza dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ritiene che la segnalazione del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.2 non riguardi problemi di copertura, ma possa essere comunque evidenziata da un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.1, 11.0.2, 29.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.".

La Commissione approva.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra una bozza di parere sul testo, la quale tiene conto dei chiarimenti pervenuti e così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera h), si possa provvedere alle innovazioni di carattere informatico nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il medesimo scopo; che l'organizzazione di corsi di formazione teorico-pratica per laureati presso la Corte di cassazione, di cui alla successiva lettera m), avvenga nel limite delle risorse già a disposizione dell'Amministrazione per gli eventuali costi derivanti dalle attività formative."

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il RELATORE ricorda di aver illustrato, nel corso della seduta del 2 agosto scorso, le proposte emendative pervenute, segnalando che comportano maggiori oneri le proposte 1.19 (con l'analogo 1.20), 1.22, 1.28, 1.145 (con l'identico 1.146), 1.162 (con l'identico 1.163), 1.326, 1.401 e 1.402a (con l'analogo 1.403). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8 (e l'analogo 1.9), 1.21, 1.37 (e gli analoghi 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42), 1.67 (e gli identici 1.68 e 1.69), 1.70 (e l'identico 1.71), 1.73 (e gli analoghi 1.74, 1.75 e 1.76), 1.104, 1.124, 1.147 (e gli analoghi 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152), 1.286, 1.288, 1.289 (e l'analogo 1.303), 1.313, 1.325, 3.0.2 e 3.0.3. Occorre infine valutare le proposte 1.49, 1.51 (e l'identico 1.52), 1.54, (e l'identico 1.55), 1.56 (e gli identici 1.57, 1.63 e 1.64), 1.60 (e l'identico 1.61) e 1.62. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di convenire con il relatore circa gli emendamenti che comportano maggiori oneri e quelli che necessitano di relazione tecnica. Esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 1.49.

Quanto alle proposte 1.51 e 1.52, ne evidenzia le controindicazioni, limitando però il parere a una semplice contrarietà. Rispetto agli ulteriori emendamenti segnalati, non ritiene vi siano criticità da rilevare.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.145, 1.146, 1.162, 1.163, 1.326, 1.401 e 1.402a, 1.403, 1.8, 1.9, 1.21, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.104, 1.124, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.286, 1.288, 1.289, 1.303, 1.313, 1.325, 3.0.2, 3.0.3 e 1.49. Il parere è invece di semplice contrarietà sulle proposte 1.51 e 1.52. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di**

***accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio )

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge n. 1978, adottato dalla Commissione di merito come testo base, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che necessita di conferma circa l'assenza di oneri in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», nella parte in cui prevede attività aggiuntive affidare, pur solo "preferibilmente", ai servizi sociali. Occorre altresì conferma rispetto alla possibilità di svolgere campagne informative al pubblico in condizioni di invarianza di oneri, come previsto dall'articolo 4, comma 4. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.2 (limitatamente al capoverso «Art. 1-*quater*»), 1.4, 1.18, 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 3.2 (in relazione ad una possibile clausola di invarianza), 4.3 e 4.6 (in relazione al testo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore **Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI))** auspica che il Governo renda celermente i chiarimenti richiesti, rilevando l'importanza e la delicatezza del disegno di legge, particolarmente sentito dai cittadini interessati.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che saranno forniti gli approfondimenti indicati nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

**(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **ERAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3. Fa presente che occorre altresì avere conferma della congruità della clausola di invarianza degli oneri in relazione alla disciplina introdotta dalla Camera dei Deputati all'articolo 7, comma 3.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare le proposte 9.0.6 e 10.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il RELATORE assicura che terrà conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica ai fini di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Il provvedimento detta una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, applicabile sia al settore pubblico sia a quello privato, attribuendo in particolare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di reprimere le azioni di discriminazione sul luogo di lavoro dei soggetti segnalanti. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che l'ANAC potrà compiere le ulteriori funzioni previste a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità già svolge una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento; l'organizzazione dell'ANAC già prevede peraltro un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori. Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare sul testo.

Riguardo agli emendamenti, per quanto di competenza, comportano maggiori oneri le proposte 1.57, 1.59, 1.60 e 2.0.4. Occorre valutare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.48, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA informa la Commissione che la relazione tecnica aggiornata è in fase di elaborazione e sarà sottoposta a verifica non appena perverrà al Dicastero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)



Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.12 e 9.2. Necessita di relazione tecnica l'emendamento 9.1. Occorre valutare le proposte 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 11.1 e 11.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia l'opportunità di attendere la relazione tecnica di passaggio al fine di esprimere un parere ponderato sia sul testo che sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri  
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori un appunto informale di riscontro ai chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di attendere una nota formale della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si dia conto delle perduranti criticità del testo e delle eventuali correzioni necessarie.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.2.4. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 801 (ant.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017**  
**801<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in relazione ai chiarimenti forniti, illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura."

Ricorda poi che nella relazione svolta nella seduta di ieri si chiedeva di valutare le proposte emendative 9.0.6 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'osservazione proposta dal relatore. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1 segnalate dal relatore, pur non essendo suscettibili di produrre effetti finanziari diretti sulla finanza pubblica.

Alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una condizione di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo ([n. 442](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali ([n. 443](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali ([n. 444](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati ([n. 445](#))**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame dell'atto n. 442, congiunzione

con gli atti nn. 443, 444 e 445 e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD) propone di procedere all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi nn. 442, 443, 444 e 445, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento ad ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli schemi di riparto sono presentati secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 172 del 2014. Il Governo ha presentato distinti schemi di decreto di riparto per ognuna delle categorie di intervento ammesse al finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto le relative risorse sono destinate, per il triennio 2015-2017, al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con gli schemi in esame si provvede al riparto di 40,9 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187,2 milioni di euro. La differenza è stata destinata ad altre finalità per effetto di diverse disposizioni legislative vigenti. A tal proposito, ricorda quanto più volte osservato dalla Corte dei Conti che, in particolare nella delibera n. 16 del 2014, ha segnalato la distrazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Sulla base della disciplina vigente, la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale è ripartita ? di regola ? in cinque quote uguali per le cinque tipologie di intervento ammesse a contributo. I beneficiari del contributo vengono individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche appositamente costituite. Pertanto, a ciascuna categoria di intervento è stato assegnato l'importo di 8,18 milioni di euro. Per i beni culturali tale quota è stata ulteriormente suddivisa tra le cinque aree geografiche del Paese (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per un importo unitario pari a 1,636 milioni di euro. Delle 947 istanze pervenute, ne sono state ammesse al contributo 103. I singoli progetti ammessi al contributo sono elencati in allegato agli schemi. Poiché la ripartizione è avvenuta suddividendo la somma disponibile in parti uguali tra le finalità, senza tener conto della quantità di progetti pervenuti, né dell'ammontare medio degli importi richiesti, la distribuzione finale delle risorse non riflette la proporzione dei progetti. Per cui, ad esempio, è stato ammesso a contributo solo il 4,3 per cento dei progetti presentati nell'ambito dell'area di intervento "Conservazione dei beni culturali" e il 4,1 per cento dell'area "Calamità naturali" contro il 69 per cento dell'area "Assistenza ai rifugiati" e il 41,5 per cento dell'area "Fame nel mondo". Per approfondimenti rinvia al Dossier n. 534 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il vice ministro MORANDO si riserva di intervenire a conclusione dell'eventuale dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore **SANTINI (PD)** sollecita la trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, già richiesta al Governo

Il vice ministro **MORANDO** riferisce che una bozza di relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato e verrà messa a disposizione della Commissione non appena verificata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI (PD)** fa presente che nella giornata di ieri è stato consegnato un appunto informale sui profili problematici del disegno di legge.

Il vice ministro **MORANDO** ritiene che l'elenco delle condizioni a cui subordinare il parere, contenuto nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sia sufficiente ad approvare il parere. La nota fornisce anche una ricostruzione delle vicende della relazione tecnica rammentando che la prima versione allegata al disegno di legge esaminato dalla Camera fu verificata negativamente dalla Ragioneria stessa. Successivamente l'amministrazione competente ha provveduto a integrare la relazione tecnica con gli elementi richiesti. Ciò ha consentito di formulare le modifiche ora proposte.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** chiede anzitutto che l'appunto informale sia verificato comunque secondo le norme previste dalla legge contabile. Chiede altresì quali siano state le ragioni per cui il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti norme non coperte.

Il vice ministro MORANDO osserva che, purtroppo, a causa della modalità di esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni permanenti, succede spesso che le condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato non vengano recepite in tempo. Assicura tuttavia che presenterà una nota sottoscritta dalla Ragioneria generale dello Stato con le osservazioni contenute nell'appunto informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 settembre, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, relativo al *Doc. n. LVII, n. 5-bis*, allegati e relativo annesso, recante Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.4.2.2.5. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 803 (ant.) del 28/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017  
**803<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione**

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo illustra una bozza di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che si preveda che i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari corredati di relazione tecnica; e con i seguenti presupposti: che la configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 27-bis», lettera a) e del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice direttore nazionale degli armamenti e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 31-bis», non comporti nuovi o

maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; che la commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall'articolo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, comma 3, la destinazione al riconoscimento dei benefici previdenziali di parte delle risorse del fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dal decreto legislativo n. 66 del 2010, non appare coerente con le finalità originarie del fondo medesimo, che peraltro potrebbero risultare pregiudicate dalla disposizione in esame. L'onere presenta altresì una natura costante non compatibile con il carattere variabile delle disponibilità del fondo."

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia come l'ultima osservazione contenuta nella proposta del relatore debba trasformarsi in una condizione per la quale serve un maggiore approfondimento.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa alle considerazioni della senatrice Comaroli considerando troppo blando lo strumento dell'osservazione per mettere in luce una questione sostanziale come quella della sostenibilità dei benefici previdenziali.

Il presidente [TONINI](#) ritiene necessario differire la votazione del parere, al fine di approfondire i profili segnalati.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il vice ministro CASERO deposita la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge, nella quale sono contenute condizioni che la Commissione dovrebbe considerare ai fini della verifica positiva della relazione medesima.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) assicura che terrà conto degli elementi contenuti nella relazione tecnica per la stesura di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed



altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota sottoscritta dall'Ufficio legislativo del MEF che riassume le problematiche finanziarie del testo e le indicazioni per superarle.

Il PRESIDENTE rileva come gli spunti forniti dal Governo, e già anticipati nei giorni scorsi, siano utili all'approfondimento, ma che la Commissione ha espressamente richiesto la trasmissione di una formale relazione tecnica redatta ai sensi della legge di contabilità e che pertanto vi è la necessità di attendere tale documento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S) e [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP) sollecitano il Governo a produrre la relazione tecnica già richiesta sul disegno di legge n. 2208, in materia di segnalazione di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, peraltro inserito nel calendario dell'Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto della richiesta e si assicura che si adopererà a sollecitare l'amministrazione competente.

In considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea medesima.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 13,40.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice **ZANONI (PD)**, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo questa mattina, propone l'espressione di un parere sul testo così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 9, i commi 2 e 3 siano sostituiti con i seguenti: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 393.936 euro per l'anno 2017 e in 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 393.936 euro per l'anno 2017 e di 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018"; che, all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.027.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione e, previa verifica del prescritto numero di senatori, è approvata.

Il vice ministro **MORANDO** prende la parola per rendere il parere del Governo sugli emendamenti trasmessi. In particolare dichiara di considerare onerosi tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, ad eccezione delle proposte 4.2 e 8.7. Inoltre rileva che gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.13, hanno un effetto ampliativo della platea degli interessati e, pertanto, recano maggiori oneri per la finanza pubblica che andrebbero correttamente quantificati.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 9.2, 9.1, 1.5, 4.1, 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 11.1, 11.2, 1.1, 1.2 e 1.13. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

## AFFARI ASSEGNATI

### [\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV- Annesso**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rileva preliminarmente che la Nota di aggiornamento trasmessa dal Governo risulta priva di uno dei contenuti previsti come obbligatori dall'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *c-bis*) della legge di contabilità la quale prescrive al Governo di rendere noti i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, includendo anche indicazioni quantitative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Tale assenza è rilevante per la funzione istruttoria cui è chiamata la Commissione bilancio. Invita pertanto il Governo a fornire le integrazioni in questione. Ove tali contenuti aggiuntivi non dovessero giungere nel corso dell'esame della Nota di aggiornamento potrebbe essere ipotizzabile una discussione della Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sugli scostamenti dall'obiettivo di medio periodo, e successivamente procedere alla discussione sulla Nota di aggiornamento integrata. Comunica altresì che è pervenuta una *errata corrige* al testo della Nota di aggiornamento, a disposizione dei senatori.

Il vice ministro MORANDO prende atto del rilievo formulato dal Presidente, riconoscendo che non si tratta di una mancanza trascurabile. Si impegna pertanto a riferire quanto prima tale circostanza al Ministro che valuterà le modalità più idonee per la predisposizione e la trasmissione delle parti mancanti della Nota. Precisa altresì che si è resa opportuna una correzione della Nota in relazione alla diffusione dei nuovi dati statistici aggiornati, precedentemente non noti.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere il rilievo del Presidente e sottolinea la rilevanza delle integrazioni richieste le quali devono dare conto delle misure che il Governo intende inserire nella manovra di bilancio. Ritene pertanto impossibile iniziare la discussione generale sui documenti in titolo senza disporre delle informazioni in questione, dal momento che esse rappresentano uno dei parametri di giudizio sulla politica di bilancio del Governo, ferma restando la facoltà del relatore di procedere sin d'ora alla loro illustrazione.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) procede quindi alla illustrazione della Nota di aggiornamento per l'anno 2017 e della Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, riservandosi comunque di integrare il proprio intervento quando saranno disponibili le ulteriori informazioni testé richieste al Governo. In primo luogo ricorda il quadro macroeconomico generale, connotato da una crescita maggiore rispetto alle precedenti previsioni e da un rapporto tra debito pubblico e PIL che torna a scendere. La crescita per l'anno in corso è stimata all'1,5 per cento, tasso che il Governo mira a confermare anche per l'anno finanziario 2018 (rispetto ad un tendenziale pari all'1,2 per cento). Ricorda inoltre che si sono registrati tredici trimestri consecutivi di crescita, la più lunga dagli anni Novanta, anche se essa si presenta più lenta rispetto alle fasi di ripresa del passato. In ogni caso l'obiettivo di recupero dei livelli di reddito pre-crisi è ancora lontano da raggiungere, differentemente da quanto avvenuto negli altri maggiori Paesi europei. La Nota di aggiornamento menziona tra le ragioni dei migliori risultati il più favorevole contesto internazionale. Accanto a tale

condizione di contesto va, comunque, ricordato l'effetto ascrivibile alla ripresa degli investimenti pubblici e al miglioramento del mercato del credito, conseguente alla stabilizzazione del sistema bancario. La crescita, secondo la Nota, avrà luogo principalmente in ragione dell'andamento favorevole della domanda interna, con particolare riferimento agli investimenti, tra i quali si distinguono i programmi connessi a "Industria 4.0" e la ripresa del settore edilizio. La manovra di finanza pubblica è necessariamente incentrata sulla disattivazione delle clausole di salvaguardia, ma non potrà rinunciare a misure incisive volte al rafforzamento della crescita: tra gli interventi di maggior peso vi saranno quelli relativi all'occupazione giovanile, agli investimenti e all'inclusione sociale. Il quadro descritto è sicuramente confortante ma non può ritenersi appagante: la debolezza strutturale manifestatasi nel corso degli anni della crisi è determinata da difficoltà di competitività che andranno affrontate con decisione anche in futuro, tanto più che le stime attuali prevedono un ritorno ai livelli di PIL del 2007 solo nell'anno finanziario 2021. Quanto precede induce a ritenere che solo politiche mirate a rafforzare produttività, accumulazione e progresso tecnico possano ritenersi efficaci a rendere più robusta la ripresa rispetto ai dati già oggi consolidati. L'approccio utilizzato fin qui dal Governo appare corretto e andrà rafforzato nella direzione indicata, certamente evitando di rincorrere una crescita basata su un mero maggior disavanzo, auspicata da alcuni. L'obiettivo di una costante riduzione del debito pubblico è infatti sinergica ad una crescita robusta e coerente, oltre ad essere un indirizzo auspicato ed atteso da tempo sui mercati internazionali. A questo proposito sottolinea che l'obiettivo di *deficit* all'1,6 per cento, previsto per il 2018 dal Governo, rappresenta un giusto punto di incontro tra necessità di consolidamento di bilancio e programmi di crescita. Invece, prevedere margini di disavanzo maggiori, magari forzando la mano alle Istituzioni europee, sarebbe di scarsa utilità non solo dal punto di vista della crescita, ma sarebbe anche lesivo della reputazione del nostro Paese in relazione alla considerazione che i *partner* europei riservano al programma italiano di risanamento. Sottolinea peraltro che i dati sulla inflazione non si sono rivelati positivi come si prevedeva, mentre un tasso di inflazione di una certa consistenza si rivelerebbe utile anche per sostenere la crescita del PIL nominale, rilevante ai fini della gestione del debito pubblico. Per ciò che riguarda poi le modalità di controllo della finanza pubblica, l'aumento dell'avanzo primario non può rappresentare l'unica ricetta perseguita, non essendo sostenibile nel tempo: è piuttosto, ancora una volta, la costante riduzione del debito che costituisce il presupposto di una maggiore stabilità delle grandezze di finanza pubblica. La fine del programma di sostegno monetario della Banca centrale europea non sarà probabilmente catastrofica come taluni sostengono, tuttavia il Paese deve prepararsi in modo progressivo e coerente a quelle che saranno le nuove condizioni di mercato una volta che tale intervento non sarà più effettuato nei termini attuali. Conclude sottolineando la rilevanza della Relazione al Parlamento sugli scostamenti, elemento con il quale il Governo dà conto del percorso verso l'obiettivo di medio periodo, nell'ambito di scelte allocative che rispondono ai criteri finora illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda infine che, nella giornata di martedì 3 ottobre, a partire dalle ore 8,30, si svolgeranno, congiuntamente con la Commissione omologa della Camera dei deputati, le audizioni, ai sensi dell'articolo 125 *bis* del Regolamento, dei soggetti istituzionali sui documenti in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## 1.4.2.2.6. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017  
**811<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

**(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore **LAI** (*PD*), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri  
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa  
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire



informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo  
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto ? al di fuori del processo attuativo della delega ? l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto

alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 ? atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 ? in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

- un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

- un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo ? che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 ? è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

- ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce

annualmente;

- ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale come precisato anche nella relazione al provvedimento si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente

rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la Tasi e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard*. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva. In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all'evasione.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la

componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



# 1.4.2.2.7. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017**  
**814<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

## **Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente **TONINI**, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore **LAI** (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali,** approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

**(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinnea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità,"aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.  
Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2831) *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



## **1.4.2.3. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017  
498ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[DE BIASI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

- [\(2801\)](#) *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
- [\(5\)](#) *Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*
- [\(13\)](#) *MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*
- [\(87\)](#) *Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*
- [\(177\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*
- [\(443\)](#) *Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*
- [\(485\)](#) *DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato*
- [\(1973\)](#) *TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali ha, nella giornata odierna, espresso parere non ostativo sugli emendamenti da 1.1 a 1.100.

Soggiunge che, qualora il completamento dell'acquisizione dei prescritti pareri dovesse rivelarsi incompatibile con la conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, considerato che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi, valuterà la possibilità di procedere alle votazioni anche in difetto dei pareri in questione.

Il senatore **GAETTI** (M5S) formula l'auspicio che la Presidenza della Commissione adotti le decisioni necessarie per assicurare una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo  
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il completamento delle dichiarazioni di voto e la messa in votazione della proposta di parere sono stati rinviati alla seduta odierna, in aderenza a una richiesta avanzata dal senatore Floris, per consentire lo svolgimento di approfondimenti.

Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(2821) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare**

**(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare**

**(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La **PRESIDENTE**, prendendo la parola in discussione generale, manifesta alcune perplessità circa l'opportunità, rilevata dalla senatrice Padua nel corso del dibattito, di integrare il testo base con una disposizione volta a istituire un registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare: paventa che una norma di tale tenore possa essere percepita, al di là delle intenzioni di chi la propone, come volta a prefigurare una sorta di schedatura degli ammalati. Auspica, in proposito, un supplemento di riflessione, specie se si vorrà prendere in considerazione, come da taluni prospettato informalmente, un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore **AIELLO** (*AP-CpE-NCD*), intervenendo per integrare le considerazioni già svolte, segnala l'opportunità di evitare complicazioni procedurali o duplicazioni di funzioni: richiama l'attenzione sul fatto che esiste già, nell'ordinamento, un osservatorio in materia di alimentazione e che pertanto potrebbe essere inopportuno istituire un nuovo registro in materia.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che ogni eventuale determinazione circa la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dovrebbe essere preceduta da una valutazione complessiva, di ordine politico, in merito agli argomenti da trattare in via prioritaria nella fase conclusiva della legislatura. Paventa che, in assenza della necessaria ponderazione, l'imminenza della campagna elettorale possa produrre un condizionamento tale da incidere sul buon andamento dei lavori.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) precisa che il disegno di legge a sua firma, già adottato quale testo base, prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della Salute, che ben potrebbe essere predisposta anche sulla base delle informazioni in possesso dell'osservatorio citato dal senatore Aiello.

La **PRESIDENTE**, in risposta all'intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'Ambrosio Lettieri, fa rilevare che nessuna determinazione circa l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata adottata e che una valutazione complessiva sui lavori della Commissione potrà essere svolta nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Propone, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'*iter*, di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 30 ottobre, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti dalla senatrice Rizzotti e dal senatore Romano - rispettivamente, sul disegno di legge Lorenzin (A.C 3868) e sul disegno di legge di bilancio -, propone di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [2582](#) (Composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica) e con il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. [447](#) e connessi (Disciplina settore funerario).

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che il disegno di legge prevede nuovi strumenti, adeguati all'evoluzione tecnologica, che, seppur adottati su base volontaria, possono contribuire ad una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei consumatori;

esprime parere favorevole.

## **1.4.2.4. 12<sup>^</sup> (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.4.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017**  
**499ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

- (2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
- (5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**
- (13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**
- (87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**
- (177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**
- (443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**
- (485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**
- (1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1a e della 5a Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolato un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono improponibili in quanto il provvedimento, all'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro - osserva ancora la Presidente -, la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore").

Soggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b*); 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c*).

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla **PRESIDENTE** l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la **PRESIDENTE**, in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.



Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Soggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale. Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Soggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(438\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

[\(2821\)](#) *Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2824\)](#) *Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2868\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, lasciando ancora aperta la discussione generale.

[\(447\)](#) *Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

[\(1611\)](#) *VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie*

[\(2492\)](#) *MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 22.1000 (pubblicato in allegato).

La relatrice [MATURANI](#) (PD) fa presente che l'emendamento in questione, soppressivo dell'articolo 22, è stato predisposto allo scopo di agevolare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo da parte della Commissione bilancio.

Stante la peculiare connotazione dell'emendamento appena illustrato, la **PRESIDENTE** propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti  
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, rammentando che la fase istruttoria si è conclusa con l'audizione informativa svolta nella giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifiuto in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici". Le finalità del marchio sono di tipo: qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile.

L'articolo in esame prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. È stabilito che il Comitato provveda all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatibilità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità - che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta -, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, è previsto che il produttore fornisca la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità - che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

L'articolo 6 stabilisce che i controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la

riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono poste a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

L'articolo 9 introduce il divieto (dal 1° gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni - di tipo amministrativo-pecuniario - a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono demandati agli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 dispone che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, è pervenuta

documentazione da parte del dottor Michele Campanaro, vice Prefetto incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, e della dottoressa Antonella Guida, dirigente presso la Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania .

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

N. [447\\_1611\\_2492](#)

Art. 22

**22.1000**

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo*

## 1.4.2.4.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 500 (ant.) del 12/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017**  
**500ª Seduta**

Presidenza della Presidente  
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(2869\)](#) **Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Appreziate le circostanze, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2582\)](#) **Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) trova condivisibili l'impianto e le finalità del provvedimento in esame, ritenendo opportuno rafforzare le tutele dei consumatori in un mercato in espansione, quale è quello dei prodotti cosmetici.

Esprime apprezzamento per l'istituzione del "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici", prevista dall'articolo 2, ed invita a valutare l'opportunità di abbreviare i termini previsti dai successivi articoli 3 e 4, allo scopo di snellire le procedure a beneficio di quanti intendano investire nel settore.

Dopo essersi soffermata sugli articoli 6, in tema di controlli e 8, in materia di sanzioni, pone in evidenza, nell'ottica della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, l'importanza della previsione recata dall'articolo 9, concernente il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche.

Reputa infine appropriata la disposizione recata dall'articolo 10, in tema di adeguamento della normativa vigente alle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) esprime una valutazione positiva in ordine al provvedimento in esame, che a suo avviso coniuga la valorizzazione delle produzioni italiane di cosmetici con la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Si sofferma, in particolare, sul comma 3 dell'articolo 4, che prevede il cosiddetto dossier ecologico e di dermocompatibilità del prodotto cosmetico, rilevando l'importanza di tale previsione.

Riguardo al divieto di commercializzazione di prodotti contenenti microplastiche, si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Rizzotti.

In riferimento all'articolo 8, pone in risalto che la previsione della pubblicazione della sentenza di condanna (a carico di coloro che trasgrediscano la normativa sul marchio di qualità ecologica) potrà rappresentare un importante strumento di tutela dei consumatori.

In conclusione, dopo aver evidenziato che il testo in esame, a suo giudizio in maniera opportuna, subordina la concessione del marchio di qualità ecologica alla mancata effettuazione di test sugli animali, osserva che sarebbe bene coinvolgere il Ministero della Salute nell'attuazione della normativa introdotta dal provvedimento in esame, considerato il rilievo della materia anche per le competenze di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.



## 1.4.2.4.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 503 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017**  
**503ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

- (2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
- (5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**
- (13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**
- (87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**
- (177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**
- (443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**
- (485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**
- (1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione affari costituzionali, in data 24 ottobre, ha reso un ulteriore parere sugli emendamenti, pronunciandosi in termini non ostativi sulle proposte emendative da 1.201 a 1.300.

Comunica, quindi, che il Presidente del Senato, con lettera in data 18 ottobre, ha reso noto il suo avviso circa l'applicabilità della "regola del canguro" in Commissione: è stato rimarcato, in linea generale, che, nei rarissimi precedenti rinvenibili nella prassi di Commissione, l'applicazione della regola in questione è stata subordinata all'assenza di contestazioni da parte della generalità dei componenti della Commissione o, in alternativa, alla imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La Presidente fa rilevare che le suddette condizioni applicative, allo stato, fanno difetto: la proposta del senatore Gaetti di fare ricorso al "canguro" non è incontestata e il disegno di legge non figura nel calendario vigente dell'Assemblea; né è dato sapere se esso vi sarà a breve inserito e con quale formula (nel recente passato - ricorda la Presidente - il provvedimento è stato inserito in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione", che non dà certezze in ordine all'imminente, effettiva trattazione da parte dell'Assemblea).

Ricorda che, non essendo pervenute comunicazioni di ritiro di emendamenti (a parte quelle della senatrice Bianconi, già rese note alla Commissione), restano da esaminare circa 2700 proposte emendative.

Reputa, anche alla luce dell'accelerazione politica che sta caratterizzando questo scorcio di legislatura, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame in Commissione in tempo utile, e comunica pertanto la propria rinuncia all'incarico di relatrice, formulando l'auspicio che il disegno di legge già adottato come testo base dalla Commissione sia preso quanto prima in considerazione dall'organo a ciò deputato - ossia la Conferenza dei Capigruppo - per essere discusso in Assemblea senza relazione.

In conclusione, ritiene di dover sottolineare l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame del disegno di legge, rilevando che per un testo di tale complessità la trattazione non si è protratta troppo a lungo - come da taluni impropriamente osservato - ma ha avuto una durata (di circa 5 mesi, sin qui) che si iscrive appieno nella fisiologia parlamentare, anche in raffronto ai tempi d'esame di testi di analoga complessità: il cosiddetto disegno di legge Lorenzin (già Atto Senato n. 1324), ad esempio, dopo essere stato licenziato dal Senato, è stato esaminato dalla competente Commissione della Camera per circa 14 mesi (dal 27 luglio 2016 al 5 ottobre 2017). Né va trascurato il fatto - soggiunge l'oratrice - che prima della pausa estiva dei lavori, la 12ª Commissione è stata chiamata a esaminare, in via necessariamente prioritaria, un altro provvedimento di oggettiva complessità, quale il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui vaccini.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione è composto da 21 articoli e contiene misure per fronteggiare esigenze indifferibili in vari settori, tra i quali quello sanitario.

Per quanto riguarda le tematiche di specifico interesse della Commissione, segnala che le stesse sono contenute nell'articolo 16 e nell'articolo 18.

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, mentre l'articolo 18 prevede il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

In particolare, le novelle dell'articolo 16 riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

In proposito, la relatrice ricorda che il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il trasferimento delle relative funzioni è stato operato con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Dalla medesima data, la vecchia Associazione ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", "mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione".

La novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 16 corregge - come si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'articolo 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel

testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima lettera d), numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo normativo interno al decreto legislativo n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla lettera d), numero 1).

Il successivo articolo 18 del decreto in esame dispone due stanziamenti per il 2017, a valere sulle risorse per il medesimo anno destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario. L'attivazione dei due stanziamenti è subordinata alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

I due stanziamenti concernono, rispettivamente: nella misura di 9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; nella misura di 12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

L'individuazione delle strutture beneficiarie dei due stanziamenti è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riguardo alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, l'articolo 20, comma 5, lettera a), ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa. Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione è pari, complessivamente, a 11 milioni di euro, di cui 6 milioni relativi al programma di spesa "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" e 5 milioni relativi al programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".

In conclusione, la relatrice - pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, per ciò che concerne le parti di competenza della Commissione - rimarca l'importanza delle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, sulle quali a suo avviso sarà bene focalizzare l'attenzione nell'ambito del parere alla Commissione di merito.

Si apre la discussione generale.

La **PRESIDENTE** ritiene che il parere dovrebbe contenere indicazioni puntuali volte ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio della Croce Rossa, prevedendo in proposito un ruolo specifico del Ministero della salute, che ricorda essere il dicastero di riferimento in materia.

Quindi, non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice, in sede di replica, dichiara di trovare condivisibili le osservazioni formulate dalla Presidente.

La **PRESIDENTE** propone di procedere mediante conferimento di mandato alla relatrice alla redazione di un parere favorevole, corredato dalle osservazioni scaturite dalla discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) e [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*) annunciano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice nei termini innanzi specificati.

***(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre 2017.

In assenza di richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582**

La Commissione,  
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge è inteso ad istituire il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici» (d'ora in poi "marchio"), al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

considerato che l'uso del marchio, in base al disegno di legge, è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale, tra l'altro, dell'Istituto superiore di sanità;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con la seguente osservazione:

con riferimento all'assegnazione all'Istituto superiore di sanità di un ruolo di supporto ai fini della concessione del marchio, si valuti l'opportunità di destinare risorse specifiche a copertura degli oneri correlati all'attribuzione di tale compito aggiuntivo.

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.5.1. 14<sup>a</sup>(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (ant.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017**  
**267<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(523) STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica**  
**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice **ANITORI** (*AP-CpE-NCD*) illustra i disegni di legge in titolo, precisando che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Il disegno di legge n. 523, da parte sua, reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l'istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell'etichetta l'origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Conseguentemente, dà conto di un conferente schema di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento al comma 3 dell'articolo 1, relativo all'agricoltura biodinamica, suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che "è



consentito l'uso di preparati biodinamici" nell'ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferirsi a un "metodo" di agricoltura biodinamica e di equipararlo all'agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento.

In riferimento all'istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 25 del predetto regolamento consente l'utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento.

La relatrice, infine, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*), con riferimento alla menzione, di cui alla proposta di parere testé illustrata, dei "preparati biodinamici", tiene a precisare che, nell'ambito dell'agricoltura biodinamica, è più corretto parlare di "sistema" piuttosto che di "preparati".

Seguono brevi interventi del senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*), il quale chiede delucidazioni sulle materie che compongono i prodotti dell'agricoltura biologica, e della senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. 1-MDP*), la quale reputa, in ogni caso, inopportuna l'equiparazione tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica.

Dopo la replica della relatrice [ANITORI](#) (*AP-CpE-NCD*), la quale aggiunge che la legislazione italiana vigente già disciplina esaurientemente molti degli istituti previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

***(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni su testo e parere non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La relatrice [FISSORE](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerando che esso prevede l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge, allegato al resoconto, in cui esortano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti".

Le medesime Commissioni sono invitate a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità".

Al riguardo, la relatrice, esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciogliere.

La stessa relatrice, poi, dà conto di una connessa proposta di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'emendamento 3.10, suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciogliere.

In riferimento all'emendamento 4.4, fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;

In riferimento all'emendamento 4.0.1, ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine "biologico" quale applicato ai prodotti alimentari".

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (*Art. I-MDP*), avuto riguardo al problema dei controlli, si interroga sull'opportunità che essi, oltre ad essere svolti dall'ISPRA e dall'ISS, possono essere più proficuamente esercitati dallo stesso Ministero dell'Ambiente.

Relativamente poi all'emendamento 4.4, si domanda a chi debbano essere attribuite le responsabilità in caso di inosservanza dell'onere di produrre idonea documentazione ai fini della concessione dell'uso dell'apposito marchio.

La relatrice [FISSORE](#) (PD) d'intesa con il [PRESIDENTE](#), conviene di accogliere, nello schema di parere, tale ultima indicazione.

Successivamente, quindi, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione lo schema di parere riformulato dalla relatrice, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, considerando che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Successivamente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), nel congratularsi con il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità in merito alle modalità di controllo attribuite all'uopo alla Banca d'Italia.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) chiede chiarimenti al relatore per quanto concerne le funzioni conferite alla CONSOB, in particolare avuto riguardo alla gestione dei conflitti d'interesse che possono derivare dall'applicazione di tale delicata normativa finanziaria.

Esprime, inoltre, preoccupazione sulle modifiche introdotte al sistema di reperimento dei fondi, in precedenza riservato alle sole *start-up* innovative.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, è dell'avviso che tali ultimi rilievi debbano essere ricondotti all'ampio dibattito che, nel recente passato, è stato esperito sulla ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei controlli sui mercati degli strumenti finanziari.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni preparata dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

### *SUL NEGOZIATO RELATIVO ALLE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA SERVIZI*

La senatrice [EISSORE](#) (PD) comunica che, nella riunione del 29 maggio, il Consiglio competitività ha adottato un orientamento generale sulla proposta di direttiva che stabilisce le norme in materia di notifica per le autorizzazioni nel settore dei servizi.

Ricorda che, sulla proposta, c'era stato un ampio approfondimento svolto dal Senato, sia in questa Commissione che in Commissione Industria.

Il testo approvato ieri contiene alcune significative modifiche rispetto alla versione iniziale. In particolare: l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di notifica sono stati delimitati in senso restrittivo; è stato soppresso il divieto di adozione del progetto di misure per un periodo di tre mesi dalla data della notifica alla Commissione europea; è stata soppressa la disposizione che qualificava l'inosservanza degli obblighi di notifica come "vizio procedurale sostanziale di natura grave".

Le modifiche apportate riprendono i contenuti delle posizioni espresse dagli organi del Senato, dimostrando come l'azione sinergica tra Parlamento e Governo renda la posizione negoziale italiana più forte, massimizzandone l'efficacia nelle sedi della decisione europea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 523 E 2811**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati:

- reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione;
- l'articolo 1 precisa che il provvedimento non incide sul sistema dei controlli sulle produzioni biologiche. Tale sistema è infatti già disciplinato dal decreto legislativo n. 220 del 1995 ed è oggetto di delega per la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, conferita con la legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo);
- l'agricoltura biologica viene definita come attività di interesse nazionale con funzione sociale, in

quanto basata prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere animale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, sul contributo alla riduzione dell'effetto serra mediante i biocarburanti;

- il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il metodo dell'agricoltura biodinamica (derivante dalla filosofia di Rudolf Steiner) è equiparato a quello dell'agricoltura biologica, solo se è applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica;
- l'articolo 2 stabilisce la competenza del Ministero dell'agricoltura, sull'attuazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica, mentre il successivo articolo 15 prevede l'abrogazione dell'analoga norma contenuta nel decreto legislativo n. 220 del 1995;
- l'articolo 3 stabilisce la competenza delle regioni a livello locale in materia di agricoltura biologica;
- l'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, con il compito di delineare indirizzi e le priorità del Piano d'azione previsto dal successivo articolo 5, nonché di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia e di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e degli operatori;
- l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti, in cui sono stabilite le azioni di sostegno all'attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, nonché le azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, e il monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema;
- il Piano è finanziato con il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 6, in coerenza con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01);
- gli articoli da 7 a 9 sono volti a favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici mediante contratti di rete tra le imprese, nonché la ricerca tecnologica e la formazione professionale nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
- l'articolo 10 disciplina l'istituzione e le funzioni dei distretti biologici, destinati a promuovere la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;
- con la medesima finalità, gli articoli da 11 a 14 disciplinano le organizzazioni interprofessionali, le intese di filiera, le organizzazioni di produttori biologici e la vendita di sementi biologiche;

considerato che il disegno di legge n. 523 reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l'istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell'etichetta l'origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati; rilevato che i provvedimenti si pongono in linea con la politica dell'UE volta a favorire la diffusione dell'agricoltura biologica che, secondo i dati del 2015, copre poco più di 11 milioni di ettari, ovvero circa il 6,2 per cento delle terre coltivate in Europa, e vede la Spagna in testa con quasi 2 milioni di ettari, seguita dall'Italia con 1,5 milioni e dalla Germania con un milione di ettari, mentre il numero delle imprese dedicate all'agricoltura biologica risulta essere di gran lunga il maggiore in Italia; esprime, per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al comma 3 dell'articolo 1, relativo all'agricoltura biodinamica, si suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che "è consentito l'uso di preparati biodinamici" nell'ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferirsi a un "metodo" di agricoltura biodinamica e di equipararlo all'agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento;

in riferimento all'istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, si ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno

rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 25 del predetto regolamento consente l'utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento;  
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 E SUGLI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il disegno di legge prevede:

- l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;
- la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell'ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel" e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* "Ecoaudit";
- che l'uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all'articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;
- all'articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;
- all'articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull'imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;
- disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020, esprime, per quanto di competenza:
  1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
    - valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla

Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti";

- valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità";

- si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

- in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;

- in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine "biologico" quale applicato ai prodotti alimentari".

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 E SUGLI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il disegno di legge prevede:

- l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

- la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell'ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel" e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di

ecogestione e *audit* "Ecoaudit";

- che l'uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all'articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;
- all'articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;
- all'articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull'imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;
- disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020, esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti";
- valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità";
- si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;
- in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non



esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l'opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;

- in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine "biologico" quale applicato ai prodotti alimentari".

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033;

considerato, inoltre, che la predetta legge di delegazione europea 2014 prevede all'articolo 9, specifici principi e criteri direttivi di delega finalizzati a semplificare e ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché a garantire efficienza ed efficacia all'azione di vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari, in coordinamento con le disposizioni della legislazione dell'Unione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo prevede le seguenti disposizioni principali:

- l'articolo 1 interviene sul Testo unico di intermediazione finanziaria (TUF - decreto legislativo n. 58 del 1998), modificando le definizioni di cui all'articolo 1, secondo quanto prescritto dalla direttiva MiFID II e dal regolamento MiFIR. Inoltre viene modificata la disciplina dell'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*), allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario, mediante l'abrogazione degli articoli 4-*octies* e 4-*novies* e la loro rifusione nei due nuovi articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies*, concernenti rispettivamente il *whistleblowing* interno (segnalazioni interne ai soggetti intermediari) ed esterno (segnalazioni alle autorità di vigilanza);

- all'articolo 2, i commi da 1 a 10 modificano la Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali e si ridefinisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza.

Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all'organizzazione interna e al governo societario, quali i requisiti di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'*audit* interno, la responsabilità dell'alta dirigenza e l'esternalizzazione di funzioni operative importanti, di servizi o di attività.

Dall'altro lato, si affida alla Consob la disciplina della prestazione di servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo ? tra l'altro ? alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, nonché al

trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, e alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela. In tal modo si riorganizzano i poteri di vigilanza informativa, di ispezione e di intervento delle autorità, in analogia ai poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, al fine di proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, e l'esercizio di attività o pratiche finanziarie, ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento dei mercati e la stabilità del sistema finanziario;

- i commi da 11 a 53 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento;

- l'articolo 3, comma 1, reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati, mentre i successivi commi da 2 a 13 del medesimo articolo, modificano diverse disposizioni del TUF introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento dei titoli successivo alla compravendita e al regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

- l'articolo 4 modifica gli articoli 98-*sexies*, 99, 100-*ter* e 114 relativi alla disciplina degli emittenti, in funzione delle modifiche apportate alle Parti I, II e III del TUF. In particolare, viene novellata la disciplina dell'*equity crowdfunding* al fine di estenderlo a tutte le piccole e medie imprese, in attuazione della legge di bilancio 2017, mentre tale raccolta di capitali mediante portali *online*, era in precedenza riservata alle sole *start-up* innovative e PMI innovative. Le modifiche rispondono anche allo scopo di coordinandone la disciplina con le norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

- l'articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II, dal MiFIR e dalle norme di delega;

- l'articolo 6 reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio, anche in relazione alla nuova disciplina MIFID. In particolare, si prevede che gli agenti di cambio, purché iscritti nel ruolo unico nazionale, possano svolgere anche consulenza in materia di servizi di investimento;

- l'articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al TUF, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva MiFID II, recante l'elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari;

- l'articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere, a determinate condizioni, una autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori;

- l'articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari, prevedendo un riferimento specifico al nuovo Allegato I del TUF;

- l'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutata la congruità delle predette disposizioni dello schema di decreto legislativo, ai fini di una corretta attuazione della direttiva MiFID e del regolamento MiFIR, e dei principi e criteri direttivi specifici della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2582  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

---

Trattazione in Assemblea

### **Sedute dell'Aula**

Seduta

[N. 913 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

Attività (esito)

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVII LEGISLATURA -----

**913a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 915 del 12 dicembre 2017  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCd: AP-CpE-NCd; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del presidente GRASSO**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 novembre.

Sul processo verbale

**DIVINA** (LN-Aut). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DIVINA** (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 4 dicembre 2017

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

*F.to Paolo GENTILONI».*

In ricordo di Vincenzo Bettiza

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, noi oggi, qui in Senato, ricordiamo Enzo Bettiza, senatore della VII legislatura, ma sappiamo che nella realtà gli dobbiamo molto di più del fatto di essere stato nostro collega senatore. I suoi anni da senatore, come pure quelli da parlamentare europeo, sono solo due fasi, sia pure molto importanti, della sua formidabile vita e del suo straordinario percorso professionale, culturale e politico. Ha sempre vissuto la sua avventura umana con un personalissimo *mix* di forte impegno civile e di leggerezza dei modi, avendo al centro i mestieri del giornalista e dello scrittore, che sono stati la professione che ha dato alla sua vita quel carattere che gli piaceva, ma che in fondo gli sono serviti anche come una sorta di motore intellettuale per i suoi interessi culturali e politici.

Politicamente, si definiva un «lib-lab», liberale e laburista, e infatti nel Senato italiano è stato senatore per il Partito Liberale, ma poi, nel Parlamento europeo, era passato al Partito Socialista.

È stato un uomo pubblico, non solo nel senso che non ha mai nascosto le sue idee politiche, ma anche per il realismo e l'attualità delle sue analisi geopolitiche, per la tenacia con la quale si è sempre tenuto lontano dalla demagogia e dall'opportunismo, per l'essersi sempre rifiutato di stare dalla parte sia di chi voleva tutto subito, sia dei professionisti del pessimismo disfattista.

Nel salutare con affetto la moglie Laura, i figli e gli amici che stanno seguendo i nostri lavori dalla tribuna, voglio ricordare che ho conosciuto Enzo Bettiza a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Tra noi scattò subito una forte simpatia che presto diventò una solida amicizia, che non si è mai persa

durante tutta la nostra vita e per molti anni ci siamo visti spesso, ma poi abbiamo fatto lavori così diversi e impegnativi che per periodi anche lunghi non ci hanno fatto incontrare e quando, dopo questi intervalli, accadeva di vederci o anche soltanto di sentirci al telefono, come negli ultimi tempi, ci ritrovavamo immediatamente. Potevamo avere opinioni diverse, ma nell'amicizia con Enzo Bettiza c'è stato sempre molto rispetto, ci capivamo al volo, forse per un'affinità naturale che io ho sempre considerato molto preziosa.

Enzo era un conversatore brillante, acuto e rapidissimo nelle battute. Nella conversazione difendeva a spada tratta tutte le sue opinioni e ogni tanto si lasciava andare alla provocazione intellettuale, ma era una persona intellettualmente onesta, che sapeva riconoscere le ragioni dei suoi interlocutori. La sua cortesia e la sua eleganza non dovevano trarre in inganno, perché nelle grandi questioni aveva un carattere forte e non era certo accomodante. Con Enzo Bettiza bisognava stare attenti: se sbagliavi un giudizio o perdevi il filo del discorso, ti infilzava senza pietà.

Ho sempre pensato che in Bettiza e nella sua dimensione pubblica convivessero due caratteri che solitamente si escludono naturalmente: da un lato mi è sempre sembrato molto realista, capace di leggere i fatti italiani e internazionali per quello che erano, evitando castelli in aria e fantasie pericolose, ma contemporaneamente era evidente la sua tensione a voler cambiare la realtà, a volerla correggere nei suoi punti più neri. Insomma, era un uomo completo e, come tale, insieme pragmatico e sognatore.

Era nato a Spalato, in una ricca famiglia di industriali dalmati, che alla fine della Seconda guerra mondiale il regime titoista espropriò di tutto quel che possedeva e dal quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Finì in un campo profughi in Puglia, dal quale presto scappò, e per sopravvivere a vent'anni fece il contrabbandiere, il venditore di libri a rate, il giocatore di poker, il venditore di sigarette sui treni. La sua storia è stata segnata da quel tempo e da quei fatti.

Aveva conosciuto sulla sua pelle il socialismo reale, sia pure quello, anch'esso spietato, di un Paese come la Jugoslavia che allora veniva considerato non allineato. Le terribili esperienze giovanili nella Dalmazia jugoslava e la sua cultura politica gli facevano considerare il comunismo «il peggiore dei mali politici», come disse in una celebre intervista. D'altra parte, nel mondo del giornalismo e della politica italiani Enzo Bettiza e il suo carissimo amico Frane Barbieri erano considerati i più grandi esperti del comunismo internazionale.

Nel 1980, nel giorno dei funerali di Tito, sono andato a cena con Bettiza e Barbieri al celebre Circolo degli scrittori di Belgrado, che allora era il punto di ritrovo degli intellettuali jugoslavi e dove la cucina era ottima (erano entrambi grandi buongustai). Bettiza ci fece un grande affresco di come di lì a poco la morte di Tito avrebbe prodotto forti traumi nella Federazione jugoslava sino, in breve tempo, a determinarne la completa disgregazione. Disse: «Vedrete. Scorrerà molto sangue perché incominceranno a combattere tra di loro e non cesseranno di farlo sino a che, con le buone o con le cattive, non si sarà formato un nuovo equilibrio». Le sue furono parole profetiche. La guerra e le stragi del dopo Tito arrivarono puntuali una decina di anni dopo.

Di se stesso, Bettiza diceva di essere uno scrittore dalmata di lingua italiana ed anche d'essere uno scrittore prestato al giornalismo. C'era molto di vero in tutte e due le definizioni. L'origine dalmata era evidente, bastava ascoltarlo parlare con la caratteristica cadenza con la quale si esprimeva in un italiano linguisticamente perfetto. Per lui le parole erano molto importanti. Diceva di sé: «Vengo da un mondo che non c'è più ed è con le parole che ho difeso la mia identità».

Che sia stato un grande scrittore lo dimostra la sua vena narrativa, vivacissima e brillante, che lo ha portato ad affermarsi anche in importanti premi letterari. Ma l'incisività e la chiarezza dei suoi affreschi antropologici o storici, la sua rievocazione caustica di fasi importanti della sua professione mi hanno fatto sempre pensare che gran parte dei suoi libri non sarebbero mai nati o, almeno, non sarebbero mai stati scritti con quella acutezza e vivacità di ritmo che li ha resi famosi, se Bettiza non fosse stato quel grandissimo maestro di giornalismo che è stato. Aveva il dono straordinario della bella costruzione del periodo e della felice scelta delle parole, il ritmo e la chiarezza del ragionamento. Ma aveva anche il colpo d'ala dell'intuizione improvvisa con la quale sapeva come impreziosire i suoi



articoli e i suoi libri.

Bettiza ha scritto pagine molto importanti nella storia del giornalismo italiano. Ma non credo che, giornalmisticamente parlando, sia mai appartenuto alla disciplina intellettuale o politica di qualche scuola: né a quella de «La Stampa» di Giulio De Benedetti, né a quella del «Corriere della Sera» di Piero Ottone, e nemmeno a quella de «Il Giornale» di Indro Montanelli. Con tutti e tre lui ha lavorato molto a lungo, ma ha sempre giocato in proprio; da solo ha imparato il mestiere, da solo ha maturato le sue convinzioni e da solo ha combattuto e, molto spesso vinto, le battaglie della professione.

Oggi, nel salutare un vecchio e caro amico, voglio dire che Enzo Bettiza è stato sempre fedele a se stesso e questo non è poco nel tempo dei camaleonti. (*Applausi*).

**CARRARO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CARRARO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io penso che il collega Zanda abbia dettagliatamente illustrato la figura di Bettiza, sia come intellettuale, che come scrittore e come giornalista. Vorrei sottolineare che determinate prese di posizione e polemiche che Bettiza ha sostenuto, essendo ormai passato molto tempo dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, e dalla sconfitta storica del comunismo, appaiono in questo momento quasi incomprensibili, ma chi ha vissuto quegli anni sa che quelle polemiche erano frutto di fede, di credenze, di sentimenti e di ideologie che corrispondevano al proprio sentire.

Bettiza è sempre stato coerente, ha sempre "giocato in proprio", ha sempre espresso se stesso e nei confronti di chi aveva le sue idee non accettava sfumature: era preciso, era puntuale e ha polemizzato anche con chi era suo amico, se pensava che su un determinato argomento i punti di vista fossero diversi. Lo ha sempre fatto con garbo, con grande cultura ed eleganza: eleganza personale e nel modo di comportarsi, di scrivere e di essere.

A nome dei senatori di Forza Italia porgo un affettuoso saluto alla moglie Laura e ai figli. Vorrei ricordare che persone come Enzo Bettiza hanno illustrato il Paese e le istituzioni delle quali sono state parte, Senato e Parlamento europeo, e penso quindi che leggere i suoi scritti sarebbe utile ai giovani, perché avere coscienza dalla storia e di quanto è avvenuto è la premessa indispensabile per cercare di evitare errori nel futuro. (*Applausi*).

**BIGNAMI** (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIGNAMI** (*Misto-MovX*). Signor Presidente, nel luglio scorso entrava nella storia un giornalista, Enzo Bettiza, il cui percorso di vita fu segnato dalle vicende dell'esilio, segnato dalla migrazione, dalla fuga, dalla politica, dall'impegno professionale e infine dal successo.

Bettiza segnò la propria vita nella coerenza e nell'impegno per la propria libertà e la propria dignità di uomo, di lavoratore e di intellettuale, come fecero tanti migranti, esuli di quelle terre che poi diventarono Europa, la casa comune, libera e liberata dai mali nefasti dei totalitarismi. Europa che dobbiamo far crescere ancora, per non precipitare nel passato.

Nato nel 1927, così come mio suocero che voglio qui ricordare, Antonio, anch'egli esule e suo coscritto, furono figli della stessa storia, volenti e nolenti. Ci raccontarono tante cose di quei momenti, drammatici e crudeli, ma anche romantici e popolari, di terre attraversate da millenni di grande storia.

Furono, insieme a tanti altri, uomini di più Patrie, «due» come diceva di sé Antonio, ma forse molte, come si può pensare per Enzo: per cui almeno tre o forse nessuna per tutti, anche per noi.

Uno dalmato e l'altro del Quarnero, ma sempre affacciati allo stesso bellissimo mare che accarezza e ferisce, che si riempie di lacrime quando è varcato a forza o quando è lasciato alle spalle. Mar Adriatico, che è parte del Mar Mediterraneo, oggi cupo e infausto. E lacrime che sgorgano ancor di più quando questo mare accarezza la terra dei nostri amori, dei nostri cari e dei nostri defunti, abbandonati per disegni nefasti e incontrollati. Un mare che non ha confini, dentro la propria anima, che non ha nazioni.

Due vite profondamente differenti, ma con un grande valore in comune: l'amore per la propria terra e la propria gente, senza sconti e senza nazionalismi. Senza alcuna fiducia negli estremismi. Perché l'esilio, coatto o meno, non è mai solo fisico; è esilio da se stessi e spesso trascende in una coscienza superiore, in uno sguardo dal di fuori, che, talvolta, assurdamente, rende migliori. E se il mare non ha confini, a maggior ragione non né ha l'anima.

Grazie Enzo, grazie Antonio, grazie a tutti i più di 350.000 uomini che singolarmente, con la propria dignità, lottarono tutta la vita per ricercare se stessi e per mantenere la propria identità. (*Applausi*).

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo ricordare Enzo Bettiza, venuto a mancare all'età di novant'anni lo scorso mese di luglio, soprattutto per il ruolo fondamentale che ha avuto nella storia del giornalismo italiano.

Nel 1974 fu, insieme con Montanelli, uno dei critici più severi della deriva sinistrorsa che stava prendendo il «Corriere della Sera» (dove era un inviato di punta dopo una brillante carriera di corrispondente da Vienna e da Mosca), al punto di accusare l'allora direttore Piero Ottone di avere «corrotto l'anima del giornale» e volerne fare un quotidiano d'assalto, tipo «Lotta Continua» e «Il Manifesto» e di usare nei confronti dell'editrice Giulia Maria Crespi espressioni quasi irripetibili.

Perciò, quando Montanelli decise di abbandonare il quotidiano di via Solferino per fondare «Il Giornale nuovo», non solo lo seguì con entusiasmo, non solo assunse fin dall'inizio il ruolo di condirettore vicario, ma fu il più attivo reclutatore di giornalisti del «Corriere della Sera», soprattutto quelli residenti all'estero, che condividevano la sua visione, ma erano indecisi sul da farsi. Ebbe successo con alcuni, non riuscì con altri, che non ebbero il coraggio di fare il gran passo. Ma il suo successo maggiore fu di far entrare nell'orbita del nascento quotidiano i maggiori intellettuali francesi di tendenza liberale e anticomunista, come Revel, Aron e numerosi altri. Un altro suo acquisto importante fu Frane Barbieri, un intellettuale jugoslavo epurato da Tito. Insomma, contribuì in maniera decisiva a dare alla nuova creatura un respiro internazionale, inserendola subito a pieno titolo nella famiglia dei grandi quotidiani moderati d'Europa.

Per Bettiza, che pure era passato da giovane per il PCI, l'anticomunismo era, più che un impegno professionale, quasi una religione. Forte anche dell'esperienza fatta in Unione Sovietica, riteneva il comunismo, in tutte le sue forme, il male assoluto, che andava combattuto con ogni mezzo; e quasi ogni suo editoriale rispecchiava questi sentimenti.

All'inizio, quando la sede de «Il Giornale nuovo» era ancora in piazza Cavour e lo spazio era scarso, condivideva la stessa stanza con Montanelli: tra loro c'era una profonda stima reciproca, ma sul piano umano i rapporti erano non sempre facili, anche per il differente approccio alla vita. Lo chiamavamo "Bettiza il barone", non solo per il portamento naturalmente aristocratico, ma anche per un certo distacco dalla realtà di un quotidiano alle prime armi, dove mancavano i mezzi del «Corriere della Sera» e abbondavano i disagi. Molti attribuivano questa grandiosità alle sue origini: nato a Spalato, allora jugoslava, da una vecchia famiglia di imprenditori, costretto all'esilio dall'avvento di Tito, era rimasto un po' un diverso, una figura sotto certi aspetti anomala nel panorama del giornalismo italiano.

L'impegno a pieno titolo di Enzo Bettiza al Giornale durò fino al 1976 quando, insieme con Cesare Zappulli, fu eletto senatore per il Partito Liberale, e poi deputato europeo dal 1979 al 1989. Continuava naturalmente a scrivere, ma i suoi impegni politici erano spesso assorbenti e non poteva più occuparsi della carta stampata come in precedenza. Intanto, stava maturando un dissenso di fondo con Montanelli, che ha infine portato nel 1983 alla rottura e alla conseguente fuoruscita di Bettiza da «Il Giornale». Prima a Roma e poi a Strasburgo, egli aveva infatti maturato la convinzione che l'anticomunismo di stampo liberalconservatore dovesse evolversi, all'interno del quotidiano e non solo, verso posizioni cosiddette «lib-lab», cioè più aperte verso il nuovo socialismo di Bettino Craxi, di cui era diventato grande amico e che considerava l'unico uomo politico in grado di sconfiggere il Partito Comunista.

Bettiza assunse in seguito la direzione de «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» e poi finì la sua carriera, oltre che scrivendo alcuni bellissimi libri, come editorialista de «La Stampa», dove mezzo secolo prima aveva iniziato. (*Applausi*).

**BARANI** (*ALA*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI** (*ALA*). Signor Presidente, quella che stiamo commemorando in quest'Aula è una delle più grandi menti del Novecento e il sottoscritto lo fa con un garofano all'occhiello, simbolo dell'ultima fase politica del senatore Bettiza.

Grande mente del Novecento, poliglotta, colto, ha vissuto una vita fortunatamente lunga e ovviamente ciò ha dato modo alla famiglia, alla moglie e ai figli di poterlo avere con loro per parecchio tempo, anche se talvolta questa sua lunga vita è stata travagliata, non solo politicamente, ma anche nei primi anni della sua vita. Bettiza era solito dire che era stato segnato da iniziali influssi serbi nell'infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell'adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi, più tardi, innesti germanici e russi. Diceva: «Ho lasciato concrescere, poco per volta, in me, multiformi radici culturali europee, non ho mai dato molto spazio alla crescita di una specifica radice nazionale».

Di un'intelligenza rara oltre che una penna brillante, espresse una critica spietata verso il comunismo dell'Est, negli anni in cui per i più era difficile essere oggettivi, visto che il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva fatale per molti italiani. Questo lo rese bersaglio di molte critiche, salvo che poi la storia, con la S maiuscola, gli diede ovviamente ragione.

Conservatore all'inizio, Bettiza aveva idee politiche liberali, e tra il 1976 e il 1979 fu senatore del Partito Liberale, che poi rappresentò anche al Parlamento europeo tra il 1979 e il 1989, passando quindi al Partito Socialista Italiano negli ultimi anni. È stato inviato estero de «La Stampa» e del «Corriere della Sera», ma anche tra i fondatori de «Il Giornale»; grande amico di Indro Montanelli, è stato editorialista de «La Stampa» fino ai suoi ultimi anni di vita.

Lo divide da Montanelli il giudizio su Bettino Craxi, il suo ultimo grande amore politico, dal quale Enzo fu politicamente attratto, mentre Indro lo detestava. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito Liberale e in seguito in quello Socialista, sempre con un tono alto e aristocratico, teorizzando il cosiddetto lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista, che coniugava il famoso *slogan* craxiano dei meriti e dei bisogni, quindi il meglio del pensiero liberale di sinistra con lo spirito migliore del socialismo, appunto il cosiddetto lib-lab o lo *slogan* «meriti e bisogni».

Scrisse «Esilio», che Mondadori pubblicò nel 1996; in quell'opera racconta di aver subito sulla sua pelle, per le sue vicende famigliari, una deportazione titina che gli ha lasciato il segno, infatti è nato a Spalato. Quest'opera «Esilio» che ha scritto lo ha accomunato con «Ecco l'Italia che piange» di Bettino Craxi, quando, in esilio, ha dovuto fare questa grande opera in segno di protesta verso quel *golpe* mediatico giudiziario che lo ha coinvolto. Questo cordone ombelicale li unisce e ha segnato la loro vita.

Il nostro Gruppo si associa all'espressione della vicinanza alla famiglia, ai figli, alla moglie e chi vi parla, indegnamente, come socialista, lo sta rappresentando in quest'Aula.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE**. Rivolgo il saluto dell'Assemblea intera agli studenti e ai docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Dante Alighieri» di Cerignola, in provincia di Foggia, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

In ricordo di Vincenzo Bettiza

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, Enzo Bettiza, mancato lo scorso luglio a Roma all'età di novant'anni, era figlio di una famiglia appartenente alla minoranza italiana dell'alta borghesia di Spalato. Da giovane Bettiza aderì brevemente al Partito Comunista Italiano, da cui si distaccò per aderire a posizioni liberali.

Vogliamo qui ricordarlo soprattutto nella figura di giornalista. Tra il 1957 e il 1964 fu corrispondente per il quotidiano «La Stampa», prima da Vienna e poi da Mosca. Poi passò al «Corriere della Sera» per il quale lavorò, sempre come corrispondente dall'estero, per dieci anni. Bettiza è stato anche direttore de «Il Resto del Carlino» e de «La Nazione» e autore di numerosi libri. La sua attività s'è incentrata soprattutto sullo studio dei Paesi mitteleuropei. Con Indro Montanelli fondò «Il Giornale», testata cui è stato dal 1974 al 1983 come condirettore vicario.

È stato senatore della Repubblica dal 1976 al 1979 tra le fila del Partito Liberale Italiano. Dal 1979 al 1989, per dieci anni, ha rappresentato il partito al Parlamento europeo, per poi passare al Partito Socialista Italiano. In questo ultimo periodo era editorialista de «La Stampa».

Tra le sue opere letterarie si ricordano «Esilio» (che vince il premio Campiello nel 1996), memoria dell'infanzia e adolescenza nella natia Dalmazia mitteleuropea dagli anni Venti fino alla Seconda guerra mondiale, e il romanzo «I fantasmi di Mosca», del 1993, riflessione sul totalitarismo negli anni delle purghe staliniane. Fu un conservatore di ispirazione liberale. Bettiza fu tra i migliori commentatori delle vicende della Mitteleuropa e del blocco orientale, raccontando in maniera superba la caduta del comunismo, che aveva criticato duramente per tutta la vita, all'inizio degli anni Novanta.

Come Montanelli, lasciò il «Corriere della Sera», in polemica con la svolta a sinistra voluta dall'allora direttore Piero Ottone. E sempre con Montanelli fondò «Il Giornale» l'anno successivo. Li divise il giudizio su Bettino Craxi, dal quale Enzo fu politicamente attratto e invece Indro non amava di certo. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito liberale prima e in quello socialista poi, teorizzando il lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista. Al Gruppo della Lega Nord piace ricordarlo perché fu politicamente affascinato da Umberto Bossi e dalla Lega, a cui riconosceva una connotazione asburgica, quasi da impero austro-ungarico. Ed in una competizione elettorale dichiarò di averla votata.

La sua critica spietata al comunismo dell'Est, negli anni in cui il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva, lo rese bersaglio di molte critiche, salvo il fatto che poi la storia, come capita spesso, gli diede ragione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[COMPAGNA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, in una trasmissione televisiva parecchi anni fa un giornalista chiese a Enzo Bettiza, a proposito di uno dei suoi libri, di questa nostalgia della civiltà dalmata che emanava dalle sue pagine: lei è slavo? Bettiza, con il graffiante fastidio della sua aristocrazia e, talora, del suo aristocraticismo gli rispose: guardi, non sono uomo di Nazioni, semmai, sono uomo di imperi.

Come uomo d'imperi, gli era rimasta, ed è presente nelle pagine che molti colleghi hanno citato di «Esilio», bellissimo libro di metà degli anni Novanta, una fortissima nostalgia della civiltà irrimediabilmente perduta. Quella civiltà era stata spazzata via dalla Jugoslavia. Francesco Cossiga disse una volta, con il pieno apprezzamento di Enzo Bettiza, che la Jugoslavia era un'invenzione della massoneria francese e italiana, fatta poi propria dal comunismo di Tito. Enzo Bettiza aveva recepito pienamente questo sentimento, che è qualcosa di più profondo di quello che si definisce meccanicamente l'anticomunismo dell'ex comunista. E poi, rispetto all'Italia, Bettiza aveva un'inconfondibile impronta veneta, cattolica, ma allo stesso tempo liberale, che gli veniva da un grande dalmata, Niccolò Tommaseo. Una vena di apertura e tolleranza, quasi da evocare il conte Piovene, uno scrittore italiano più vecchio di Bettiza, ma da egli molto amato.

In Bettiza sono nati romanzi appassionanti, che erano insieme pagine di impegno civile, come è tipico

della tradizione di Tommaseo e del cattolicesimo liberale. Pensate a D'Azeglio, a Nievo e ad Alessandro Manzoni. Era quindi in qualche modo prevedibile che Bettiza aderisse ad un invito che gli rivolse nel 1976 Giovanni Malagodi a Milano per diventare senatore del Partito liberale italiano.

Nel 1979 poi, sempre con i liberali, divenne parlamentare europeo. In Senato era stato collega di Leo Valiani, un italiano di Fiume, quanto Enzo legato alle memorie dell'impero. A Strasburgo gli capitò di diventare amico di Otto d'Asburgo che della nostra vicenda nazionale rispettava, ma non apprezzava, certo, la concezione rigidamente unitaria, possiamo dire mazziniana, della nazione.

L'esperienza di parlamentare europeo fu molto importante per Bettiza; capì come, quanto e perché l'Europa non fosse nazione e, soprattutto, non fosse riconducibile agli schemi e agli schematismi della Rivoluzione francese. L'Europa non poteva esistere al di fuori della concretezza dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, della Germania e della Dalmazia. E quindi Bettiza fu certamente un europeista, ma fu un europeista che non concesse mai nulla alla retorica dell'eurocrazia, o come oggi si direbbe, al napoleonico macronismo di se stessi.

Negli ideali di Bettiza c'erano gli uomini di frontiera, Adenauer, De Gasperi, Schuman, e, del resto, il fatto che non solo come scrittore, ma come saggista, il suo scrittore italiano preferito fosse Guido Piovene dimostra quanto Bettiza sia stato un grande italiano e, proprio per questo, anche un grande europeo.

Nella comunità europea - diceva Piovene - l'Italia può conquistare un posto, come forse non ha mai avuto nel mondo dopo l'unità, però non deve degradarsi nel vitalismo grossolano, nel politicismo affannoso, nella sfiducia intellettuale. Sono vizi intellettuali e politici che Enzo Bettiza non ha mai avuto.

Il suo passaggio comunista era stato molto breve. Penso alla campagna elettorale del 1948 e, anche lì, c'è un suo bellissimo libro. Il libro di Bettiza sulle vicende del comunismo era quello di chi aveva indagato e ragionato sui tanti volti dell'impero del male, però aveva sempre cercato di farlo con la profondità di Ignazio Silone, senza le scorciatoie degli Eugenio Scalfari o degli Indro Montanelli. Da questo punto di vista, se il giornalismo italiano può collocargli qualcuno di simile, penserei a un Alberto Ronchey e, fuori d'Italia, ovviamente, ai già evocati Frane Barbieri e Raymond Aron, tutti collaboratori di giornali italiani attraverso Enzo Bettiza.

Quest'estate - mi pare a fine agosto - un suo vecchio amico, Claudio Magris, ha ricordato con affetto come per lui Bettiza fosse un ex comunista fattosi anticomunista, per evocare le figure degli angeli caduti e, quindi, dei demoni. Credo che le parole di Magris, seppur dettate da affetto e rispetto, non siano del tutto esatte, perché nelle pagine di Bettiza c'è un respiro diverso. Semmai - si pensi a «I fantasmi di Mosca», a «Il libro perduto» e alle stesse pagine de «La distrazione», che consentivano a Magris di evocare i demoni - ci sono i grandi romanzi di un grande scrittore, prima comunista e poi anticomunista, Arthur Koestler, amico del cuore di Leo Valiani, collega di Bettiza. E, allora, non si può con Magris dire che il limite di Bettiza sia stato quello di un anticomunismo che nulla vuole concedere alla celata umanità di tanti comunisti, capaci di morire, ma anche di vivere con grande dignità. Il rilievo di Magris è ingiusto, perché in Bettiza c'è sempre stata una grandissima umanità.

Si pensi al Sessantotto cecoslovacco, da lui descritto, analizzato e sofferto con la stessa profondità con cui Koestler aveva sofferto il Cinquantasei ungherese. L'eresia del Cinquantasei ungherese aveva avuto il suo maggior interprete anche in libri pubblicati in Italia dall'olivettiana Comunità in François Fejtö, quella del Sessantotto cecoslovacco probabilmente in Enzo Bettiza. E, comunque, erano libri in cui gli autori avevano cercato di capire e spiegare per ritrovare se stessi. Di qui, la nostra gratitudine per quello che ha significato nella nostra storia civile e intellettuale un personaggio come Enzo Bettiza. (*Applausi dal Gruppo FL Id-PL, PLI*).

**PRESIDENTE.** Mi unisco ai sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai parenti che hanno seguito i nostri lavori.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,29)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 14 dicembre.

Nella seduta di oggi avrà inizio la discussione del disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento; gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani mattina (orario di inizio della seduta). Le votazioni inizieranno nel pomeriggio.

La giornata di giovedì 7 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dello schema di decreto legislativo concernente la determinazione dei collegi elettorali da parte della Commissione affari costituzionali.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sarà discussa la riforma del Regolamento, che si concluderà entro mercoledì 20 dicembre con le votazioni a maggioranza assoluta.

Il calendario prevede, inoltre, i seguenti provvedimenti, già approvati dalla Camera dei deputati: testimoni di giustizia; orfani di crimini domestici; prevenzione estremismo violento jihadista; cittadinanza e professioni sanitarie.

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 12, si terranno le votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Nella stessa giornata di mercoledì 13, alle ore 16,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le comunicazioni sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La seduta di oggi si concluderà alle ore 19,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare. Le rimanenti sedute previste dal calendario saranno uniche e si concluderanno alle ore 22, con possibilità della Presidenza di disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

- Documento II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato
- Disegno di legge n. 2740 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2883 - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1324-B - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

### Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 dicembre 2017:

Martedì	5	dicembre	pom.	h. 16,30-19,30	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9-22	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledì 6 dicembre.

Martedì	12	dicembre	ant.	h. 11-22	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	13	"	"	h. 9,30-22	- Doc. II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato ( <i>Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i> ) - Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	14	"	"	h. 9,30-22	- Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria ( <i>Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i> ) ( <b>Mercoledì, ore 12</b> ) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 ( <b>Mercoledì, ore 16.30</b> )

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2740 (Protezione testimoni di giustizia), n. 2719 e connessi (Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici) e n. 2883 (Prevenzione estremismo violento jihadista) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1324-B (Professioni sanitarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non abbiamo mai nascosto in tutti questi mesi, né alle riunioni dei Capigruppo né certamente in Aula, le nostre priorità con l'approssimarsi della fine della legislatura.

Presidente, per questo motivo chiediamo di evitarci alcune ipocrisie che in questi ultimi giorni sono venute fuori. In particolare, chiediamo espressamente di inserire la discussione del disegno di legge sullo *ius soli* dopo l'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento perché questa è per noi una priorità. È un provvedimento già incardinato che stanno aspettando più 800.000 ragazzi e ragazze che sono italiani a tutti gli effetti. Presidente, chiediamo che il provvedimento venga trattato subito dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento perché abbiamo la necessità in questa fine di legislatura di portare a casa leggi di civiltà, che altrimenti

rischiano di non vedere più la luce. Per questo pensiamo che sia necessario fare uno sforzo in questo senso. Siete tutti distratti, ma faccio un appello a tutti coloro che hanno aderito allo sciopero della fame in tutti questi giorni per chiedere che finalmente sia approvato lo *ius soli*. Adesso si voterà la nostra proposta e, quindi, vi chiedo di poter dare il vostro voto per poter inserire il provvedimento assolutamente urgente e importante nel calendario, immediatamente dopo la conclusione dell'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Quando parlavo di ipocrisia, alludevo al fatto che il Presidente ha letto che c'è nel calendario, ma è praticamente all'ultimo posto. Ciò significa evidentemente che non si ha nessuna intenzione di farlo approvare. Realisticamente sarà così. Per questo motivo si sono illusi tanti ragazzi. Oggi ci stanno guardando coltivando una speranza. Diamogli finalmente, per la prima volta, in questa discussione sul calendario un segnale per poter inserire subito dopo il testamento biologico lo *ius soli*. Sarebbe davvero un modo per poter rispettare gli impegni che tanti si sono assunti. È un fatto morale, etico, oltre che un impegno parlamentare che in molti ci eravamo assunti. (*Applausi dai Gruppi Misto e Art. I-MDP*).

**ENDRIZZI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S)**. Signor Presidente, a me non risulta quanto da lei letto e cioè che, dopo i primi due punti inseriti all'ordine del giorno, sia stato approvato in Conferenza dei Capigruppo alcun altro provvedimento. Ci sono state proposte di inserire in coda diverse materie, ma nessuna di esse - e l'ho anche chiesto espressamente, per avere conferma - ha conseguito la maggioranza per essere ritenuta approvata.

Quindi, per quanto posso testimoniare di quell'incontro, abbiamo avuto la conferma che, contro il parere del Movimento 5 Stelle, giovedì non si lavorerà in Assemblea, perché i partiti sono interessati alla cucitura sartoriale dei collegi elettorali, poi l'8 dicembre è festa, il 9 è sabato e il 10 è domenica. Vuoi lavorare il lunedì, dopo un lungo ponte di libagioni? Non sia mai! Allora avremo a disposizione il 12 dicembre, ma il 13 già si terranno le votazioni per l'elezione dei giudici e poi il presidente Gentiloni verrà a rendere le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Rimarrà il 14 dicembre e poi? Poi finisce lì, perché il 19 dicembre, anche questo contro il parere del Movimento 5 Stelle, si dovrà inserire l'esame della riforma del Regolamento del Senato, con voto a data certa previsto per il 20 dicembre, senza alcuna garanzia di concludere i lavori su un provvedimento richiesto da milioni di italiani. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, chiede di dare dignità alle persone giunte al termine della loro vita: lo chiedono i vostri elettori e anche gli elettori di centrodestra, malgrado si voglia coprire questa realtà. È una richiesta assolutamente trasversale, perché non ha ideologia. Se vogliamo, oltre a tutte queste persone, lo chiede anche il Pontefice, che si è espresso in maniera molto chiara sulla necessità di far terminare la pratica dell'accanimento terapeutico in questo Paese. Siamo agli ultimi posti per ciò che concerne le garanzie alle persone che si trovano in questa condizione.

Ci troviamo nella situazione in cui dovremmo garantire di non compiere un peccato di omissione - sul piano morale, ma anche sul piano politico - mettendo a repentaglio l'approvazione di questa normativa. Dunque, la proposta del Movimento 5 Stelle è che giovedì 7 dicembre si lavori, perché anche se è *Sant'Ambroeus* - mi scusino i cittadini se lo pronuncio male - tanti milanesi quel giorno lavorano e anche quelli che in maniera sacrosanta fanno festa, si aspettano che noi facciamo il nostro dovere, perché qui non siamo a Milano. Si aspettano anche che, forse, prima del Regolamento del Senato, si inserisca in calendario un'altra misura, annunciata dal Partito Democratico e dal suo segretario, che in giro con il treno proponeva di abolire la vergogna dei vitalizi.

La proposta di legge in materia porta il nome di un deputato del PD: Richetti. Alla Camera dei deputati c'è stata una votazione pressoché unanime, ma oggi ci tiriamo indietro di fronte a qualcosa che è stato promesso ai cittadini e che rischia di essere scippato. Lo ribadisco: che si lavori il 7 e l'11 dicembre e, dopo la conclusione del provvedimento sul biotestamento, si inserisca l'esame del disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).



**GUERRA** (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GUERRA** (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, come Gruppo Articolo 1-MDP accogliamo con soddisfazione il fatto che si sia deciso di calendarizzare, come primo provvedimento, il disegno di legge sul testamento biologico, perché riteniamo si tratti assolutamente di un provvedimento dovuto, troppo a lungo atteso e che risponde alla sofferenza di persone e di famiglie: è quindi importantissimo che ci sia l'impegno a sottoporlo al vaglio dell'Assemblea e - mi auguro - ad una celere approvazione senza modifiche rispetto al testo della Camera dei deputati.

Allo stesso tempo, siamo rimasti molto delusi dal fatto che un provvedimento importante sia stato utilizzato come merce di scambio per rimandarne un altro, quello del diritto di cittadinanza, altrettanto rilevante e rispetto al quale si erano create giuste e meritate aspettative, prendendo impegni pubblici nei confronti di 800.000 ragazzi e delle loro famiglie. Credo sia veramente una violenza quella che si sta operando nei confronti delle attese di queste persone. Avere calendarizzato quello che chiamiamo impropriamente *ius soli*, il diritto di cittadinanza, come ultimo punto suona come una beffa e, se si conferma questo calendario, significa che non avremo nessuna possibilità di portarlo alla discussione di quest'Assemblea.

Ricordo che, tra tutti i provvedimenti elencati, quello è l'unico che era stato incardinato, avendo già iniziato il suo *iter* in questa Assemblea. Quindi, non c'è una ragione, se non una ragione politica, per averlo spostato; una ragione politica che - devo dirlo - investe la maggioranza. È un problema davvero molto serio quando si viene meno agli impegni presi in questo modo.

Per questo ci associamo alla richiesta, già avanzata dalla capogruppo di Sinistra Italiana, Loredana De Petris, di riportare lo *ius soli* alla discussione di quest'Assemblea subito dopo il testamento biologico.

Approvare quel disegno di legge è fondamentale, anche per evitare che si continui nel Paese a confondere tematiche che niente hanno in comune: da una parte, il tema giustissimo, serissimo - del quale dobbiamo occuparci con molta più continuità di quanto stiamo facendo - dei profughi che arrivano nel nostro Paese, a cui dobbiamo dare accoglienza; dall'altra, i 5 milioni di persone straniere, in particolare 3,5 milioni di extracomunitari, che risiedono stabilmente nel nostro Paese da anni: hanno formato qui le loro famiglie, hanno deciso di restare, e i loro figli non hanno altra patria che questa e chiedono con forza che questa patria li riconosca. Credo che questo tema sia troppo importante e interroghi la coscienza di tutti noi, e che sia giusto che questa Assemblea si pronunci, pur nella libertà delle diverse posizioni. (*Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP e Misto-SI-SEL*).

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, rispetto al calendario che lei ha letto vorrei fare soltanto un piccolo passo indietro. Questo non per la mia propensione naturale a cercare di fare la storia, ma noi ci siamo riuniti in Capigruppo soltanto giovedì scorso e avevamo concordato di iniziare a discutere oggi del Regolamento del Senato.

Signor Presidente, su sua sollecitazione, abbiamo tutti convenuto di dare un termine agli emendamenti estremamente ristretto, per consentire oggi di poter iniziare una proficua discussione. Abbiamo presentato gli emendamenti circa ventiquattro ore dopo che la Capigruppo è terminata. Stamattina ci siamo trovati di fronte a una novità.

Comprendo che questa non è stata la sua volontà, e gliene do atto, ma improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un calendario cambiato e alla discussione su un tema, il testamento biologico, che - lei mi consentirà di dire - è incredibilmente sensibile e complicato e pone problemi di ogni tipo.

Questa discussione si dovrebbe svolgere all'interno di uno spazio vincolato perché il Senato ha una sola possibilità: approvare il provvedimento esattamente come è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Qualsiasi altra ipotesi, evidentemente, renderebbe il voto del Senato inutile.

Signor Presidente, lo dico anche ai colleghi, a cominciare dai colleghi del Movimento 5 Stelle: non possiamo fare finta di non sapere che siamo a fine legislatura e abbiamo solo poche settimane di lavoro davanti a noi. Quindi, in questa situazione, le cose si possono fare solo in due modi. Il primo è

di considerare questo come uno spazio a disposizione della collaborazione di tutti, perché quei provvedimenti che sono stati già discussi dalle Commissioni, molti dei quali hanno avuto il parere unanime dei Gruppi dell'emiciclo, siano condotti in porto, privilegiando così la legislatura, il parlamentarismo e le sue regole. C'è poi un altro modo, finalizzato a privilegiare il fatto che stiamo entrando in campagna elettorale e allora, in questo caso, si può anche dire che il testamento biologico lo ha voluto il Papa, perché questo è quanto abbiamo sentito ed è quindi evidente che questo provvedimento sarà piegato a logiche elettoralistiche.

Ora, signor Presidente, credo di dire una cosa di assoluto buonsenso affermando che, se si procede nel primo modo, è possibile chiedere la collaborazione di tutti e utilizzare tutto il tempo a disposizione affinché quanto abbiamo fatto insieme possa arrivare a un risultato. Se invece si procede nel secondo modo, intendendo questo tempo come una precampagna elettorale, è legittimo che le forze della maggioranza lo facciano - lo comprendo, non è la prima volta - ma direi loro anche di farsi ammaestrare dalla storia, perché altre volte i risultati che il Paese ha ottenuto per questo modo di procedere non sono stati, per così dire, i migliori. Vorrei sommessamente ricordare l'esempio della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata negli ultimi giorni di legislatura per fare un pezzo di campagna elettorale brandendo la bandiera del federalismo. Oggi quella riforma è senza padri e senza madri, non si sa chi l'abbia votata e tutti quanti piangono lacrime di cocodrillo. Sarebbe troppo facile prevedere lo stesso quadro per quanto riguarda il testamento biologico. Se però si vuole procedere in questo modo, se si vuole dire che questa legge è voluta da Sua Santità, Papa Francesco, se si vogliono fare forzature di questo tipo, signor Presidente, è impossibile chiedere la collaborazione dell'opposizione. È allora evidente che l'opposizione farà di tutto perché questo spazio di campagna elettorale anticipato sia il più compresso possibile, è nell'ordine delle cose, direi che risponde a delle leggi di natura umana, oltre che di logica politica.

Pertanto, visto che ci avviciniamo alle feste, se si vuole trattare l'opposizione in quest'Aula come capponi, non si può chiedere di anticipare il Natale. Da qui l'invito, signor Presidente, ad invertire la logica: piuttosto che fare una battaglia interna ai ranghi dell'attuale maggioranza allargata alla sinistra, tra *ius soli* e testamento biologico, si applichi un'altra logica che rispetti di più questo Parlamento e la verità delle cose. Pertanto, si mettano innanzitutto all'ordine del giorno i provvedimenti condivisi, già approvati dalle Commissioni, e in questo caso le opposizioni collaboreranno, lavorando anche il venerdì e il lunedì, perché evidentemente avremo fatto qualcosa per il Paese e non qualcosa in virtù di una campagna elettorale che comunque inizierà, ma è inutile cercare di farla iniziare anzitempo.  
(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha una richiesta specifica di modifica del calendario o solo generica?

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, la mia richiesta è di iniziare dal Regolamento e comunque da tutti quei provvedimenti condivisi che lei stesso ha messo nella proposta che ci ha fatto subito dopo lo *ius soli*.

PRESIDENTE. Quindi lei chiede l'inversione dell'ordine.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Esattamente.

\*MARINELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, qui ho sentito tante parole; ho sentito parlare di leggi di civiltà; ho sentito parlare di ipocrisia. La verità è una e una sola ed è la vera grande ipocrisia: si stanno utilizzando argomenti e leggi assolutamente divisive che non servono né al Paese né soprattutto al momento che stiamo vivendo, cioè quello di fine legislatura.

Signor Presidente, per andare brevemente al mio pensiero, a mio avviso bisogna andare a cercare quei provvedimenti già maturi, già elaborati nelle Commissioni di merito e che, a mio avviso, servono al Paese. Ne citerò alcuni. *In primis* vi sono dei provvedimenti presentati dallo stesso Governo: mi riferisco al disegno di legge n. 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate,

per la rimodulazione del modello professionale in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione». Questo è l'esempio di un provvedimento di legge sul quale si può discutere. È un provvedimento assolutamente condiviso che guarda l'interesse del Paese e della Nazione, e che va verso la riorganizzazione utile e moderna delle Forze armate. Tra l'altro, è un provvedimento che reca una serie di misure non solo economiche, ma anche normative, attese da centinaia di migliaia di italiani che svolgono il loro lavoro giorno dopo giorno servendo il Paese.

Voglio citare anche un altro provvedimento, l'Atto Senato 2864, anch'esso un provvedimento presentato dal Governo, che reca «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Anche questo è un provvedimento assolutamente atteso in un Paese che, da questo punto di vista, è caratterizzato da una legislazione vigente antiquata e obsoleta.

Voglio citare un altro provvedimento, che guarda invece alle tematiche ambientali: l'Atto Senato 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e la disciplina del marchio italiano di qualità ecologica». Questo è un provvedimento assolutamente condiviso, che reca l'interesse di tutti i Gruppi parlamentari e che pone il nostro Paese all'avanguardia nei confronti degli altri Paesi europei, perché norme di questo genere esistono soltanto in pochissimi Paesi e in particolare nel Nord America. È un provvedimento di grande civiltà perché mira alla tutela del mare e soprattutto del mar Mediterraneo.

In ultimo, cito l'Atto Senato 2323, che reca «Deleghe al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», già concluso dal 19 ottobre, quindi da allora in stato di relazione. Tale provvedimento è atteso non soltanto da ampi settori dell'imprenditoria, ma soprattutto da migliaia di enti locali che oggi versano in grave stato di difficoltà, perché non riescono a risolvere il problema dell'utilizzo dei fanghi di depurazione. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta utilità per il Paese.

Per concludere, non è nemmeno da sottovalutare la proposta del senatore Quagliariello di ritornare a trattare, così come stabilito, l'argomento del Regolamento del Senato, perché è un argomento principe. Non è un argomento formale, ma sostanziale, perché cercare di efficientare il nostro Regolamento metterà sicuramente in migliori condizioni quest'Assemblea nella prossima legislatura. È argomento di vitale importanza per la democrazia e non può essere contenuto nell'arco di poche ore di discussione, al massimo in una giornata di approfondimento fino alla votazione finale con addirittura il contingentamento dei tempi. È un tema che va assolutamente dibattuto nei tempi e nei modi opportuni. Signor Presidente, queste mie argomentazioni ci riconducono a quello che ho detto in premessa del mio intervento. La vera grande ipocrisia è che qui ci sono parlamentari e forze politiche che vogliono utilizzare, in maniera inappropriata e inopportuna, argomenti importanti e delicati che necessitano di approfondimenti, quali il fine vita, il testamento biologico e la tematica dello *ius soli*, come vessillo per l'imminente campagna elettorale.

Questa non è la maniera seria di portare avanti le questioni, soprattutto di un Paese civile. Allora utilizziamo in maniera utile e appropriata queste ultime settimane di legislatura. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

**BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, normalmente in un finale di legislatura possibilmente ordinato - come piace ricordare a lei - i provvedimenti meno divisivi dovrebbero essere "apparecchiati" per un rapida approvazione; non solo quelli meno divisivi, ma soprattutto quelli il cui *iter* è stato concluso nelle Commissioni competenti e che potrebbero diventare leggi dello Stato.

Signor Presidente, noi abbiamo due richieste da formulare: ovviamente mi sono trovata in minoranza alla Capigruppo sulla tempistica del testamento biologico, delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ma sono qui a chiederle indulgenza nei tempi, perché le disposizioni anticipate di trattamento sono state trattate solo ed esclusivamente dalla Camera dei deputati. È vero che in queste Aule sono arrivati molti provvedimenti simili, ma mai il Senato li ha licenziati. Il testo attuale ci proviene quindi

dalla Camera e dai *rumors* che circolano in quest'Aula ci pare di capire che sarà blindato. Non voglio ora entrare nel merito, ovviamente, ma questo disegno di legge avrebbe assolutamente bisogno di qualche modifica di sostanza per divenire una legge applicabile; non dico una buona legge, ma una legge applicabile. Pertanto, visto che la maggioranza dei Capigruppo le ha richiesto in maniera perentoria di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno partendo da oggi, le chiedo indulgenza sui tempi, affinché tutti noi possiamo con contezza entrare nel merito e fare battaglie non ostruzionistiche, ma serie e profonde, per creare la massima condivisione in quest'Assemblea. La proposta di modifica del calendario che vorrei avanzare è invece nel senso di anteporre il disegno di legge sul riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. Signor Presidente, sono vent'anni che due milioni di professionisti attendono il riordino delle loro professioni. Sono vent'anni che arriviamo quasi alla scadenza e il riordino non viene mai approvato. È una legge assolutamente importante, non soltanto per i professionisti, ma per tutti noi, perché significa combattere l'illegalità e mettere al centro il paziente e la professionalità del professionista all'interno di albi riconosciuti e anche gestibili. Quindi, Presidente, la lettura del Senato è veramente agli sgoccioli in Commissione e il provvedimento è pronto per essere trattato in Aula. Chiedo pertanto - questa è la mia proposta di modifica - che sia anticipato l'esame del disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sarò costretto ad avanzare una proposta provocatoria, analogamente a quella che lei ha rivolto a questa Assemblea: lei ha proposto l'esame di provvedimenti fortemente divisivi che non sono stati adeguatamente processati in seno alle Commissioni competenti, provvedimenti che dividono una Nazione già fragile per i tanti fenomeni di disgregazione che l'hanno progressivamente indebolita. Soprattutto il provvedimento in questione, che arriva all'Aula per il suo secondo esame - come dicevo senza un approfondimento da parte della Commissione di merito dei singoli emendamenti, soprattutto di quelli che presentano il carattere più sostanziale, di cui parlava poco fa la collega Bianconi - dovrebbe essere esaminato in Aula già da domani, come lei vorrebbe con la conseguenza di creare legittimi motivi di divisione in quest'Assemblea perché forti sono i motivi di divisione fuori di qui. Non stiamo parlando di una legge dedicata a contenere l'accanimento terapeutico; questa legge non c'entra nulla con l'accanimento terapeutico, ma è dedicata, piuttosto, all'eutanasia passiva od omissiva, che si produce quando si tolgono cibo e acqua a una persona che potrebbe altrimenti, seppure in condizioni di grave disabilità, vivere a lungo. Questa legge rifiuta di riconoscere il ruolo del medico, cui dovrebbe spettare, in scienza e coscienza, l'ultima parola. Questa legge mette in discussione perfino la condizione dei minori. (*Commenti dal Gruppo PD*).

**CIRINNÀ** (*PD*). Deve parlare sul calendario!

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Parlo e chiedo silenzio! (*Vivaci commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la prego, l'ordine dell'Aula spetta a me. Continui il suo intervento e faccia la proposta di modifica del calendario; nel merito ci entriamo poi.

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Faccio una proposta non a caso altrettanto provocatoria: le chiedo di anteporre all'esame del provvedimento che lei ha proposto per primo quello relativo alla regolazione del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, sul quale più volte il Governo si è impegnato, con dichiarazioni roboanti del segretario del Partito Democratico e del Ministro dei trasporti, il quale, anzi, si è interrogato sulla ragione per cui il Parlamento non avrebbe ancora provveduto. Peccato che io, da relatore, da mesi assisto all'ostruzionismo del Partito Democratico e soprattutto del Governo. È stato consegnato dal relatore al suo correlatore un testo da mesi e un precedente testo da oltre un anno, eppure non ho avuto neanche la dignità di un diniego, di un'opinione espressamente contraria. Capirei bene se quest'Assemblea mi dicesse che questo provvedimento non è maturo perché ritenuto divisivo qui dentro e fuori di qui. Rispetto a uno dei principi fondanti di questa Nazione, che riguarda il diritto alla vita, il valore della vita e il principio della tutela di qualunque vita, in qualunque condizione di

fragilità essa si trovi, di fronte a un tema così divisivo lei invece ci propone di procedere e di andare avanti, probabilmente con strumenti di compressione del libero dibattito parlamentare. Ebbene, fino all'ultimo minuto e all'ultimo secondo troverà in me e in molti colleghi un'opposizione ferma, utilizzando tutti gli strumenti del Regolamento. E lei sarà costretto, se vorrà l'approvazione di questo disegno di legge, ad abusare del suo potere, altrimenti esso non passerà, perché non corrisponde alla maggioranza dei sentimenti di questa Nazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Sacconi, moderi queste forme minacciose di intervento: io dovrei abusare del mio potere? Le faccio innanzitutto presente che non ho proposto io il provvedimento, ma la Conferenza dei Capigruppo, quindi coloro che rappresentano i Gruppi: l'ha proposto la maggioranza, non è una mia proposta.

In secondo luogo, useremo tutti gli strumenti che il Regolamento consente per far sì che venga rispettata la maggioranza e che anche la minoranza possa parlare ed esprimere i suoi motivi di opposizione.

**CENTINAIO (LN-Aut).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CENTINAIO (LN-Aut).** Signor Presidente, io non entrerei nel merito dei contenuti e delle motivazioni di una disposizione anziché dell'altra; chiediamo semplicemente e molto velocemente che venga rispettato l'accordo che era stato fatto la scorsa settimana durante la Conferenza dei Capigruppo, quando - per chi non lo sapesse - si era presa una decisione a larghissima maggioranza; forse era stato fatto a livello informale, ma si era arrivati a un accordo per cui questa settimana si sarebbe trattata la riforma del Regolamento del Senato e la prossima si sarebbe parlato delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). I Gruppi parlamentari, compreso il nostro, si sono organizzati per poter affrontare questo percorso d'Assemblea, ma oggi in Conferenza dei Capigruppo ci siamo trovati in una situazione per cui c'era chi giocava a chi era più intransigente rispetto agli altri. Questo atteggiamento non ci è piaciuto più di tanto, signor Presidente, lo diciamo con estrema chiarezza e sincerità, anche perché quando ci si organizza, quando si lavora e si prendono degli accordi anche tra gentiluomini, secondo noi questi devono essere rispettati. Il fatto che oggi si decida tutto un altro calendario, si stravolga l'accordo della scorsa settimana e si obblighino i Gruppi parlamentari a fare delle rincorse non indifferenti ci lascia molto perplessi. Pertanto la nostra proposta è quella di invertire l'ordine del giorno, iniziando con la riforma organica del Regolamento del Senato, e di trattare le disposizioni anticipate di trattamento la settimana prossima.

L'ulteriore proposta, che presentiamo all'Assemblea dopo averla rappresentata in Conferenza dei Capigruppo, è l'inserimento del provvedimento sull'esclusione del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, un provvedimento che arriva dalla Camera dei deputati dove, su proposta dell'onorevole Molteni, ha riscosso un grandissimo consenso. Ne chiediamo la calendarizzazione oppure che venga trattato in sede deliberante in Commissione. È un provvedimento richiesto sia dagli operatori del settore, ma anche dall'opinione pubblica, vista l'importanza di quello che era stato votato.

Sull'argomento e sulle DAT avremo eventualmente tempo di parlare. Sono contento che non sia passata la sua idea di calendario, che al primo punto doveva contenere lo *ius soli*, che spero l'Assemblea confermi rimarrà all'ultimo posto del calendario dei lavori, in modo da trattarlo il giorno del mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Centinaio, la ringrazio per avermi attribuito questa idea.

Per quanto riguarda l'esame in sede deliberante, se lo richiede la Commissione io sono sempre propenso a dare l'autorizzazione, naturalmente con il parere favorevole del Governo. Pertanto, per il provvedimento cui alludeva sul rito abbreviato, già approvato dalla Camera, se c'è questa richiesta sarà senz'altro accolta.

**ROMANI Paolo (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMANI Paolo (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, vedo che ci stiamo sperimentando da qualche giorno, ma stamattina abbiamo raggiunto l'apice, nel gioco dell'oca sulla fine della legislatura. Io

pensavo che queste caselle, che in sequenza rappresentano il gioco dell'oca e che definiscono il giorno in cui il Parlamento dovrebbe essere sciolto, fossero esclusiva pertinenza della Presidenza della Repubblica, invece vedo che facciamo dei calcoli molto precisi su quando possa finire la nostra legislatura, tanto che questa mattina abbiamo addirittura fatto un percorso a ritroso, per capire cosa fosse possibile approvare nelle due settimane e mezzo che sembrano esserci fino alla conclusione di questa tormentata legislatura.

Dico questo perché l'efficienza lombarda citata dal presidente Endrizzi nel suo intervento (tra l'altro la pronuncia esatta da milanese è *Sant'Ambrös*, con *l'Umlaut*) non sembra appartenere al Movimento 5 Stelle, perché il loro rappresentante, l'avvocato Buccarella, non è stato minimamente efficiente nella discussione di un provvedimento che invece tutti avevamo condiviso, tant'è che è stato votato addirittura all'unanimità in Giunta per il Regolamento; mi riferisco alla modifica del Regolamento del Senato. Mi sembrava che in queste modifiche, con l'apporto di tutti i Gruppi, fossero contenute importantissime proposte che andavano verso il maggior efficientamento dei lavori parlamentari. Non essendo riuscita la riforma costituzionale per una unica Assemblea legislativa, ovviamente si cercava - e tutti insieme abbiamo condiviso questo tentativo - di riuscire a rendere più efficiente l'Assemblea del Senato con una riforma del Regolamento.

Ma il senatore Buccarella non era delegato a decidere. Egli ha preso atto dei 78 emendamenti (mi pare tanti fossero) e su questi si è riservato la possibilità di decidere perché doveva interpellare il proprio Gruppo. Abbiamo capito il giochino, signor Presidente. Ella ha cercato di convincere inutilmente il Movimento 5 Stelle a calendarizzare per oggi alle 16,30 la modifica del Regolamento del Senato. Ovviamente, il Movimento 5 Stelle - l'unico - si è rifiutato di aderire alla sua proposta e, infatti, oggi abbiamo trovato all'ordine del giorno il provvedimento sul cosiddetto fine vita, abbiamo trovato il testamento biologico. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Abbiamo trovato anche l'impossibilità, e questo mi spiace molto, senatore Endrizzi, di interpretare questo provvedimento come un provvedimento che tocca la sensibilità delle coscienze. Esso, infatti, si sta trasformando in un provvedimento ideologico: si sta scollando la vecchia maggioranza (e gli interventi dei rappresentanti di Alternativa Popolare mi sembrano particolarmente significativi) e si sta incollando o collaudando una nuova maggioranza, che va da Articolo 1-MDP - che ha anche un grande nuovo *leader* - fino al Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda l'inserimento di questo provvedimento.

Peccato, perché oggi ho chiesto e con difficoltà ho ottenuto, e ringrazio gli altri Capigruppo di avercelo concesso, la possibilità, per quanto ci riguarda, di approfondire il ragionamento. Noi vogliamo dare un contributo anche su questo provvedimento. Le ricordo che alla Camera abbiamo votato contro; le ricordo che è un provvedimento controverso e che è un provvedimento che riguarda le coscienze e le famiglie, le nostre famiglie, le persone che ci sono più vicine. Quindi, non possiamo liquidare questo provvedimento come fosse una bandiera ideologica di uno schieramento politico. Ci dispiace, quindi, essere arrivati oggi a una discussione affrettata senza i necessari approfondimenti.

Certo, qualcuno dirà che l'abbiamo tanto approfondito in Commissione, che i tanti emendamenti non ci hanno consentito di arrivare con il relatore in Aula; ma tant'è: ci aspettavamo, e non eravamo contrari, che ci si potesse arrivare in un'Aula più pronta e più sensibile a sentire più le coscienze che le bandiere ideologiche.

Io penso che, a questo punto, noi daremo il nostro contributo. Fra un'ora circa il nostro Gruppo si assenterà dall'Aula e mi auguro che non vi saranno interventi particolarmente importanti in quella mezz'ora in cui noi ci riuniremo e l'Aula, invece, continuerà a parlare. Domattina i nostri rappresentanti, in base all'approfondimento che faremo questa sera, sicuramente interverranno in Aula, ciascuno secondo la propria sensibilità.

Io le chiedo solamente una cosa in conclusione di questo intervento, signor Presidente. Visto che sappiamo tutti, a questo punto, quando finirà questa legislatura, mi ricollego qui a quanto diceva il senatore Quagliariello: forse sarebbe stato più opportuno utilizzare meglio questo scorcio di legislatura per approvare quei provvedimenti (e ce ne sono molti) largamente condivisi. Forse un atteggiamento più virtuoso e meno ideologico ci avrebbe consentito di chiudere, di fare i compiti che ci aspettavano e

che avevamo già fatto nelle Commissioni. Purtroppo, invece, oggi siamo costretti a esaminare un provvedimento, lo ribadisco, controverso. Non si possono portare a conclusione dei provvedimenti, e ce ne sono molti, che avrebbero potuto rappresentare quel *plus*: e faccio questo auspicio anche per il Regolamento del Senato. Io mi auguro, signor Presidente, che lei voglia chiudere la sua Presidenza con un atto positivo, che dia un contributo alla prossima legislatura e al prossimo Presidente, per fare in modo che il lavoro in quest'Assemblea sia più efficiente e migliore. Quindi, alla fine - per rispondere alla domanda che lei sempre ci fa «qual è il cambiamento?» - per questo, le chiedo di invertire l'ordine del giorno e di mettere immediatamente all'ordine del giorno la modifica del Regolamento. Domani si riunisce la Giunta per il Regolamento. Quindi, probabilmente, i lavori dell'Assemblea per oggi sono sostanzialmente conclusi. Domani, come dicevo, si terrà la Giunta per il Regolamento e, pertanto, io chiedo di invertire l'ordine del giorno riportandolo a come era all'inizio: prima l'esame della riforma del Regolamento e poi il provvedimento sul testamento biologico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*

**PRESIDENTE.** Senatore Romani, la voglio avvisare del fatto che domani la seduta della Giunta per il Regolamento è stata sconvocata.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Molto male, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su richiesta concorde dei membri della Giunta è stato chiesto un ulteriore tempo per approfondire gli emendamenti che sono stati già presentati. Infatti nello *speech* sul calendario la ripresa dei lavori d'Aula non è più riportata dopo la fine dei lavori della Giunta ma nel pomeriggio.

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, mi associo alle richieste di inversione dell'ordine del giorno presentate da altri colleghi per quanto riguarda il provvedimento che dovremmo cominciare a trattare, su cui non entro nel merito. Lei stamattina, giustamente e legittimamente, ha ricevuto una serie di associazioni, come si può leggere anche su Internet, la cui ragione sociale fa riferimento all'introduzione dell'eutanasia in Italia. Queste associazioni sono tutte schierate in difesa del disegno di legge in questione, che evidentemente soddisfa pienamente le loro esigenze, ma che non riguarda affatto quello di cui avevamo parlato per una legislatura. Si parla di eutanasia, un tema assolutamente divisivo, che avrebbe dovuto essere trattato in maniera diversa. La cosa grave è però non soltanto che viene avanti un disegno di legge che consente l'eutanasia passiva, come dimostreremo e come i medici stanno dicendo in tutte le sedi in cui possono esprimere la loro opinione, ma è che per fare questo provvedimento non verrà approvato - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, usando magari anche il loro linguaggio - il provvedimento sui testimoni di giustizia. Tale provvedimento infatti è a grandissimo rischio e, se dovessi parlare come parlano loro, questa sera la mafia, la 'ndrangheta e la camorra festeggeranno perché esso non tutela i pentiti, ma i testimoni di giustizia, quelli che mettono a rischio la loro vita per scelte di legalità e dal punto di vista economico e della tutela rischiano la vita loro e delle loro famiglie. Questo provvedimento, messo in coda rischia di saltare in questa legislatura. Ce ne sono però altri che suggerisco, che sono stati già oggetto di discussione in Commissione giustizia, sono stati emendati e sui quali si è trovato un punto d'accordo. Mi riferisco al provvedimento sulla tutela dei beni culturali; un problema non solo di tipo artistico. Ricordo che è venuto anche il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a spiegare che le nuove norme permettono di combattere il traffico di opere internazionali che finanziano il terrorismo, affermando che hanno assolutamente bisogno di questo provvedimento per contrastare il terrorismo internazionale. Se dovessi ragionare come i colleghi del Movimento 5 Stelle, dovrei allora dire che questa sera i terroristi brindano perché il Senato non farà in tempo ad approvare questo provvedimento che, per una piccola modifica, dovrà tornare alla Camera. Considerato che non ha trovato accoglienza nemmeno nell'ordine del giorno, appare evidente che tutto il lavoro svolto su quel piano verrà buttato via. Propongo invece di inserirlo.

Vi è poi il provvedimento sul risarcimento del danno non patrimoniale; altro provvedimento su cui c'è l'unanimità in Commissione giustizia, ma che, anche in questo caso, deve tornare alla Camera anche

per un piccolo aggiustamento.

Signori, se allora siamo in campagna elettorale qualcuno risponderà dei regali fatti alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, qualcuno spiegherà perché essendo questi provvedimenti pronti, non sono stati nemmeno messi all'ordine del giorno, per far passare invece quelli divisivi, controversi e scritti male. Tutta l'Italia, giustamente, si è indignata perché in Inghilterra un magistrato ha deciso, contro la volontà dei genitori, che un bimbo dovesse morire; esattamente quello che c'è scritto in questo provvedimento. In caso di contrasto infatti tra la famiglia, il medico e il minore, è il magistrato che decide se una persona deve vivere o no. Così è scritto nel provvedimento. Cose che appassionano, che hanno mobilitato l'opinione pubblica mondiale e che ci troviamo ad inserire surrettiziamente.

Chiedo allora di portare avanti il provvedimento sui testimoni di giustizia per evitare che decada; di portare avanti quello sulla tutela dei beni culturali e del risarcimento non patrimoniale e, se volete, anche quello sul femminicidio o crimine domestico. So che quest'ultimo non riguarda né il femminicidio né il crimine domestico ma con gli emendamenti può essere migliorato e anche quello può dare una risposta a mobilitazioni popolari delle istituzioni. Negli ultimi dieci giorni non si è parlato d'altro che del femminicidio, del bisogno di intervenire e della necessità di trovare fondi. Adesso, con questa scelta della Conferenza dei capigruppo, rischiamo che anche quel provvedimento non vada in porto. Mi sembra veramente che qualcuno stia facendo il rovescio di quello che anche il Presidente del Consiglio ha detto: una legislatura che in cinque, sei, sette o otto giorni al massimo chiuda ordinatamente i suoi lavori, portando a casa il lavoro già elaborato e che trovi il consenso di tutti. Ci mettiamo invece sul piano della divisione. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

**BARANI (ALA).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (ALA).** Signor Presidente, il nostro Gruppo ha grosso modo convenuto sul calendario dei lavori di cui lei ha dato lettura, con due variabili. Su mia richiesta, è stato inserito nel calendario dei lavori il cosiddetto disegno di legge Lorenzin, riguardante le professioni sanitarie, che è stato messo in coda. Ho sentito poco fa la collega Laura Bianconi chiederle di anticipare il provvedimento sullo *ius soli*. Io, anziché farle questa richiesta, le chiedo una data certa per la sua approvazione. Infatti, le ricordo l'*iter* del provvedimento, che è stato qui in Senato e poi è andato alla Camera dei deputati, che ce l'ha rimandato. Questa data potrebbe essere fissata per il 22 o 23 dicembre.

Ovviamente i membri del mio Gruppo hanno libertà di coscienza, ma il sottoscritto voterà convintamente. Alcuni colleghi hanno citato Sua Santità, Papa Bergoglio, il quale è intervenuto su questo argomento, dando una sua interpretazione che non è proprio uguale a quella strumentale che alcuni colleghi hanno voluto intendere e sottendere in quest'Aula. Signor Presidente, io sono a ricordarle che abbiamo un'altra autorità cui io, ovviamente da senatore, mi riconosco maggiormente: mi riferisco al Presidente della Repubblica, il quale ha chiesto a lei e alla Presidente della Camera di procedere all'elezione del giudice mancante della Corte costituzionale. Si tratta di un nostro dovere, anche perché mancano un paio di giudici a quel *plenum* e la Corte costituzionale non ha quindi l'autorevolezza derivante dalla sua completezza. Visto che proprio mercoledì 13, alle ore 12, il Senato procederà ad alcune nomine, come anche farà la Camera nella stessa giornata, le chiedo di valutare la possibilità che il Parlamento si riunisca in seduta comune alle ore 14 per procedere alla nomina del giudice costituzionale, che è mancante da diversi mesi (forse, più di un anno).

Queste sono le considerazioni che ho fatto ad alta voce a nome del mio Gruppo. Desidero terminare ricordando che, con riferimento alla modifica del Regolamento, il nostro Gruppo non ha avuto la possibilità di partecipare alla riunione ristretta, né di essere presente nella Giunta per il Regolamento. Mi sento dire che ci sono dei senatori che vi partecipano, i quali non sono però autorizzati a prendere decisioni, in quanto devono poi sentire il proprio Gruppo. Insomma, ci sono un secondo e terzo livello, mentre a noi manca addirittura il primo. Ciò nonostante, ribadisco che le nostre priorità sono quelle della convocazione in seduta comune del Parlamento, nonché di avere una data certa per l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Lorenzin sugli albi professionali.



**PRESIDENTE.** Senatore Barani, le ricordo che la votazione per l'elezione del giudice costituzionale non si può deliberare in questa sede, perché deve avvenire in Parlamento in seduta comune. Quindi, se non c'è l'accordo, non possiamo assolutamente mettere in votazione oggi la sua richiesta.

**ENDRIZZI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Senatore Endrizzi, lei è già intervenuto, ma, in qualità di Capogruppo, ha facoltà di parlare.

**ENDRIZZI (M5S).** Signor Presidente, intervengo solo per una breve replica.

Mi stupisco del senatore Paolo Romani, in linea di principio, allorquando raccomanda di andare con i piedi di piombo su un disegno di legge che è già stato esaminato e votato alla Camera dei deputati, per poi essere esaminato - anzi, trattenuto e insabbiato per due anni - in Commissione in Senato.

In Commissione in Senato sono stati presentati 2.700 emendamenti: o sono stati presentati a casaccio o forse c'è stato un serio, attento, puntiglioso - e forse eccessivo - esame su questo provvedimento. Mi stupisco che la stessa solerzia non sia stata invece invocata quando si tratta del Regolamento del Senato che, tra le fonti del diritto, è secondo solo alla Costituzione. Ebbene, il Regolamento del Senato prevede come unica fase emendativa quella dell'Aula. La Giunta per il Regolamento ha come compito quello di definire un testo che sia proposto poi all'Assemblea per le modifiche. È l'unico passaggio emendativo e questo lo si è voluto comprimere, senza che il senatore Paolo Romani avesse nulla da eccepire, fissando il termine per gli emendamenti nel giro di ventiquattr'ore e portando il provvedimento in Aula a tappe forzate già oggi, quando la stessa Commissione ha ammesso che serviva un esame più attento. Ciò che lui attribuisce al collega Buccarella - una scarsa produttività - è invece un responsabile atto di attenzione e rispetto nei confronti del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESENTE.** Senatore Endrizzi, abbiamo compreso e ringraziamo.

**ENDRIZZI (M5S).** L'avevo fatto presente nella Capigruppo della scorsa settimana. Avevo chiesto precise garanzie e avevo chiesto perché lo stesso trattamento sugli emendamenti non si potesse riservare a due leggi e la mia richiesta è caduta nel vuoto. Oggi Forza Italia non si può lamentare: è vittima dell'ostruzionismo che ha per prima...

**PRESIDENTE.** Senatore Endrizzi, sono state concesse tutte le possibili modifiche di tempi richieste dal Comitato e quindi la Giunta per il Regolamento ha tutti i tempi per potere ben deliberare i pareri. Sta, infatti, deliberando i pareri. Non delibera al posto dell'Assemblea. Ci sarà una deliberazione in Aula. Quindi delibera i pareri.

**GASPARRI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, parto subito con una proposta e chiedo che venga anteposto agli altri argomenti all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2816 riguardante la legittima difesa.

Ho deciso di fare questa proposta dopo aver ascoltato le dichiarazioni di vari colleghi, anche della Camera, che hanno rilevato la gravità di non porre in discussione, in una fase conclusiva della legislatura, un disegno di legge che la Camera ha approvato da tempo. È un tema particolarmente sentito. Non sono un fautore del cittadino pistolero perché credo sia lo Stato che debba garantire le condizioni di sicurezza per cui una persona nella propria abitazione e nelle proprie pertinenze debba poter vivere in sicurezza. Armarsi e difendersi può esporre a una serie di rischi e reazioni. Tuttavia, non posso biasimare quanti, trovandosi nella condizione di essere vittima di aggressione nel proprio domicilio, reagiscano qualora siano nel regolare e legittimo possesso di un'arma; spesso, però, per la mancata messa in pericolo della propria vita, magari accompagnata dal ferimento che può subire l'agredito o da esiti ancora più drammatici per i propri familiari, vanno incontro a un processo, ad un giudizio e a un'ulteriore sofferenza. Fu introdotta una legislazione innovativa sulla legittima difesa anni fa; si è rivelata però insufficiente, come alcuni casi di cronaca ci hanno dimostrato. Alla Camera il testo approvato suscitò una discussione con qualche aspetto di ilarità sui giornali. Ricordo ai colleghi la famosa discussione sulla notte e il giorno. Per cui, le circostanze esimenti erano collegate a delle

condizioni. È ovvio che se una persona agisce al buio ha meno possibilità di individuare se un bersaglio è un pericolo reale o no, ma questo fatto elementare passò sui giornali come un fatto allegorico, per cui, c'era la legittima difesa di notte e non di giorno. Credo quindi che quel provvedimento non solo vada discusso, ma debba essere modificato con rapidità per rendere la legge sulla legittima difesa utile a garantire quei cittadini che legittimamente difendono la propria vita, quella dei propri familiari, i propri beni o la propria casa e riduca quel margine di incertezza di fronte al quale la magistratura si trova in taluni casi. Quindi abbiamo avuto polemiche e casi eclatanti, che non devo ricordare.

È dunque una legge che dovremmo approvare rapidamente ed ecco perché propongo che la si discuta con immediatezza, anche perché eravamo venuti qui oggi per discutere del Regolamento del Senato. È poi stato modificato il calendario dalla Conferenza dei Capigruppo, con le procedure che il Regolamento ci consente, tant'è che siamo qui a proporre, ai sensi del Regolamento, ulteriori modifiche. Dunque, le procedure queste sono e ognuno se ne avvale, in una direzione o nell'altra. Le aspettative erano altre, ma esse possono essere modificate dalla forza dei fatti. Invoco quindi la forza di un fatto: una legge sulla legittima difesa è attesa e va a anteposta.

Non entro poi nel merito, perché ho visto che, molte volte, per motivare le proprie indicazioni si vanno a denigrare altri provvedimenti. Sono contrario alla legge sul fine vita, perché sono contrario in assoluto a leggi in quell'ambito e, quindi, senza fare crociate pro o contro, ritengo che andrebbe lasciata all'alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici la decisione su come gestire fasi drammatiche dell'esistenza, che comprende - ahimè - anche la fase conclusiva della stessa. Comunque, su questi aspetti entreremo nel merito, se il calendario resterà confermato, come non mi auguro.

Faccio pertanto appello all'Assemblea perché anteponga nel calendario l'esame del disegno di legge sulla legittima difesa, che credo sia molto atteso da tanti cittadini e che ha anche una valenza come segnale di deterrenza. Credo infatti che il 99 per cento dei cittadini non sia armato e voglia stare tranquillo e sereno, né ritengo che questa legge, se approvata, indurrebbe la gente ad armarsi. Anch'io sono d'accordo sul fatto che meno gente è armata e meglio è, però coloro che legalmente possono difendersi con un uso legittimo di un'arma non devono essere poi processati, vilipesi, attaccati e perseguitati. Questo è ciò che alla Camera dei deputati si è cercato di fare con quella proposta di legge e, se ci sono delle imperfezioni, c'è il Senato, che per fortuna è rimasto in vita. Ritengo che questa sia stata una buona scelta, perché ci consente di migliorare e correggere le leggi. Quello è un provvedimento che è stato discusso, è stato approfondito e va perfezionato. L'altro provvedimento che abbiamo messo al primo punto, mi pare che non sia stato nemmeno concluso in Commissione e comunque riguarda questioni - e ho concluso, signor Presidente - che dovrebbero essere lasciate fuori dall'attività legislativa e riservate alle famiglie e ai medici. Questa pretesa di legiferare sull'eutanasia è un grave errore e concludere una legislatura con una legge sull'eutanasia è anche un fatto simbolicamente sbagliato, secondo me. Discutiamo allora della legittima difesa, che è una scelta molto più opportuna e importante: quindi, la modifica che propongo è di anticipare l'esame del disegno di legge che ho citato all'inizio del mio intervento, per iniziare a discuterlo già oggi pomeriggio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea allieva, allievi e docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Emanuele Gianturco», di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Salve ragazzi! (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

**COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, quest'ultima proposta del collega vice presidente Gasparri mi sembra percorribile, ma fino ad un certo punto, perché trovo in essa, sotto il profilo del metodo, gli stessi difetti di quella che lei, signor Presidente, ha formulato all'Assemblea sulla base

della Conferenza dei Capigruppo. Il collega Gasparri propone l'esame del provvedimento sulla legittima difesa, auspicando - come legittimo - una modifica del testo del provvedimento e la riconsegna alla Camera dei deputati del testo modificato.

Signor Presidente, ho però l'impressione, senza anticipare quello che potrà essere il percorso dell'Assemblea, che ci si trovi di fronte ad una difficoltà di percorso analoga e direi ancora più accentuata, perché, se la sua proposta verrà accolta, è difficile pensare che, dal dibattito parlamentare dell'Assemblea, il disegno di legge sul fine vita - chiamiamola così - non subisca modifiche che implicino l'intervento dell'altra Camera.

Ecco perché, rispetto alle proposte e ai semiaccordi delle scorse settimane, mi pare che oggi stiamo introducendo una nota di fortissimo disordine, non sul fine vita ma sul fine legislatura. Forse se ne sono accorti in pochi, ma qualche collega lo ha detto esplicitamente (mi sembra il collega Romani): ci si propone un cambio di maggioranza attraverso l'inserimento nel calendario di provvedimenti negli ultimi giorni di vita della legislatura. Questo francamente è inaccettabile, non per l'opposizione, chiunque essa sia, ma per l'idea di opposizione che è dentro l'idea di Parlamento con gli stessi titoli con i quali è dentro l'idea di maggioranza.

Noi abbiamo subito, compreso il collega Volpi, in una mattina particolarmente vivace, la sua iniziativa prima dell'estate di calendarizzare il cosiddetto *ius soli*. Eravamo a luglio: non se n'è fatto niente a luglio, ad agosto né a settembre né a ottobre. Oggi, prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea, viene la brillante idea di anticipare - spero non con le stesse forzature che portarono il collega Volpi ad un atteggiamento non dirò sguaiato ma perlomeno scomposto - l'esame del disegno di legge sul fine vita. Questo perché nella costituzione materiale del dibattito ci si accorge che, come è loro dritto, i colleghi a cinque stelle sono favorevoli a questo provvedimento mentre non erano favorevoli - dopo la memorabile seduta di luglio con Volpi protagonista - a votare il disegno di legge sullo *ius soli*. Abbiamo anche capito che l'atteggiamento di una parte della maggioranza non è del tutto coordinato con il voto sul calendario. Allora, lei, Presidente, ha tutti gli scarsissimi poteri - questo glielo riconosco - che il Regolamento le attribuisce, però in questo momento ha un ruolo chiamiamolo di ministro della Conferenza dei Capigruppo nel rapporto con l'Assemblea parlamentare. Come può venirle in mente che sia proponibile questo elegante... (*Commenti della senatrice Bottici*).

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta di variazione del calendario, per cortesia. (*Applausi della senatrice Bottici*).

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Se devo fare una proposta...

PRESIDENTE. Questo è il tema degli interventi.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Me la deve fare anche motivare, però.

PRESIDENTE. Mi pare che lo stia facendo; volevo seguire i suoi pensieri.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). La proposta le sembrerà contraddittoria, ma alla fine ribadisco quanto già proposto dal senatore Gasparri, perché se lei ha sentito titolo, come ministro dei rapporti con l'Assemblea della Conferenza dei Capigruppo, di proporre quel tipo di percorso, a mio giudizio scorretto e maleducato nei confronti di quello che tutti ripetiamo sulle prerogative del Capo dello Stato in campagna elettorale e sulla data delle elezioni, allora per gli stessi argomenti, per analogia, avanzo anch'io la proposta di Gasparri e la ringrazio di avermela fatta motivare. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, posto che condivido il calendario, che naturalmente ho votato, non avrei chiesto la parola se prima il senatore Romani, e poco fa il senatore Compagna non avessero espresso un giudizio politico sul momento parlamentare; se, cioè, non avessero affermato che, a parer loro, è in atto un cambio di maggioranza e che la calendarizzazione del provvedimento sul fine vita vuol dire che si sta cambiando la maggioranza.

A parte - chiedo scusa ai due colleghi - la ridicolaggine che qualcuno possa immaginare che a poche

settimane dalla fine della legislatura si possa cambiare la maggioranza, voglio rassicurarli che questa possibilità non solo non c'è, ma non è mai stata esperita. I colleghi dei Gruppi che vogliono votare il provvedimento sul fine vita possono testimoniare che prima della Conferenza dei Capigruppo con nessuno di loro ci sono stati contatti su questo argomento e con nessuno ho concordato quella che sarebbe stata, nella Conferenza dei Capigruppo, la posizione del Gruppo del Partito Democratico su questo argomento, una posizione - devo dire - che io trovo di un'assoluta ragionevolezza.

Vorrei mettere l'Assemblea davanti alla questione nei suoi termini naturali: questo è un provvedimento nei confronti del quale per quasi sei mesi in Commissione è stato esercitato un ostruzionismo assoluto, visibile, chiaro, forse potrei dire anche dichiarato e la Presidente della Commissione, che ne era la relatrice, più volte durante questi mesi è venuta a dichiararsi disponibile a rinunciare all'incarico di relatore per aver constatato l'impossibilità, davanti a questo ostruzionismo ripetuto, di continuare i lavori di Commissione, tant'è vero che si è dimessa dall'incarico di relatore.

Adesso noi chiediamo che il provvedimento venga portato in Assemblea e sapete perché lo chiediamo? Perché la legislatura sta per finire e pensiamo che questo provvedimento debba essere approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Francamente, fatico a non vedere in molti degli interventi sul calendario altre forme, forse da un punto di vista ordinamentale meglio organizzate, ma anch'esse di ostruzionismo, se è vero che stiamo discutendo da un'ora e mezza delle proposte più varie. Tutta questa discussione ha un solo obiettivo: che il disegno di legge sul fine vita non venga approvato. Dico semplicemente - perché qui ci sono molte opinioni e so bene che si tratta di questioni che si intrecciano e di un calendario complicato da confezionare perché i provvedimenti che meriterebbero di essere trattati in Assemblea sono molti ma il tempo a disposizione è minimo - che chi voterà a favore del calendario vorrà dire che vuole che il provvedimento sul fine vita diventi legge e chi non lo voterà vorrà dire esplicitamente che non vuole che diventi legge. Diciamocelo chiaramente e togliamoci da questa ipocrisia sull'affrontare prima questo o quell'altro punto, perché non è così. Noi stiamo parlando di un provvedimento preciso, che noi vogliamo che diventi legge ed è per questo che voteremo il calendario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Poiché ci sono state tante richieste di modifica delle priorità che sono emerse...

**ENDRIZZI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S)**. Signor Presidente, vorrei una precisazione. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Una precisazione su cosa?

**ENDRIZZI (M5S)**. L'unica cosa che non va messa ai voti, perché è già stata messa ai voti ed approvata nella Conferenza dei Capigruppo, è la permanenza al primo posto di questo provvedimento.

**PRESIDENTE**. Senatore Endrizzi, abbiamo esaurito le richieste di modifica del calendario.

Stavo dicendo che sono state prospettate diverse priorità e modifiche riguardo i disegni di legge già inseriti nel calendario, quindi porrò in votazione una richiesta generica di inversione di priorità del calendario, così come deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, dopodiché, se verrà accolta tale richiesta di inversione generica, passeremo alle singole richieste di inversione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad invertire la priorità degli argomenti in esso inseriti.

**Non è approvata.**

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE**. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

**SANTANGELO (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, penso che sarebbe il caso che lei, vista la natura parecchio differente dei disegni di legge di cui è stato chiesto l'inserimento, prima della votazione dicesse quanto meno chi è il proponente, o forse sarebbe opportuno fare delle votazioni separate sui vari punti.

PRESIDENTE. Guardi, abbiamo sempre fatto così.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, è per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Conosciamo già - e sono agli atti - le richieste che ciascun Gruppo ha fatto per l'inserimento di disegni di legge.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lo *ius soli* e i vitalizi non può metterli in un'unica votazione: questo sto cercando di dire.

**PRESIDENTE.** Guardi che lo *ius soli* non è un disegno di legge che viene inserito nel calendario: è già nel calendario. Mi dispiace ma non c'entra questa richiesta. Adesso stiamo votando l'inserimento di disegni di legge che non sono nel calendario. *(Applausi del senatore Russo)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, lo *ius soli* era già in calendario. Noi avevamo proposto non l'inversione, ma di inserirlo dopo...

PRESIDENTE. Ed è un'inversione, quindi, rispetto alla posizione che ha nel calendario. Abbiamo votato la richiesta di inversione delle priorità.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, per quanto ci riguardava, la priorità rimaneva il provvedimento sul testamento biologico. Poi chiedevamo...

PRESIDENTE. Rispetto alle priorità elencate nel calendario, la richiesta era di anticipare lo *ius soli*.

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri)*

**(5) MARINO Ignazio ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) MARINO Ignazio ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento(ore 18,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2801, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri, 5, 13, 87, 177, 443, 485 e 1973.

Ha facoltà di intervenire la presidente della 12a Commissione permanente, senatrice De Biasi, per riferire sui lavori della Commissione.

**DE BIASI (PD).** Signor Presidente, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017... *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Per favore, colleghi, fate un po' di silenzio perché non si riesce a sentire.

**DE BIASI (PD).** Come dicevo, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017 nella seduta n. 444 della Commissione igiene e sanità. Subito dopo la relazione illustrativa, con la quale ha avuto luogo l'incardinamento, la Commissione ha convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2801, già approvato dalla Camera, e di effettuare un ciclo di audizioni informative.

Allo svolgimento delle audizioni informative sono quindi state dedicate 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, per un totale di oltre 50 soggetti auditi.

Terminate le audizioni, i lavori sono proseguiti, in sede plenaria, con la discussione generale (20 interventi), la replica della relatrice, la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti (circa 3.000 le proposte di modifica al testo base; ridotte poi a circa 2.700 per effetto del ritiro di una parte degli emendamenti del Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD).

Giunti alla fase di esame degli emendamenti, è stata avanzata la richiesta, da parte del senatore Gaetti, di fare ricorso alla tecnica antiostuzionistica nota come "canguro", cioè alla messa in votazione della prima parte di un determinato emendamento, comune a una serie di emendamenti successivi, allo scopo di ottenere un effetto preclusivo e diminuire sensibilmente il numero delle votazioni.

A fronte delle contestazioni dei senatori Laura Bianconi e Giovanardi, la questione dell'utilizzabilità del canguro in sede referente è stata sottoposta alla Presidenza del Senato, la quale ha confermato come possa ricorrersi a tale istituto, di rarissimo uso in Commissione, solo in presenza di consenso unanime, ovvero in caso di imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Poiché nessuna delle predette condizioni applicative era sussistente - in presenza di un numero ancora elevatissimo di proposte emendative da esaminare e di una chiara tendenza all'intervento in dichiarazione di voto su ciascun emendamento -, ho dovuto prendere atto, anche nella mia qualità di relatrice alla Commissione, della oggettiva impossibilità di completare l'esame in sede referente in tempo utile ai fini della successiva discussione dell'Assemblea.

Dopo diversi appelli alla riduzione del numero degli emendamenti, avanzati sia in sede formale che in ambiti informali, ho infine rinunciato all'incarico di relatrice, formulando al contempo l'auspicio che il disegno di legge n. 2801, già adottato come testo base dalla Commissione, fosse quanto prima preso in considerazione per essere discusso in Assemblea senza relazione (la rinuncia all'incarico di relatrice è stata comunicata alla Commissione nella seduta n. 503 del 26 ottobre 2017).

Nella sostanza, si è così concluso l'esame in Commissione del disegno di legge n. 2801 e connessi, dopo circa cinque mesi di lavoro, 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, 22 sedute della Commissione in sede plenaria.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla presidente De Biasi, il disegno

di legge n. 2801, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrarla. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per cercare di fare chiarezza sull'argomento, ricordavo prima come siano favorevoli al disegno di legge al nostro esame tutte le associazioni favorevoli all'eutanasia. Non a caso sono favorevoli a un disegno di legge che parla di DAT, ma in realtà introduce un elemento di straordinaria novità nella nostra legislazione che però è totalmente contrario ai principi della nostra Costituzione e non solo.

È pacifico infatti - e nessuno discute - che nell'ordinamento giuridico italiano sia previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Quindi il malato può decidere in piena scienza e coscienza: se ha una gamba in cancrena e vuole morire, nessuno lo obbliga a tagliare la gamba o a sottoporsi a determinate terapie. È liberissimo di disporre della sua vita. Questo sia chiaro. Siamo passati da una funzione del medico che era preponderante al concetto di alleanza terapeutica: è il paziente, insieme al medico, a decidere le terapie da seguire. Da questo principio della piena disponibilità di una persona cosciente della sua vita, siamo passati a ledere le norme anche internazionali. Infatti, non l'abbiamo votata in Assemblea, ma l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Oviedo, che prevede, all'articolo 9, che le cosiddette volontà di cui stiamo parlando, che non hanno attualità, perché possono essere state scritte anche venti o trent'anni prima, saranno tenute in considerazione dal medico, senza nessun obbligo vincolante.

Pertanto, l'obbligatorietà che questa legge introduce non è riconosciuta in nessun Paese europeo. Nessun Paese europeo vincola un medico a soddisfare una disposizione redatta dieci o venti o trent'anni prima, senza che venga aggiornata sulla vera volontà di chi, ad esempio, ha avuto un incidente stradale o un ictus e che, sulla base di quella disposizione, non può essere curato, anche se l'ictus è curabile o se il trauma da incidente stradale può essere risolto positivamente. C'è, infatti, la presunzione di questa volontà espressa, magari, tanti anni prima, che non c'entra niente con l'accanimento terapeutico.

Forse ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle sfugge che le direzioni sanitarie oggi non soltanto non vogliono l'accanimento terapeutico, ma sono anche molto attente a far quadrare i bilanci; quindi, meno spendono per curare un paziente, più soddisfatte sono. Altro che accanimento terapeutico! Oggi andiamo esattamente in direzione opposta.

Contro l'accanimento terapeutico siamo tutti assolutamente d'accordo, ma qui succede una cosa del tutto diversa. Si pensi al caso del minore, del bambino che non può esprimere la sua volontà e non lascia dichiarazioni, come dicevo prima. E guardate che sto parlando di situazioni in cui la civiltà italiana è avanzatissima; penso alla Lega del filo d'oro, in cui bambini ciechi, sordi e muti vengono amorevolmente assistiti; penso a situazioni di gravissima infermità, che vengono curate da associazioni di persone che si prendono cura di loro.

Bene, se un medico decide che uno di questi bambini deve morire e i genitori, come accaduto in Inghilterra, invece ritengono che non debba morire, ma che debba essere curato o che comunque abbia il diritto di vivere e che la sua vita sia comunque dignitosa, chi è che decide, secondo questo disegno di legge? Decide il magistrato, che, anche contro la volontà dei genitori, può stabilire che quel bambino - o quell'adulto, nel caso di disposizioni - muoia di fame o di sete.

Quindi, questo disegno di legge prevede, classificando come attività terapeutica la semplice alimentazione o l'idratazione, che a decidere sia la sentenza del magistrato nel caso di un minore o di chi vent'anni prima abbia depositato le disposizioni. Poi, depositato dove? Una delle caratteristiche veramente incredibili di questo disegno di legge - pensavo ancora che l'Italia fosse una Repubblica unita - è che le disposizioni devono essere depositate nelle singole Regioni; non c'è un registro nazionale delle disposizioni, in cui si possa controllare se una persona abbia lasciato disposizioni

diverse in Emilia e, poi, essendo andata a lavorare in Puglia, le abbia lasciate in Puglia. Neanche questo; non c'è neanche un registro nazionale.

Sia l'adulto che si trovi in queste condizioni, sia il bambino, per il quali altri decidono, vengono lasciati morire di fame e di sete, non vengono più alimentati, finché non muoiono. Questa è la soluzione di eutanasia passiva disciplinata da questo testo. Questo c'è scritto. Mi chiedo se secondo voi questo sia un passo avanti di civiltà, considerando che il medico non può neanche fare obiezione di coscienza e non può intervenire in questa situazione.

Giustamente il professor Gigli oggi ci diceva che, dopo essere stato trent'anni in ospedale, secondo questa legge, se arrivasse una persona con un ictus ed egli la intubasse e la salvasse, facendola tornare a una vita di relazione normale, i parenti lo applaudirebbero; ma se, intubandola, dovesse riportare dei danni e non tornasse perfettamente normale come prima, gli farebbero causa, dicendo che ha violato le disposizioni. Che fa, allora? La lascia morire, anche se sa che può salvarla? E in caso di incidente stradale, come si comporta? In violazione della disposizione o, visto che l'obiezione di coscienza non è permessa, deve violare il giuramento che viene fatto fare a tutti i medici, nella deontologia medica? Sono doveri e competenze nel medico la tutela della vita e della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona. Questo provvedimento va in direzione esattamente opposta. Poi naturalmente si ipotizza tutta una serie di casi totalmente diversi da quelli di cui stiamo parlando e si spaccia per disposizioni di fine vita qualcosa che non soltanto è del tutto diverso, ma che è contrario alle convenzioni internazionali e ai nostri principi costituzionali.

Chiediamo quindi di votare questa questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del testo unificato, ricordando anche al capogruppo Zanda che nei cinque anni della legislatura precedente il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento ed è stato bloccato dall'ostruzionismo dell'allora minoranza. Ricordo inoltre anche al Presidente del Senato e ai colleghi che c'è un documento del Partito Democratico della scorsa legislatura, che credo verrà letto in Assemblea da altri colleghi, secondo il quale l'alimentazione e l'idratazione non sono cure mediche e vanno comunque sempre salvaguardate. Mi chiedo cosa sia successo se un intero partito e un intero Gruppo parlamentare in cinque anni ha cambiato radicalmente idea e, da una posizione di questo tipo, è passato a un'idea diametralmente opposta. (*Commenti del senatore Manconi*). Probabilmente la risposta sta nelle prossime elezioni politiche, nelle alleanze che si vogliono configurare, nella battaglia ideologica che si vuole fare. Tuttavia sotto questa battaglia ideologica ci saranno decine, centinaia, migliaia di casi che non c'entrano nulla con i casi pietosi che sono stati enfatizzati presso l'opinione pubblica.

Inoltre, attraverso un inevitabile gradino si andrà a misurare anche la dignità della vita dei minorenni, ci sarà qualcuno che deciderà per la famiglia se una persona deve vivere o morire. Questa non è una cosa teorica, basta leggere i contenuti del disegno di legge. Per quello speravamo che in Commissione su alcuni profili, su alcuni limiti, ci si potesse mettere l'accordo, ma per l'ennesima volta subiremo un *diktat* per cui qualsiasi miglioramento o suggerimento verrà respinto pregiudizialmente. Non ci rimane altro che annunciare che, se nella prossima legislatura quest'area politica avrà la maggioranza, la legge che volete imporre verrà sicuramente modificata, migliorata, per dare una risposta conforme ai principi della nostra Costituzione. (*Applausi dei senatori Fucksia e Compagna*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, noi ci apprestiamo a esaminare un disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento che presenta numerosi profili critici, come è già stato anche ampiamente dimostrato e anticipato da oltre 250 giuristi nelle loro dichiarazioni pubbliche. Esso si scontra infatti con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione.



Innanzitutto, rispetto ad esempio al disegno di legge sul fine vita varato nella XVI legislatura, che non è stato approvato per la fine della legislatura stessa da parte del Senato, il termine "disposizioni" ha sostituito il termine: "dichiarazioni". Le dichiarazioni certamente avevano un valore, mentre la disposizione è qualcosa che nessuno può confutare, quindi si riduce il medico a un esecutore testamentario. Peraltro, a questo riguardo noi sappiamo che la nostra Costituzione vieta l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ma in realtà vediamo che in questo caso si rende disponibile il bene della vita (contrariamente a ciò che invece la nostra Costituzione dichiara) e pertanto, come è disponibile la vita, potrebbero esserlo anche il sangue, un rene, la vendita di un nostro organo, del nostro corpo (penso, ad esempio, alla pratica dell'utero in affitto). Quindi decisamente va contro un principio costituzionale molto importante.

C'è un altro punto importantissimo, quello che riguarda la definizione dei termini "nutrizione" e "idratazione". Ora, il fatto che questi non siano considerati trattamenti di cura della persona ma trattamenti sanitari è veramente qualcosa che porta la persona, tra atroci sofferenze, alla morte. Quindi, è certamente un modo ipocrita di voler accompagnare, come si dice, le dichiarazioni e le disposizioni della persona stessa.

La soppressione e l'interruzione della nutrizione e della idratazione obbligano il medico a contribuire attivamente alla morte del paziente. E questo diventa un atto di eutanasia attiva. Non parliamo, poi, della revoca delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento). Chiaramente, una persona può revocare le proprie disposizioni, ma se la persona non è cosciente nel momento in cui, come è stato già sottolineato, è ricoverata in ospedale, in che situazione si troverà il medico del pronto soccorso quando dovrà decidere in fretta se intubare o no un paziente, magari davanti a dichiarazioni rilasciate, ma poi dimenticate, venti anni prima?

Quindi, che fa il medico? Se salva la vita al paziente riceverà il ringraziamento della famiglia, che dirà che è un miracolo che il paziente sia vivo. Ma se, per caso, il medico lo intuba e poi dagli esiti della patologia per la quale è stato intubato dovessero derivare danni, il medico sarà denunciato, magari anche dai familiari o dal paziente stesso. Cosa deve fare allora un medico? Me lo chiedo. E come si può pensare di non avere un registro nazionale, perché un medico possa immediatamente essere a conoscenza di quanto il paziente ha dichiarato in Piemonte o in Calabria, nel caso egli si trovi, magari, a dovere intervenire in Puglia? Cosa deve aspettare?

Noi dobbiamo rinnovare la patente, dobbiamo rinnovare la carta di identità, dobbiamo rinnovare il passaporto ma, per queste dichiarazioni, basta anche soltanto una registrazione fatta magari tra ragazzi, su un telefonino con dei testimoni, perché esse siano valide quaranta anni dopo, quando uno le ha dimenticate. Mi sembra veramente una cosa fatta molto male.

Non parliamo, poi, della disciplina sui minori. È già stato ricordato il caso del bambino Charlie Gard. Praticamente, nel caso in cui ci sia una alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici nel sostenere la terapia della persona minore, se qualcuno non è d'accordo interviene il giudice e si fa ciò che dice il giudice. Io credo davvero che si dovrebbero fare molte riflessioni. Riflessioni che non sono state fatte in Commissione dove, comunque, saremmo stati tutti disposti a migliorare il testo e a ritirare determinati emendamenti.

Si voleva fare in fretta, si voleva fare una legge bandiera di fine legislatura. Ed è una legge fatta male, che nuocerà alle persone alle quali si vorrebbero tanto, pubblicamente, garantire i diritti. Il provvedimento stravolge anche l'articolo 13 della Costituzione, perché si sa che, in tema di inviolabilità dei diritti della persona, se un medico fa il suo lavoro va contro l'articolo 13. Ma cos'è un medico? È un violento? Il suo agire è equiparabile al sequestro di persona? Io mi chiedo veramente come ciò sia possibile.

Anche nell'articolo 1 del provvedimento, al comma 6, il medico risulta sempre soggetto a denunce o azioni di danno senza alcuna garanzia. Se il medico rispetterà la volontà del paziente e lo lascerà morire, potrà comunque incorrere in denunce penali o azioni civili di familiari che gli contesteranno di non aver praticato le nuove terapie. Se disattenderà le DAT e praticherà al paziente trattamenti sanitari, andrà incontro ad analoghe denunce se poi la guarigione non sarà certa al 100 per cento. Non si

prevede l'obiezione di coscienza perché nel testo viene esplicitamente dichiarato che qualsiasi persona e struttura sanitaria, pubblica o privata, deve imporre l'attuazione della legge. Quindi, annulla l'obiezione di coscienza. Sappiamo che esiste un codice deontologico per i medici e questo disegno di legge va esattamente nella direzione contraria a quello che un medico giura nel momento in cui diventa ufficialmente medico, contraria alla Convenzione di Oviedo e a molte altre convenzioni sulla dignità della persona.

Per tali ragioni chiediamo che non si passi ad esaminare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per quel che mi riguarda ci sono motivi epistemologici che mi portano ad essere contrario a questo provvedimento, ma di essi parleremo in un'altra sede.

Vorrei qui soffermarmi soltanto su un profilo. Signor Presidente, ci sono due posizioni su questo tema, entrambe legittime; una è stata espressa, per quanto in modo incidentale, dal collega Gasparri, quando si è dichiarato contrario a questo disegno di legge perché contrario a qualsiasi legge in materia, ritenendo che su tale tema non si debba legiferare e ci si debba piuttosto rimettere all'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Un'altra tendenza è invece quella secondo la quale in determinate situazioni conoscere l'opinione e le determinazioni di colui il quale si trova in una situazione di incoscienza può agevolare nel prendere decisioni. Ci sono queste due tendenze, signor Presidente, perché è evidente che noi qui ci stiamo muovendo su un confine molto labile, che è appunto la zona grigia che si crea tra la vita e la morte quando non c'è più capacità di intendere e volere. Questa seconda tendenza, di chi crede che si debba in materia legiferare, nel momento nel quale dice che bisogna avere una legge sul testamento biologico, fondamentalemente afferma che è bene che ci sia l'opinione espressa in maniera propria e secondo delle regole fissate di colui il quale si viene a trovare in uno stato di incoscienza e che queste opinioni abbiano un peso, siano tenute in conto. Ovviamente, poiché si tratta di una zona grigia, se si fa una legge di questo tipo, bisogna, signor Presidente, che essa abbia al suo interno una certa elasticità, che non sia rigida perché, altrimenti, si rischia di violare oltre alla Costituzione, anche il buon senso. Sono tra coloro che credono che una legge sul testamento biologico possa essere utile, qualora però la legge abbia questi requisiti, che non sia cioè una legge che irrigidisce le cose al punto tale da poter diventare contraddittoria e pericolosa.

Per quel che riguarda l'argomento di questa sera, cioè quello della violazione o della possibile violazione di principi costituzionali e, mi consenta, anche di ragionevolezza, mi soffermerò soltanto su due aspetti, proprio perché non voglio assolutamente abusare della pazienza dell'Assemblea e nemmeno avere un atteggiamento di tipo ostruzionistico. Il primo è la posizione nella quale si viene a trovare il medico. Il fatto che il medico sia condizionato dalle opinioni espresse dal paziente, è un principio che rientra nell'alleanza terapeutica; che sia aiutato anche da una persona, di cui il paziente ha fiducia, il cosiddetto fiduciario, è cosa che non solo può, ma deve essere presa in considerazione se vogliamo fare una legge di questo tipo. Il fatto che il medico sia invece costretto a seguire un'interpretazione di quel parere e di quelle disposizioni, anche se in coscienza non le ritiene giuste e sensate, signor Presidente, è qualcosa che sicuramente contrasta con la Costituzione. Contrasta anche con il buon senso e con la deontologia professionale, con quel giuramento di Ippocrate a cui un medico si riferisce nel momento in cui assume i ferri del mestiere di questa professione. E questo, signor Presidente, per vari motivi.

Anzitutto, ce n'è uno. Quando parliamo di questo stato grigio, ci riferiamo in particolare a malattie degenerative, che dunque hanno anche uno svolgimento molto lungo e che arrivano poi allo stato di incoscienza magari molti anni dopo che sono state contratte. Devo dire che alcuni in quest'Aula - e io tra questi - hanno avuto quest'esperienza anche per ragioni di carattere familiare. E cosa accade? Che se le disposizioni sono state scritte nel momento in cui la malattia è stata contratta o anche c'è stato un dialogo, che a volte è anche più obbligante delle dichiarazioni, tra il malato e un suo familiare e tra

questo momento e l'incoscienza passano alcuni anni, durante i quali magari sono cambiati alcuni elementi di fatto (le terapie, la validità delle cure o i loro effetti, non importa come), chi deve valutare tutto questo, se non il medico? E per quale motivo costringerlo a diventare semplicemente un esecutore, addirittura vietandogli la possibilità dell'obiezione di coscienza, cioè la possibilità, alla fine, di dire che non è d'accordo e che la sua coscienza non glielo consente?

Il fatto che ci muoviamo su un filo molto sottile e che, oggettivamente, si rischia di sconfinare in qualcosa d'altro che non sono le dichiarazioni anticipate di volontà è dato anche da quella disposizione che si premura di sollevare il medico da ogni responsabilità civile e penale. Ma se la legge fa questo, evidentemente, c'è quasi il sospetto che una sua applicazione eccessivamente rigida possa portare a sconfinare addirittura nella violazione della legge civile e della legge penale.

Signor Presidente, credo che tutto questo sia sicuramente contrario alla deontologia professionale e molto probabilmente viola alcuni dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Con molta umiltà sollevo questi temi che spero possano essere ripresi più in là. Si tratta di temi seri che andrebbero in qualche modo considerati.

Così come, signor Presidente, sempre dalla stessa origine, cioè un'eccessiva rigidità delle conseguenze legate alle DAT, deriva un'altra obiezione che vorrei avanzare, relativa alla formalizzazione delle stesse DAT. Noi siamo in un Paese in cui la *privacy*, a volte, è tutelata persino con rispetto alla pubblicità che ci arriva nella cassetta delle lettere; vediamo invece come è tutelata rispetto alle dichiarazioni che vengono effettuate da coloro i quali vorranno usufruire di questa legge: signor Presidente, non c'è tutela. Soprattutto, un tema molto serio come quello del registro è completamente sottovalutato dalla normativa, non soltanto per le ragioni che sono state dette dai colleghi. Signor Presidente, si può regionalizzare tutto, ma non un registro. Non si possono lasciare dichiarazioni in "antitesi" tra loro in Puglia e in Basilicata, magari perché parliamo di un informatore scientifico che frequenta queste due Regioni. E oltre a ciò, signor Presidente, c'è un altro problema: non c'è alcuna certezza sulla autenticità delle dichiarazioni; possono spuntare da un momento all'altro, possono essere state rilasciate in uno stato di ebbrezza. Non c'è una formalizzazione della dichiarazione alla quale corrisponde in qualche modo la rigidità delle conseguenze che essa determina. E quello che colpisce - e mi faccio poi, Presidente, perché credo di avere abusato lievemente del tempo e le chiedo scusa - è che a questa vaghezza del momento in cui la dichiarazione viene fatta corrisponde, invece, una fortissima rigidità nel momento in cui la dichiarazione viene ritirata: in quel caso c'è bisogno di due testimoni più il medico.

Vorrei riportare tutto questo dalle vette della Costituzione alla vita pratica e pensare a quali possono essere le conseguenze che nella vita pratica possono derivare da queste contraddizioni e da queste inapproprietezze.

Tutto questo si sarebbe potuto risolvere mettendo mano a questa legge, ma il fatto che debba passare nello stesso identico testo della Camera ce lo impedisce e questa è un'altra rigidità, che va a sommarsi alla rigidità della legge, determinando, probabilmente, un risultato non all'altezza della serietà di questo tema. (*Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI), GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e FI-PdL XVII*).

**MANCONI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MANCONI (PD)**. Signor Presidente, senatrici e senatori, credo che siamo tutti consapevoli della delicatezza estrema della materia che stiamo trattando, ma proprio questa delicatezza impone sia di manovrarla con cura, sia di avere il massimo rispetto per le questioni di verità a cui essa ci richiama.

Penso che il testo in questione sia non solo perfettamente e limpidamente coerente con il dettato costituzionale, con ciò che afferma l'articolo 32, esplicitamente con quanto da esso deriva per giurisprudenza e per letteratura scientifica, ma anche che sia un testo che mantenga una sua misura e una sua essenzialità. Mi riferisco alla capacità di sottrarre questa tematica dall'oscurità in cui in genere essa versa e, dunque, da tutto ciò che di illegale ad essa si accompagna quando una problematica così delicata non è regolamentata.

Perché dicevo "uno sforzo di verità"? Perché anche in questa sede, oggi pomeriggio, ho sentito ripetere un'affermazione che ritengo temeraria e soprattutto gravemente offensiva: rendere equivalente la sospensione di nutrizione e di idratazione artificiali alla pratica di ridurre qualcuno in una condizione di subalternità togliendogli pane e acqua. Ebbene, ciò non risponde a verità. Mi limito a dire solo questo, perché non voglio usare termini forti.

Quando si usano formule di questa natura, come: «togliere a qualcuno pane e acqua», cioè indurre fame e sete, evidentemente si ignora che nutrizione e idratazione artificiali sono appunto trattamenti sanitari che rispondono a protocolli e criteri, che stanno tutti interamente dentro una pratica medica e che ciò è costantemente ribadito non solo dalla grandissima parte della letteratura scientifica, ma, ad esempio, dalle dichiarazioni, ripetute negli anni, delle associazioni dei medici che hanno come competenza specifica esattamente le questioni della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Dunque stiamo parlando di terapie, di trattamenti medici e sanitari, che non a caso vengono applicati da operatori sanitari specializzati. Dico questo proprio perché davvero mi preoccupa un dibattito che parta immediatamente con delle evidenti manipolazioni dei dati di realtà.

Dopodiché, se vogliamo andare al cuore della questione, penso che certamente l'alleanza terapeutica - questa categoria fondamentale nella relazione di cura - sia qualcosa di estremamente delicato e di estremamente prezioso, che va costantemente messo al centro dell'attività di cura del paziente. Dobbiamo però prendere in considerazione anche il momento in cui quell'alleanza terapeutica si riveli non più efficace. Dobbiamo considerare un percorso intero, ovvero un tragitto nel corso del quale il malato possa arrivare ad un punto finale, dove quell'alleanza, per le motivazioni più diverse, non funzioni. Qui si pone dunque una grande questione, che è innanzitutto una questione etica, che si deve necessariamente tradurre in un interrogativo, ridotto all'essenziale: chi decide per me?

È sempre augurabile, è sempre soluzione non solo la più sollecita, ma anche la più intelligente che la decisione del paziente non sia una decisione solitaria, che essa sia cioè il risultato di un sistema di relazioni, di un rapporto con una struttura medica, di un'assidua presenza di un sanitario accanto a lui e, finché ciò è possibile e finché ciò contenga un senso vero di rapporto, intorno a lui dei suoi familiari, il suo ambiente, il suo sistema di rapporti. Quando però tutto ciò va ad esaurirsi, ritorna la domanda ed è una domanda inesorabile: in ultima istanza, chi decide per me?

Qui potremmo ricorrere ad una frase famosa, diventata fondamento del pensiero liberale e attribuita a John Stuart Mill, quando afferma: su di me e sul mio corpo si afferma la mia sovranità. La sovranità su di sé e sul proprio corpo, cioè: nel momento in cui la decisione è tutta e solo mia, io devo avere la facoltà di scegliere, io devo avere la facoltà di decidere. Si tratta di quel diritto all'autodeterminazione, che costituisce il fondamento essenziale, addirittura il più prezioso, il fattore fondativo della stessa persona umana. Senza quel diritto all'autodeterminazione, lo stesso concetto di persona umana è fortemente messo in crisi. Quel diritto all'autodeterminazione qualifica la personalità, qualifica l'identità dell'essere umano, dà a quell'essere umano la forza della sua dignità e della tutela di essa.

O noi consideriamo tutto questo e, lo ripeto, lo dobbiamo considerare in ultima istanza, quando tutti gli altri tentativi, tutte le altre strategie, tutte le altre terapie, tutte le altre forme di relazione si rivelino inefficaci, oppure negheremmo non solo l'articolo 32 della Costituzione, ma proprio questo, che è il nucleo essenziale della persona umana. Di questo dobbiamo avere consapevolezza. Di questo stiamo parlando e se è di questo che stiamo parlando, dovremo certamente studiare tutte le forme, le più adatte, tutti i vincoli, i più intelligenti, tutte le strutture, le più adeguate, perché il diritto alla cura sia garantito, perché tutte le strategie terapeutiche siano tentate; ma poi, in ultima istanza, chi è che decide per me? Questo è, a mio avviso, il nodo essenziale, ed è un nodo essenziale che si riconosce proprio nel dettato costituzionale.

Se, allora, proviamo a ragionare in questi termini, penso che scopriremo che questo disegno di legge, presentato qui come macchinoso e autoritario, è in realtà un provvedimento che garantisce, appunto, libertà e autonomia e garantisce il diritto di cura fino a quando quel diritto può essere esercitato.

Concludo, senatrici e senatori, signor Presidente: dobbiamo stare molto attenti. Finora, in tutti gli interventi che ho sentito, ho avvertito come un grande fattore di rimozione: c'è qualcosa che finora non

è stato richiamato. Stiamo parlando di biotestamento, di dichiarazione anticipata di volontà e di trattamento e in questa discussione è assente ciò che dovrebbe stare, invece, al centro di tutta la nostra riflessione: è assente il dolore.

Il biotestamento, la dichiarazione anticipata di trattamento a questo rimandano: alla grande questione della sofferenza umana derivante dalle patologie. Ebbene, l'Italia è un Paese particolare da questo punto di vista: il dolore è quasi considerato un inevitabile effetto collaterale della patologia, qualcosa di necessario, di inevitabile. Non a caso - basta poco a verificarlo - l'Italia è il Paese dove le cure palliative sono meno coltivate, dove le facoltà di medicina dove si studiano queste terapie sono le meno frequentate, dove gli *hospice*, a partire dal Centro Italia, nemmeno esistono. L'Italia è il Paese che da decenni è all'ultimo o al penultimo posto nelle classifiche europee per il ricorso a farmaci contenenti morfina, e questo perché? Perché la questione del dolore non è considerata, analizzata, trattata come una vera patologia, ma come qualcosa di comunque secondario o, in ogni caso, inevitabile.

È per questo che rimango stupito quando parliamo di tutto, consideriamo tutti i limiti di una legge, ne denunciemo la rigidità, ma non mettiamo al centro la questione essenziale: come ridurre la sofferenza che le patologie infliggono a quei corpi martoriati, a quei corpi lesionati dalla sofferenza, una sofferenza che è insieme fisica e spirituale, perché quando il dolore diventa ineliminabile, quando diventa non lenibile, non è solo l'organismo a soffrire, è lo spirito stesso, è ciò che chiamiamo come vogliamo (anima, personalità) che ne viene fortemente intaccato.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MANCONI (PD). Per tutte queste ragioni, credo che siamo in presenza non solo di un provvedimento assolutamente in piena coerenza costituzionale, ma di un provvedimento sacrosanto e ragionevolissimo. (*Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

[MARINELLO](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, mi scusi, io intendo parlare ed avvalermi interamente dei dieci minuti a mia disposizione, quindi, se lei mi concede i dieci minuti e poi successivamente c'è la votazione, va bene, altrimenti, se la fine dei lavori rimane rigidamente fissata alle ore 19,30, è di tutta evidenza che devo chiederle di rinviare il mio intervento a domani mattina.

[PRESIDENTE](#). Lei faccia il suo intervento e poi quando arriveremo alle 19,30 interromperemo.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Allora svolgerò il mio intervento in due tempi, metà oggi e metà domani.

PRESIDENTE. Sono le 19,25? Credevo fossero le 19,20.

In tal caso, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, in cui lei potrà intervenire.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

[FASIOLO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione [3-02812](#) sulle acque di zavorra delle navi, che ho presentato il 3 maggio 2016 e che risulta molto importante al fine di garantire l'equilibrio dell'ecosistema marino. La sollecito prima della fine della legislatura perché si tratta di un fenomeno importante per la diffusione delle specie marine aliene. Si tratta di organismi animali, vegetali o forme batteriche patogene, organismi alloctoni che si

annidano nelle acque di zavorra.

Informo che dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi il nostro Paese non ha ancora ratificato la Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, ed ho avuto conferma che i nostri ispettori, in assenza della ratifica da parte del nostro Paese, non possono verificare l'applicazione di tale Convenzione nel controllo delle navi che fanno scalo nei vari porti nazionali. Per un più circostanziato esame circa gli obblighi di conformità alla Convenzione rimando a una recente circolare del 5 ottobre 2017 dell'organizzazione internazionale Paris MoU, che illustra in dettaglio le tempistiche di adeguamento del naviglio alle nuove disposizioni.

La mia interrogazione è un invito al Governo non solo a dare risposta, ma anche a promuovere la ratifica della Convenzione di Londra quanto prima, per rispettare gli impegni ambientali che ci siamo prefissi negli ultimi decenni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ben sapendo che siamo alla fine della legislatura e che forse non sarà semplicissimo, sarebbe davvero auspicabile che lei si facesse portatore presso il Governo della richiesta del mio Gruppo di avere in Aula, nelle prossime ore, il nostro Ministro degli esteri, perché nella giornata di oggi, sotto il silenzio del nostro Parlamento perché siamo impegnati a fare altro, ed è comprensibile, ma con grande clamore nell'opinione pubblica di tutto il mondo, è successo un evento a mio parere di grandissima gravità, denso e carico di giganteschi rischi. Mi riferisco alla scelta scellerata del Presidente degli Stati Uniti d'America di spostare l'ambasciata americana dalla città di Tel Aviv, dove è stata per decenni, a quella di Gerusalemme, che lei sa bene essere città non solo di Dio, com'è ben noto, ma anche contesa, almeno nei suoi luoghi sacri e simbolici, da diverse "opzioni".

Ora, lei capisce bene - e credo lo capiscano bene anche i miei colleghi - quanto una scelta del genere possa essere carica di giganteschi rischi. È di queste ore la notizia di una grande preoccupazione che coinvolge non soltanto il mondo arabo, ma anche le cancellerie europee, molte delle quali si sono espresse con parole di grande preoccupazione e di critica molto forte verso il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Mi ha colpito molto che il Governo italiano non abbia preso parola rispetto a quanto accaduto e penso che sarebbe molto utile che nel nostro Parlamento ascoltassimo il Ministro degli affari esteri, per lo meno per far sentire la voce dell'Italia sul punto. Spostare l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è un atto carico di rischi giganteschi e credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che hanno a cuore i grandi temi della pace e della libera convivenza delle persone, dovrebbero sentirsi molto preoccupati da quello che sta accadendo in queste ore e che occupa in questo momento le prime pagine di tutti i giornali del mondo.

Parliamo di un fatto di prima grandezza e sarebbe molto utile se il Senato lo potesse, anche brevemente, affrontare nelle prossime ore, perlomeno nelle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD e del senatore Orellana)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,31).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ([2801](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [GIOVANARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Il Senato,

premessi che:

la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;

l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;

anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza *Pretty c. Regno Unito*), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;

il lavoro della Commissione parlamentare in sede referente non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);

la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti - se il paziente lo desidera - anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e

responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;

la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);

il codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge n. 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative; in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;

la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;



inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;

gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche - e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente - bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);

se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);

ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (cosiddetto fiduciario) può costituire un chiaro *vulnus* dei suddetti principi costituzionali, e di quel *favor vitae* che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;

il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2801 .

### Allegato B

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Cucca, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Fissore, Formigoni, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Turano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Esposito Stefano, Gaetti, Giarrusso e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti

ambientali ad esse correlati; Dalla Tor, Di Biagio, Micheloni e Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'Estero; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (COM (2017) 548 definitivo). (*Doc.* XVIII, n. 225).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo)" (Atto comunitario n. 431) (*Doc.* XVIII, n. 226).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Lo Giudice Sergio

Disposizioni per la valorizzazione della sfoglia emiliano-romagnola e per la disciplina della relativa professione (2990)

(presentato in data 29/11/2017);

senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Cioffi Andrea

Disposizioni per favorire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (2991)

(presentato in data 29/11/2017);

DDL Costituzionale

Senatori Lo Moro Doris, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia, Bubbico Filippo, Campanella Francesco, Corsini Paolo, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)

(presentato in data 30/11/2017).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (2968)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (2969) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (2970)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro economia e finanze

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (2971)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro giustizia

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (2972)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro sviluppo economico

Ministro beni e att. cult.

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

Ministro giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (2978)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

*C.4609 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro infrastrutture

Ministro interno

Ministro politiche agricole

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro sviluppo economico

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (2979)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.4475 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Dep. Decaro Antonio ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)*

(assegnato in data 01/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Fucksia Serenella

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (2339)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 01/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Dep. Di Salvo Titti

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (2976)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1041 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Vicari Simona

Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica (2946)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

*Commissioni 1° e 12° riunite*

Sen. Scavone Antonio ed altri

Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere (2908)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

*Commissioni 2° e 3° riunite*

Ministro sport

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (2980)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

*C.4303 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

*in sede deliberante*

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini (1349-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

*S.1349 approvato dal Senato della Repubblica C.3844 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 01/12/2017).

### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 final) (Atto n. 1137).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXI*, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. LVI*, n. 5).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 581);

di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 582);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 583).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG - adottata nell'adunanza del 14 novembre 2017 - concernente la relazione sugli Organismi partecipati degli Enti territoriali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1138).

### **Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum**

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso una copia autentica dell'ordinanza - emessa dall'Ufficio nella medesima data - con la quale è stata rigettata l'istanza volta a chiedere il riesame dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio il 27 aprile 2017 che ha dichiarato la cessazione delle operazioni relative al referendum popolare avente la denominazione "Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del**

### **controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 5 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM (2017) 706 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 gennaio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione permanente entro il 11 gennaio 2018.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00864 del senatore Crimi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00865 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Albano, Angioni, Buemi, Conte, D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara, Giacobbe, Idem, Lanièce, Morgoni, Orellana, Pagliari, Pezzopane e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04112 della senatrice Favero.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04124 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04128 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni

**DIVINA** - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal maggio 2017 si rincorrono voci ed indiscrezioni di stampa concernenti l'avvio di una missione militare italiana in Niger (che avrebbe funzioni di controllo ed interdizione dei flussi migratori irregolari diretti dall'Africa occidentale e centrale verso la Libia);

in particolare, alcune fonti di stampa hanno fatto cenno ad un'operazione nazionale, con circa 500 uomini con componenti blindate ed elicotteristiche al seguito, mentre altre, più recenti, si sono riferite ad un intervento che dovrebbe essere trinazionale e contemplare la partecipazione di truppe fornite anche dalla Francia e dalla Germania, probabilmente per agire a sostegno del G5 Sahel, che sta allestendo proprie forze integrate con il sostegno finanziario americano;

l'intervento che si prospetta potrebbe rispondere sia all'interesse nazionale a dissuadere i flussi migratori illegali diretti verso il nostro Paese che a quello, non meno importante, di contenere l'espansione della sfera d'influenza francese in Africa settentrionale, di modo che non raggiunga la Libia;

il fatto che si parli da mesi di quest'operazione a livello di nicchia o di indiscrezioni meriterebbe che sia portato a conoscenza del Parlamento,

si chiede di sapere:

se sia allo studio un intervento militare nazionale in Niger o nell'area del Sahel diverso da quelli attualmente in corso sotto le insegne della UE e quali finalità esso avrebbe effettivamente;

se l'intervento in Niger o a sostegno del G5 Sahel sia puramente nazionale o sia destinato a svolgersi in un contesto internazionale almeno trinazionale e comprensivo, oltre all'Italia, di francesi e tedeschi;

per quali ragioni il Governo non abbia ancora informato il Parlamento di quanto sta avvenendo e di quanto si è in procinto di fare;

se ci siano o meno accordi con le autorità nigeriane in merito all'invio di contingenti militari italiani nel Paese;  
quale sia il tempo previsto per queste operazioni e per la permanenza del nostro contingente nelle aree interessate;  
a quanto ammonti il costo preventivato dell'intera missione.

(3-04133)

[NUGNES](#), [BLUNDO](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il giornale *on line* "Il Messaggero" il 6 settembre 2016 in un articolo a firma di Federica Lupino, intitolato "Viterbo, incendio in una discarica di plastica, è allarme ambientale: vietato consumare frutta e verdura", nel riportare la notizia del grave incendio che si era propagato nella discarica di Onano (Viterbo), evidenziava che: "Nel deposito in località La Banditella, di proprietà della ditta Cite, veniva differenziata la plastica. Di qui il fumo nero che ancora è visibile da chilometri di distanza e il duro lavoro per spegnere l'incendio";

la gravità dell'incendio si evinceva anche dalle dichiarazioni del sindaco di Acquapendente riportate nel medesimo articolo: "Sicuramente (...) una dose di veleno si è sparsa nell'aria attigua alla discarica. Domenica il cattivo odore era fortissimo, oggi (ieri, ndr) il vento ha girato e quindi non si sente più, ma resta la preoccupazione. Ho allertato l'Arpa che domani (oggi, ndr) verrà ad eseguire campionamenti nei terreni e nell'aria per capire quale tipi di inquinanti si sono diffusi e in che concentrazione";

il sindaco di Onano, con ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016, disponeva per la popolazione una serie di precauzioni al fine di salvaguardare l'incolumità della salute pubblica;

considerato che:

sul sito di informazione "viterbonews24" in articolo del 28 novembre 2017, dal titolo "Incendio discarica ad Onano, dopo un anno i rifiuti carbonizzati sono ancora lì", è riportato che: "Un pericolo ambientale e di salute che dura da più di un anno. Era infatti il 3 settembre del 2016 quando le fiamme hanno avvolto, danneggiandolo gravemente, il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano. La discarica ha bruciato per tre giorni consecutivi rilasciando fumi neri tossici e causando la chiusura dell'impianto. Ma da allora nulla è cambiato. I rifiuti che hanno subito il processo di combustione sono ancora sul posto, nessuno infatti si è occupato della loro rimozione, e tra i cumuli di spazzatura giacciono anche sostanze altamente pericolose come rifiuti ospedalieri che, al di là dell'incendio, non sarebbero dovuti essere portati in quella discarica";

vengono inoltre riportate le preoccupazioni dei cittadini di Onano, di quelli dei comuni vicini, Sorano e Pitigliano, riuniti nel "comitato Maremmattiva" che, a proposito di questa delicata situazione scrivono: "È passato più di un anno da quando il 3 settembre 2016, in località Banditella ad Onano, l'impianto Cite dedito al trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi prendeva fuoco, sviluppando un incendio di enormi proporzioni, con fumi tossici che per giorni si sono diffusi nell'aria e che solo il tempestivo e capace intervento dei vigili del fuoco e la clemenza dei venti hanno impedito che diventasse un vero e proprio disastro ambientale. In tutto questo tempo sono stati fatti dibattiti, riunioni e una vera e propria indagine è stata svolta";

risulta agli interroganti che la conferenza dei servizi ultimata il 4 aprile 2017 affinché il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano potesse riaprire ha previsto una serie di vincolanti prescrizioni quali: un piano di monitoraggio delle emissioni; una recinzione di altezza adeguata ad evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni limitrofi; lo smaltimento del "fluff" presente e del materiale combusto; una piantumazione perimetrale; un sistema antincendio nuovo con l'uso anche di estintori carrellati dotati di schiumogeno; una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato del luogo; un impianto di videosorveglianza sulle 24 ore per prevenire altri incendi e per verificare le modalità lavorative; un sistema di autocontrollo per la prevenzione della fuoriuscita dei materiali plastici nelle campagne circostanti; una riduzione volumetrica dei rifiuti, strutture igieniche e di servizio per gli



operai;

considerato inoltre che:

l'ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016 veniva revocata con l'ordinanza n. 38 del 29 settembre 2016 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Onano;

inoltre, risulta agli interroganti che il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, aperta in seguito all'incendio, avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione in riferimento al danno urbanistico mentre avrebbe dichiarato che per l'accertamento della responsabilità degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti non si sarebbe potuto procedere a causa della sospensione dell'attività della ditta Cite;

anche in presenza di tali archiviazioni, nel già citato articolo pubblicato sulla pagina *web* "viterbonews24" si evidenzia che: "Peccato che dagli incartamenti vien fuori che in data 27 gennaio 2017, dopo un sopralluogo presso la Cite, l'Arpa Lazio segnali la presenza di materiale ospedaliero sia nei cumuli interessati dall'incendio che nel resto dei rifiuti. Materiale questo non autorizzato". Ed ancora che "le istituzioni, che in questa vicenda si sono mostrate quantomeno spettatori compiacenti, pur di non farsi carico delle ingenti spese di bonifica favoriscano una terza azienda che con tempi biblici prometta di farsi carico della bonifica",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano al riguardo;

se non ritengano doveroso agire, per quanto di competenza, al fine di sollecitare un rapporto aggiornato agli enti ed agli organi preposti, finalizzato a conoscere lo stato dell'inquinamento dell'ecosistema del territorio dei comuni interessati dalla presenza della discarica e il grado di incidenza sulla salute dei cittadini;

quali siano i motivi per cui, a distanza di tempo, non sia stato realizzato nessun intervento di caratterizzazione dei rifiuti ancora presenti in discarica né di bonifica di quelli interessati dall'incendio; se non ritengano opportuno accertare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che la gestione della discarica sin dalla sua apertura sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione alle prescrizioni solo recentemente dettate dalla conferenza dei servizi che, attualmente, sembrerebbero necessarie per riavviare lo svolgimento delle attività nel sito;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, per intensificare il monitoraggio e il controllo dello stato della discarica, in considerazione della gestione di una nuova eventuale società che dovrebbe provvedere anche alla bonifica dell'area.

(3-04134)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si osservano alcune criticità sulla scheda di rilevazione dei dati degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso accessibile in data 23 novembre 2017 e che fa seguito al decreto ministeriale n. 610 del 2017, da compilare entro il 30 novembre, relativamente alla sezione I, punti 1, 2 e 3, contenente le "Informazioni utili ai fini della ripartizione delle risorse", con particolare riferimento alle tabelle sub 2; diversamente dalla prassi seguita fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 17 del 1999 da parte dello stesso Ministero, infatti, la nuova scheda, ai fini della ripartizione delle risorse, richiede di comunicare (tabelle sub punto 2) esclusivamente il numero di studenti iscritti che abbiano presentato una certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992, e quindi di specificare quanti di questi studenti abbiano presentato anche una certificazione di invalidità, superiore o inferiore al 66 per cento;

ciò perché, secondo l'interpretazione fatta propria da coloro che hanno predisposto la scheda di rilevazione, il decreto ministeriale nel 2017 consentirebbe la ripartizione dei fondi esclusivamente con riferimento a tali studenti, e non, come è sempre stato in passato, con riferimento anche agli studenti che hanno presentato una certificazione di invalidità;

la conseguenza è che non potranno essere conteggiati, al fine della ripartizione dell'80 per cento del

fondo ministeriale (che comunque resta dell'importo complessivo di 7.500.000 euro), quegli studenti che hanno presentato unicamente una certificazione attestante la condizione di invalidità, considerato che:

questa innovazione presenta, ad avviso dell'interrogante, alcune controindicazioni, come di seguito segnalate;

innanzitutto, fornisce un quadro certamente poco attendibile del numero degli studenti che si rivolgono ai servizi della conferenza nazionale dei delegati per la disabilità, poiché molti di questi studenti sono in possesso o hanno presentato soltanto la certificazione di invalidità e non la certificazione *ex lege* n. 104 del 1992;

essa rischia di sfalsare notevolmente l'attribuzione dei fondi ai singoli atenei, considerando che tale attribuzione dipenderà, in modo più o meno casuale, da quanti tra gli studenti iscritti hanno consegnato agli uffici o presso le segreterie la certificazione di *handicap*;

pone significative problematiche in merito al reperimento dei dati da parte degli uffici della conferenza nazionale delegati per la disabilità, che dovranno esaminare le posizioni di ciascuno studente una per una, al fine di comprendere se gli studenti iscritti abbiano presentato l'una o l'altra certificazione, o entrambe. Perché tra l'altro il sistema Esse3, adottato da molti atenei per la gestione dei dati relativi agli studenti, risultando conforme alla prassi seguita finora, non contempla la distinzione fra certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 e dichiarazione di invalidità, ma la sola indicazione di "esonero per *handicap* ";

essa potrebbe, inoltre, comportare l'impossibilità di giustificare le spese effettuate attraverso l'utilizzo dei fondi ministeriali a favore degli studenti con certificazione di invalidità, ma privi della certificazione *ex lege* n. 104 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e intenda affrontare la problematica descritta; in particolare, se intenda porre rimedio alla grave contraddizione della scheda di rilevazione, che rischia di escludere dalla ripartizione delle risorse una fetta significativa di studenti che fino ad oggi hanno potuto usufruire dei servizi;

se preveda, in ragione di ciò, di sospendere la rilevazione al fine di modificare l'impostazione della scheda;

conseguentemente, se non intenda posticipare la chiusura della rilevazione ad una data successiva al 30 novembre 2017;

se intenda, quindi, chiedere di procedere all'assegnazione dei fondi dopo la riapertura della scheda stessa e non prima;

se stia valutando l'opportunità di convocare un incontro con la conferenza nazionale delegati per la disabilità, che ha già sollecitato una tale iniziativa, al fine di confrontarsi sulla gravità della situazione che si sta determinando, sulla base di quanto descritto.

(3-04135)

[LUCIDI](#), [GIROTO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con il decreto legislativo è stata attuata la direttiva 2011/70/Euratom che ha istituito un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori e l'ambiente dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;

l'articolo 6 istituisce l'ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta (costituita da tre esperti). È dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Mediante una riorganizzazione interna, l'ISPRA assicura all'ISIN, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività con: autonomia gestionale ed organizzativa; separazione funzionale e amministrativa; dotazione di servizi e di strutture adeguate; supporto per la gestione amministrativa del personale e per l'acquisizione di beni e servizi; l'ISIN espleta, tra l'altro, le funzioni istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi (articolo 6, comma 2);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta che durano in carica 7 anni, non rinnovabili, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2017, il collegio dei revisori. Ai sensi del comma 4, il direttore è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti;

il direttore dell'ISIN svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura, definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, emana le tariffe da applicare agli operatori per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN, emana pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative, svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari ed internazionali, trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. La consulta esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori, in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN, sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

inoltre, l'articolo 6, al comma 12, sancisce che entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici; al comma 13 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico; al comma 14 stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4, il direttore trasmette al Ministro dell'ambiente e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato; al comma 19 stabilisce che, per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 230 del 1995;

da ultimo, il decreto legislativo n. 137 del 2017, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", in vigore dal 4 ottobre 2017, ha chiarito la posizione del direttore che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico. Ne viene altresì disciplinato il trattamento economico, che deve essere comprensivo dei trattamenti economici

accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con oneri a carico dell'ISIN;

considerato che:

in data 15 novembre 2016, due decreti del Presidente della Repubblica hanno nominato l'avvocato Maurizio Pernice direttore dell'ISIN, e il dottor Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), e la dottoressa Laura Porzio e il dottor Vittorio D'Oriano componenti della consulta dell'ISIN;

in risposta all'interrogazione 5-10714, presentata alla Camera dei deputati presso l'Aula dell'VIII Commissione permanente, in data 2 marzo 2017, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Silvia Velo, ha ricordato che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioprotezione (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale";

il *dossier* di documentazione relativo all'atto del Governo 424 (schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riferisce, alla data del 3 luglio 2017, che "i citati decreti di nomina non risultano ancora pubblicati";

considerato inoltre che il 26 febbraio 2017 viene pubblicato un articolo di Thomas Mackinson sul quotidiano *on line* "il Fatto Quotidiano", intitolato "Post-nucleare a doppia velocità: inerzia di Stato nei controlli e nelle nomine, mentre i cittadini pagano di più ogni anno", nel quale si evidenzia una serie di criticità sull'argomento e dal quale si apprende il dettaglio delle cifre nelle relazioni annuali dell'autorità per l'energia dedicate all'aliquota: "cinque anni fa il conto è stato di 255 milioni (relazione 2012, p. 105), poi di 151 milioni (R/2013, p. 125), quindi altri 170 (R/2014, p. 107) e nel 2015 ancora 323 milioni (R/2015, p. 97). Un balletto di numeri che finisce col botto: l'anno scorso si è raggiunta la cifra monstre di 622 milioni" con un costo totale che si attestata attorno ai 1,5 miliardi di euro per gli ultimi 5 anni,

si chiede di sapere:

a che punto sia pervenuto il perfezionamento degli *iter* di nomina e se la nomina del direttore generale sia stata resa operativa;

se sia stato trasmesso il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano stati forniti atti e pareri da parte dell'ISIN dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014 che ha istituito l'organismo;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano state effettuate dall'ISIN attività di controllo, vigilanza e valutazione legate all'utilizzo e allo smaltimento del materiale nucleare e dei siti interessati;

se, ancora, l'ISIN abbia mai fornito supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014;

se sia stata avviata una riorganizzazione interna degli uffici dell'ISPRA;

se si reputi congruo l'esborso versato dai contribuenti, e se si intenda chiarire la destinazione e

l'ammontare del gettito dell'aliquota dedicata ai costi di smantellamento del nucleare e alle misure di compensazione territoriale dal 2005 ad oggi;  
se sia stato adottato il decreto che stabilisce il compenso del direttore e a quanto ammonti il trattamento economico stabilito.

(3-04138)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**MUNERATO** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel mese di gennaio 2017 il sindaco di Bologna, Virginio Merola, avrebbe inviato al Ministro in indirizzo una missiva contenente una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza della città e redistribuire in modo armonico tra i quartieri la presenza delle forze dell'ordine;

secondo notizie stampa, recentemente confermate dalla risposta fornita a un'interpellanza consiliare, tra le proposte avanzate vi sarebbe il trasferimento di sede del commissariato della Polizia di Stato Bolognina-Pontevecchio, dall'attuale dislocazione di via Lombardia, in via Tiarini, presso l'odierna sede del poliambulatorio Ausl;

una simile circostanza, ove confermata, avrebbe un forte impatto sulla collettività, sia in termini di fruibilità dei servizi sia per quanto concerne il livello di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, e priverebbe il quartiere Savena di un importante punto di riferimento, si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto segnalato e quali siano le indicazioni fornite dal Ministro in indirizzo in merito al trasferimento del commissariato dall'attuale dislocazione;

come intenda attivarsi al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e presidio del territorio agli abitanti del quartiere interessato.

(3-04132)

**BUEMI** - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in presenza del divieto di ostentare simboli nazisti scrupolosamente fatto rispettare in tutti i Paesi tedeschi, il vessillo di guerra della Marina imperiale germanica è diventato la bandiera utilizzata in tutta Europa da gruppi neonazisti per rivendicare la continuità con l'ideologia e la pratica dell'hitlerismo;

un vessillo di tale tipo per un periodo di tempo indeterminato, ma sufficiente per essere ripreso da una telecamera dall'esterno della caserma "Baldisserra", sul lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, è rimasto affisso, a Firenze, in una camerata della caserma del VI battaglione Carabinieri Toscana. Il responsabile è stato individuato, in seguito agli accertamenti interni, nella persona di un giovane carabiniere, nei cui confronti è stata avviata un'azione disciplinare;

la caserma Baldisserra ospita non solo il VI battaglione Carabinieri Toscana, ma anche gli uffici del comando regionale. Nella camerata risiedevano almeno altri tre militi e non è pensabile che, in uno spazio aperto alla vigilanza dei superiori, nessuno degli appartenenti alla comunità militare ivi gravitante non abbia notato il fatto;

considerato che:

presso l'Aula della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) il 18 luglio 2017, l'interrogante osservava che nel disegno di legge AS 2728 (concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare) "sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile" e sull'esigenza di predisporre idonei percorsi formativi finalizzati alla crescita della cultura democratica degli appartenenti alle forze armate e ai Corpi di polizia. Il Ministro in indirizzo replicò, in quella circostanza, che "Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo";

riconobbe anche che non è sbagliato "immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva". Lo stesso ministro aggiunge oggi, alla luce dell'evento fiorentino, che quanto avvenuto "è anche una offesa a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate che ogni giorno condividono i valori della democrazia". In effetti, come ha dichiarato al giornale radio Rai il procuratore militare Marco De Paolis, "penso che sia più un grande problema di natura disciplinare e culturale", dice il procuratore, che aggiunge: "La questione è capire cosa significa un simbolo del genere, soprattutto per un militare, credo che ci sia da interrogarsi sulla formazione culturale dei giovani prima e dei militari poi";

in realtà, anche la formazione culturale degli appartenenti alle forze armate (soprattutto quando professionisti e non più giovani di leva) è parte delle incombenze gravanti sull'amministrazione: se questa li ospita nelle sue caserme, li mette a contatto dei cittadini nelle pubbliche strade e li arma per le pubbliche funzioni che svolgono, deve anche porsi il problema di mantenerne un elevato livello di affidabilità democratica. Si tratta di una preoccupazione che è lungi dal restare teorica, se è vero che (ancor prima della riapertura delle indagini su quanto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 nella caserma dei Carabinieri di Roma-Appia nel caso Cucchi), nella causa Cestaro contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), con sentenza 7 aprile 2015, aveva riconosciuto che "gli agenti di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica legata all'età e al sesso, e verso qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena svegliate per il rumore dell'irruzione";

i "principi dell'ONU", adottati dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei reati, che si è tenuto a L'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990, nelle loro parti pertinenti, recitano: "I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni. (...) Per la formazione delle forze dell'ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l'uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l'uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti";

anche le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite riguardanti l'Italia, pubblicate il 18 agosto 1998 (UN Doc. CCPR/C/79/Add.94), pretendono da tutte le forze dell'ordine analoga attenzione al profilo della formazione e della vigilanza sugli *standard* qualitativi del servizio prestato dai loro componenti: "Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere. Raccomanda di seguire con la dovuta attenzione il risultato delle denunce depositate contro membri dei Carabinieri e del personale penitenziario",

si chiede di conoscere:

come la catena di comando si sia atteggiata, dinanzi alla presenza nella caserma fiorentina di un gruppo di carabinieri inerti, disinteressati o addirittura conniventi rispetto all'esposizione di un vessillo che esprime disprezzo per la Repubblica nata dall'antifascismo;

quali atti di vigilanza in via ordinaria siano messi in campo, nelle caserme dell'Arma, per verificare la sobrietà della sistemazione alloggiativa e l'assenza di comportamenti, individuali o collettivi, atti a modificare, ledere o alterare la percezione pubblica dell'affidabilità democratica dell'Arma;

quali misure siano state adottate per garantire, nel personale adibito a pubbliche funzioni di ordine pubblico e di uso legittimo delle armi, lo stretto rispetto del principio di legalità, l'ossequio della

simbologia democratica e la più efficace salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(3-04136)

**MATTESINI** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'invaso artificiale di Montedoglio, realizzato tra il 1978 e il 1993, si sviluppa dalla stretta di Montedoglio per una lunghezza di 7,5 chilometri, coprendo una superficie di oltre 800 ettari nei territori dei comuni di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro (Arezzo);

la diga che ha creato l'invaso è posta a circa 30 chilometri dalla sorgente del fiume Tevere ed è stata costruita a fini irrigui e idropotabili e destinata all'irrigazione di acqua potabile del complesso irriguo delle province di Arezzo, Siena e del bacino del lago Trasimeno in Umbria. Il complesso è gestito dall'Ente irriguo umbro-toscano, con sede ad Arezzo, che è titolare di una concessione settantennale;

circa 7 anni fa, e precisamente il 29 dicembre 2010 alle ore 21.30 circa, 30 metri del muro che separa l'invaso dal canale effluente sono crollati. La breccia aperta ha causato un'ingente fuoriuscita d'acqua che nelle prime ore è stata di oltre 600 metri cubi di acqua al secondo, per poi affievolirsi successivamente. Tale evento ha reso necessaria l'evacuazione, per motivi di sicurezza, di oltre 400 persone nelle zone di Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello e Anghiari e ha causato danni ambientali anche ai territori circostanti;

considerato che:

a seguito del crollo, sono state aperte indagini giudiziarie e tecniche per stabilirne le cause, le responsabilità ed individuare gli interventi necessari ed idonei alla messa in sicurezza della diga e quindi di tutto il territorio confinante con l'invaso;

nell'agosto 2012 la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la relazione sulle cause del crollo, con le indicazioni progettuali per gli interventi da effettuare. Da allora è iniziato un lungo percorso istruttorio, che non si è ancora concluso, per la definizione degli interventi;

nel periodo marzo-giugno 2013 è stato presentato il progetto definitivo per le opere di rifacimento della diga che in seguito ad altri saggi e verifiche è stato revisionato una prima volta nel gennaio 2014 ed una seconda volta nell'aprile dello stesso anno. Solo nell'agosto 2015 il progetto è stato approvato dalla Direzione generale dighe, seppure con prescrizioni, e nel maggio 2016 è stata depositata la prima edizione del progetto definitivo. Nell'agosto 2016 sono arrivate pervenute all'Ente acque umbro-toscane da parte della Direzione dighe alcune prescrizioni aggiuntive che hanno comportato ulteriori saggi, verifiche e attività tecniche;

nel mese di luglio 2017 sono stati depositati gli elaborati specialistici della seconda edizione del progetto esecutivo a cui sono seguite, ad ottobre e novembre, una nuova verifica del comportamento idraulico e la relazione idraulica del secondo progetto esecutivo;

tenuto conto che:

la seconda edizione del progetto esecutivo di ripristino della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio risulta in istruttoria presso la Direzione generale dighe a seguito della consegna avvenuta il 31 luglio 2017 e delle successive integrazioni;

la Direzione dispone di tutti gli elementi necessari per esprimersi, situazione che si è già verificata in passato, ma che è sfociata nella richiesta di nuovi ed ulteriori elementi tecnici e modifiche al progetto che sistematicamente hanno generato nuovi e diversi studi, verifiche ed elaborazioni;

è necessario, e non più prorogabile, dare una risposta al territorio ed ai cittadini della Valtiberina e di tutti i territori serviti dell'invaso di Montedoglio, facendo partire nel più breve tempo possibile l'esecuzione degli interventi per il ripristino della diga che ne garantiscano la piena operatività e la massima sicurezza,

si chiede di sapere a che punto sia l'istruttoria della Direzione generale dighe sul progetto esecutivo riguardante l'invaso di Montedoglio e quali urgenti iniziative si intenda adottare per completare la fase di corretta progettazione e permettere finalmente l'avvio dei lavori di ripristino della diga.

(3-04137)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[LO GIUDICE](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [GINETTI](#), [Gianluca ROSSI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

il comma 7, lettera l, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, indica fra gli obiettivi formativi prioritari per la definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche quello della «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico»;

il comma 16 dispone «l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013»;

nel mese di ottobre 2017, sono state emanate le linee guida nazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge, che confermano la necessità di intervenire per l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze e per la prevenzione di ogni discriminazione comprese quelle di genere e di orientamento sessuale;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 9 novembre 2017, gli assessori per la famiglia e per la cultura del Comune di Todi hanno emanato una direttiva in cui dispongono la rimozione dalle sezioni dedicate all'infanzia della biblioteca comunale dei libri di educazione alle differenze rivolti ai bambini e il loro trasferimento alle sezioni per adulti;

si tratta di pubblicazioni specificamente rivolte all'infanzia, diffuse in tantissime biblioteche per l'infanzia comunali o scolastiche, consistenti in semplici favole e storie che spiegano ai più piccoli il superamento degli stereotipi all'origine dei pregiudizi, l'esistenza di diversi tipi di famiglie, anche omogenitoriali, il rispetto e l'accoglienza verso bambini e bambine che manifestino un differente orientamento sessuale o che siano incerti sulla propria identità di genere;

ad avviso degli interroganti, si va diffondendo ad arte in vari contesti, scolastici ed extra scolastici, un clima di psicosi legata alla "teoria *gender*", presentata come una sorta di complotto internazionale e già definita nel 2015 dal Ministro *pro tempore* dell'istruzione come una "truffa culturale", che sfocia in atti censori e oscurantisti volti a reprimere la pluralità delle identità e negare la diversità delle forme familiari;

considerato altresì che la direttiva richiama le citate linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e le indicazioni ivi contenute a sostegno dell'azione censoria messa in atto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare per promuovere la diffusione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della pluralità, per diffondere un'educazione alle differenze e per contrastare il verificarsi di simili atti censori.

(4-08480)

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Agira è un comune della provincia di Enna, il cui territorio è caratterizzato da valenze ambientali e



naturalistiche di particolare pregio;

nell'ambito del comune, insiste la riserva naturale orientata "RNO vallone di Piano della Corte", la quale si estende su una vallata che appartiene ai monti Erei Centrali e chiude la parte più a monte di un torrente affluente del Dittaino e quindi tributario del fiume Simeto. Questo torrente, partendo dalle alture della contrada Orselluzzo e dai monti Santa Venera, Poggio Tondo, Frontè e Santa Agata, si dirige verso sudest in contrada Serra Campana, dove incontra le acque del torrente Ciarameddaro nel vallone di Modica;

la società Agireco Srl ha inoltrato all'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana l'istanza volta ad ottenere tutte le autorizzazioni per un'iniziativa progettuale riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali (pericolosi e non) in contrada Serra Campana;

l'ufficio dell'Assessorato regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere favorevole alla procedura di valutazione di impatto ambientale *ex art. 23* del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la realizzazione della discarica;

con determina n. 403/GAB del 25 ottobre 2017, l'assessore regionale ha decretato la realizzazione della discarica;

il sito individuato per la discarica ricade all'interno del sito di interesse comunitario "vallone di Piano della Corte" designato quale zona speciale di conservazione con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2015, e quale ente gestore è stato individuato il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi;

il Comune di Agira, in data 16 novembre 2017, ha rilevato il mancato coinvolgimento nella procedura regionale di VIA del Centro universitario, oltre alla mancata sottoposizione dell'iniziativa progettuale alla valutazione di incidenza ambientale di competenza del Comune medesimo;

il sito individuato per la discarica è gravato, altresì, da un vincolo di natura idro-geologica, ma risulta che anche l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna è rimasto estraneo al procedimento di VIA, quantunque soggetto competente a valutare l'iniziativa in presenza di questo specifico vincolo;

il Comune di Agira, attraverso gli organismi istituzionali della Giunta e del Consiglio comunale, ha espresso formale contrarietà alla realizzazione della discarica, senza contare che migliaia di persone hanno sollevato la questione dell'inopportunità dell'iniziativa, preoccupate dai rischi per l'ambiente e la salute che una tale iniziativa rappresenta, con il suo carico potenziale di 57.000 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

la situazione della gestione dei rifiuti in Sicilia non è tra le più brillanti, alla luce della scarsa attenzione che nell'ultimo quinquennio è stata prestata alla tematica della proliferazione delle discariche, contrariamente a quanto annunciato più volte dall'amministrazione regionale a favore dell'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica; poiché l'iniziativa progettuale riguarda una discarica per "rifiuti speciali pericolosi e non", appare legittimo preoccuparsi che la dicitura "e non" contenga in sé l'*escamotage* per aggirare l'impegno della Regione a non realizzare nuove discariche e per continuare quindi ad abbancare rifiuti solidi urbani, a dispetto di qualunque strategia coerente con l'economia circolare;

il territorio ennese è l'unica zona dell'isola a non avere sbocchi sul mare e si caratterizza in modo particolare come il volto più nascosto e autentico della Sicilia, scrigno di bellezza e di identità culturale, da tutelare contro ogni progetto speculativo, potenzialmente pericoloso e inquinante, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'incresciosa situazione determinata dall'iniziativa progettuale relativa alla "discarica di rifiuti speciali pericolosi e non" di Agira;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per verificare la coerenza dell'iniziativa progettuale con il piano dei rifiuti della Regione, anche alla luce della corposa attività svolta dalla Commissione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e dei suoi esiti documentali;

quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per scongiurare che nel territorio di Agira venga realizzato un detrattore ambientale di tale portata, che inevitabilmente diventerebbe un inaccettabile detrattore culturale, di cui certamente l'isola non ha bisogno.

(4-08481)

**CENTINAIO** - *Ai Ministri per lo sport, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a seguito dell'approvazione del progetto urbanistico Tor di Valle, cioè lo stadio dell'associazione sportiva Roma, si evidenziano alcune perplessità in merito a quanto stabilito sotto la guida dell'amministrazione capitolina;

da notizie di stampa, si apprende che opere ritenute essenziali per l'approvazione del progetto, come da prescrizioni formulate dai diversi enti partecipanti alla conferenza dei servizi, verranno messe a carico del bilancio dello Stato, con contributi pubblici di importo pari a circa 100 di milioni di euro, in particolare per la realizzazione del "ponte di Traiano";

questo ponte dapprima ritenuto superfluo dal Comune di Roma capitale dovrebbe essere realizzato in quanto opera attualmente ritenuta imprescindibile, ma a pagarlo saranno tutti i contribuenti italiani, poiché il ponte, previsto nel progetto approvato all'epoca dalla Giunta Marino e inserito come opera interamente a carico dei privati, dovrebbe essere oggetto di un nuovo accordo di Programma tra lo Stato e il Campidoglio;

se tale notizia fosse confermata ci sarebbero pesanti conseguenze negative, e in particolare: la previsione del ponte di Traiano e di altre infrastrutture ritenute essenziali per assicurare il pubblico interesse dell'opera erano previste senza alcun onere per il soggetto pubblico nella delibera n. 132 approvata dall'assemblea capitolina il 22 dicembre 2014, «stadio della Roma a Tor di Valle" - studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a)»; il contributo economico pubblico che si sta configurando è conseguenza della modifica al progetto richiesta dal Comune di Roma, ovvero il taglio della cubatura pari al 50 per cento con l'eliminazione delle tre torri ("nota della Sindaca di Roma Capitale prot. RA 10782 del 22 febbraio 2017, che ha comunicato alla Società Eurnova Srl, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., l'avvio del procedimento di verifica/ridefinizione dell'interesse pubblico dichiarato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, con particolare riferimento alla individuazione delle Opere Pubbliche di interesse generale e alla rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L) dell'area oggetto di intervento"); il contributo pubblico contraddice di fatto il deliberato dei tre commi 303-304-305 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che persegue l'equilibrio economico dell'opera all'interno dell'opera stessa e prescrive che tale equilibrio debba essere assicurato dal proponente in base alle caratteristiche previste nello studio di fattibilità e verificate dal piano economico e finanziario dell'opera;

pertanto, un qualsiasi contributo economico pubblico contraddice il presupposto normativo e configura un contesto decisionale nonché di responsabilità dei soggetti procedenti del tutto diverso da quello seguito dal progetto precedente. Il percorso decisionale del progetto è stato a giudizio dell'interrogante paradossale e si sta concludendo con l'esborso di un consistente contributo economico pubblico a favore di un intervento privato, la cui proposta è stata possibile in attuazione di una norma statale formulata per scongiurare oneri diretti a carico del bilancio pubblico;

il contributo economico si aggiunge a quello urbanistico concesso dal Comune che ha autorizzato un incremento di cubatura di circa il 100 per cento rispetto a quanto previsto dal piano regolatore vigente (circa 210.000 metri quadrati di superficie utile lorda invece di 112.000 metri quadrati);

inoltre, si apprende dagli organi di stampa che, in relazione agli argini del Tevere nell'area di Tor di Valle, considerata a rischio idrogeologico, l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale (che ha ereditato le competenze sul principale fiume romano) avrebbe prescritto un consistente innalzamento delle barriere laterali antiesondazione. Tuttavia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe di avviso opposto, in quanto alzare gli argini contrasterebbe con

il contesto ambientale e paesaggistico,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità con le quali dovrebbe essere realizzato, ma soprattutto finanziato, il ponte di Traiano;

se si possa ancora ricondurre a chiarezza e linearità il processo decisionale in corso e approntare le necessarie e coerenti decisioni a tutela del pubblico interesse, escludendo qualsiasi tipo di apporto di capitale pubblico nel progetto complessivo legato alla realizzazione dello stadio della Roma;

se e quali importi saranno a carico della collettività e chi materialmente erogherà le somme, il cui ammontare allo stato non è inserito in nessuna previsione di bilancio di spesa;

quali tipi di infrastrutture si preveda di costruire *ex novo* ed a carico di chi graveranno le relative spese e gli oneri;

quale sia l'impatto ambientale della nuova costruzione in rapporto con il rischio idrogeologico-ambientale dell'area in cui dovrebbe insistere lo stadio.

(4-08482)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ("legge Moratti"), ha introdotto nell'ordinamento scolastico l'alternanza scuola-lavoro intesa come una metodologia didattica innovativa allo scopo di realizzare dei corsi formativi del secondo ciclo per assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, statuisce che "I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" all'uopo stipulate;

i regolamenti sul riordino dei diversi istituti secondari di secondo grado (decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) hanno inteso introdurre un'articolazione che prevedesse modalità di realizzazione per adattare l'alternanza scuola-lavoro ai diversi indirizzi di studio;

la nota del 8 ottobre 2015 diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni ulteriori per la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e la certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro applicando in tal modo l'art. 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico a firma del direttore generale del Ministero statuisce che: "I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica";

nonostante la normativa, non trova ancora applicazione l'art. 1, comma 37, della legge n. 107 stanti le perplessità sollevate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 1941 del 5 settembre 2017 al decreto interministeriale relativo alla definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 e per la definizione delle Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

anche in assenza della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza", si dovrebbe applicare comunque un comportamento etico e morale rispettoso degli studenti e delle studentesse;

le continue violazioni della correttezza istituzionale e del buon senso e lo stravolgimento dello spirito della "Buona scuola" trovano riscontro in numerosi articoli di stampa, come quello pubblicato in data 26 agosto 2017 da "il Fatto Quotidiano" che riporta l'uso improprio di studenti dell'Istituto alberghiero di Genova usati come cuochi nella festa del Partito democratico; inoltre, a dimostrazione che tale circostanza non può ritenersi isolata, un articolo pubblicato dal sito "orizzontescuola", in data 28 settembre, riporta che il giorno 9 settembre gli studenti dell'Ipseoa (istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) di Caprarola (Viterbo) siano stati impiegati in un'altra festa del Partito democratico di Viterbo alla presenza dell'on. Fioroni e del ministro Fedeli;

appare di tutta evidenza come l'alternanza scuola-lavoro venga ritenuta strumentale alla politica del Partito democratico, in palese violazione delle esigenze della scuola pubblica che deve rispondere ai principi generali dettati per le istituzioni dello Stato "in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione);

considerato inoltre che, per quanto risulta:

parimenti nei giorni 21 e 22 novembre 2017, gli studenti (convittori e minori) dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti sono stati impegnati a Roma in un evento organizzato dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica (Cnapm), presieduto dall'ex ministro Luigi Berlinguer, esponente di spicco del Partito democratico;

la manifestazione è stata ritenuta rientrante dal dirigente scolastico dottoressa Alessandra Onori, a parere degli interroganti impropriamente, nell'alternanza scuola-lavoro, impegnando altresì una somma rilevante e costringendo, di fatto, i minori presenti ed il personale della scuola stessa ad assicurare la loro presenza nei locali del Ministero dalle ore 8,00 della mattina del 22 novembre 2017 fino a notte inoltrata. In particolare, gli studenti hanno fatto rientro in convitto, o a casa, alle ore 01,30 circa della notte del giorno successivo per un lavoro stimato di oltre 17 ore e perdendo tre giorni di lezione; a ciò si aggiunge che sono stati trasportati mezzi e attrezzature dei laboratori di Rieti a Roma con un ipotizzabile consistente dispendio di tempo e di denaro pubblico;

tali attività, a parere degli interroganti, avrebbero tutti i connotati del *catering*, inteso come quel complesso di operazioni di rifornimento di cibo e di bevande, piuttosto che di un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro;

inoltre, dall'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si desume che il limite di orario di lavoro giornaliero non può essere superiore alle 13 ore di lavoro, ferme restando le pause,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per vietare l'uso degli studenti iscritti nelle scuole pubbliche come manodopera gratuita per i servizi di *catering* nelle iniziative politiche;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a ricorrere agli studenti dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti, anche in considerazione del fatto che l'impiego di studenti delle diverse scuole della stessa natura situate a Roma e provincia avrebbe evitato la violazione dei diritti dei minori, tra cui quello a non essere impiegati oltre le ore previste per legge;

a quanto ammontino le spese derivanti dall'utilizzo degli studenti del "Costaggini" di Rieti per l'evento e quale il risparmio che si sarebbe ottenuto avvalendosi della collaborazione di istituti esistenti nel territorio di Roma o provincia.

(4-08483)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 430 avente ad oggetto "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2012 ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL" il Comune di Terni ha affrontato la situazione di squilibrio strutturale dell'ente;

nel corso della ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 243-bis, lettera b), del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comma 6, sono stati individuati fattispecie riconducibili a debiti fuori bilancio, a parere dell'ente, per 7.544.803,54 euro;

come affermato dalla giurisprudenza e dai pareri espressi dalla Corte dei conti, la ricognizione contestuale all'*iter* di approvazione del piano di riequilibrio non costituisce o surroga in alcun modo la procedura di riconoscimento prevista dal combinato disposto degli artt. 193-194 del testo unico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 22 dicembre 2014, n. 114/2014/PAR); considerato che:

in data 12 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, dando atto del permanere degli equilibri e misconoscendo i debiti fuori bilancio già quantificati in sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario;

il 14 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 83/PRSE/2017 ha respinto la proposta di piano di riequilibrio presentata dal Comune di Terni;

nelle motivazioni la Corte, in merito ai debiti fuori bilancio, si è riservata di fare alcune annotazioni tra cui la palese contrarietà con le disposizioni dell'art. 194 del testo unico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell'art. 193 dispone che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

il comma 2 dell'art. 141 dispone "Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio";

il termine perentorio del 31 luglio 2017 previsto dalla legge è scaduto e, nell'approssimarsi della fine dell'anno, nessuna proposta di deliberazione è stata sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla nomina del commissario per la predisposizione d'ufficio degli adempimenti *ex artt.* 193-194 del testo unico sugli enti locali;

quali iniziative di competenza intendano porre in essere per ripristinare la conformità e il rispetto delle normative giuscontabili, al fine di tutelare l'equilibrio strutturale dell'ente dai danni causati dal procrastinare gli interventi di legge.

(4-08484)

[CERONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che, per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, gli interessati che abbiano contratto infermità debbano presentare apposita domanda;

l'art. 98 prevede la liquidazione d'ufficio quando il militare, dopo l'evento da cui derivò l'invalidità, continui a prestare servizio militare;

gli articoli citati rappresentano le basi giuridiche sulle quali si fonda il diritto alla liquidazione d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni preposte nei confronti di determinate categorie di cittadini che hanno prestato servizio militare, particolarmente in tempo di guerra, riportando conseguentemente infermità o invalidità gravi;

in caso di mancata corresponsione nell'immediato, è previsto che a beneficiare dell'indennità o della pensione siano gli eredi, quali il coniuge o gli orfani;

la mancata corresponsione in un lasso di tempo ragionevole cagiona altresì la maturazione di interessi; tali disposizioni risultano altresì avvalorate dalla sentenza della Corte dei conti regionale del Molise, sezione giurisdizionale, n. 238 dell'8 ottobre 2002, che ha affermato che la pretesa giurisdizionale del trattamento pensionistico diretto, fatta valere dall'erede del soggetto affetto da infermità che si assuma dipendente da causa bellica, non può trovare accoglimento solamente laddove il dante causa non abbia avanzato istanza amministrativa nei termini di legge (ossia l'apposita domanda citata), e che pertanto in ogni altro caso tale pretesa vada accolta;

sussistono attualmente talune situazioni pratiche facenti capo a tale caso, tra cui spicca quella del signor U.B., cui non è mai stata elargita pensione a dispetto del suo stato di invalido di guerra, e dell'erede signora A.B., la quale, a dispetto della domanda regolarmente consegnata, si è vista negare per oltre 11 anni qualsiasi corresponsione spettante secondo la legge, compresi gli interessi maturati; la stessa aveva altresì presentato ricorso avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19034 del 27 luglio 2006, il quale è stato accolto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Ancona, ma non ha tuttavia visto conseguenze pratiche, giacché dal suo pronunciamento in data 23 marzo 2009 non un solo euro di quanto dovuto è stato versato all'erede, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione, tanto in via astratta e generale (della sussistenza, quindi, di casi del genere e della relativa disciplina di legge), quanto, nello specifico, del caso della signora B.;

se non ritenga che sussistano presupposti sufficienti, compresa una sentenza mirata della Corte dei conti di Ancona, e altre estranee, ma che rappresentano un'acclarata conferma in via giurisprudenziale, per la corresponsione, dopo decenni, di quanto spettante alla signora B., e in altri eventuali casi analoghi al suo;

quali azioni intenda intraprendere per agevolare una rapida e felice conclusione della vicenda.

(4-08485)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto è a conoscenza dell'interrogante:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, concernente "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";

tale decreto, adottato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, individua, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare nelle Marche, con capacità pari a 190.000 tonnellate all'anno;

già nel 2016, tra le ipotesi emerse a livello locale sulla localizzazione dell'impianto si è fatto riferimento anche all'ex cementificio Sacci di Castelraimondo (Macerata);

il cementificio Sacci SpA si è insediato a Castelraimondo negli anni '70 e, nel 2016, la società è stata acquistata da Cemntir holding (gruppo Caltagirone), multinazionale italiana tra i maggiori *player* nella produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento, cambiando nome in CementirSacci, e, recentemente, è passata in mano ad una multinazionale tedesca; per tanti anni, nessuno si è mai preoccupato della situazione ambientale ed epidemiologica dell'area interessata dalla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto e delle possibili conseguenze sulla salute della popolazione, nonostante i dati epidemiologici sull'incidenza dei tumori nel territorio compreso tra Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, contenuti in una relazione dell'Istituto superiore di sanità e appresi attraverso la stampa locale nel 2014, abbiano tra l'altro evidenziato "eccessi di mortalità per tutti i tumori negli uomini (+13 per cento) e di linfomi non Hodgkin nelle donne (+1095)" e che "il profilo di mortalità e di ospedalizzazione delle persone residenti nei tre Comuni mostra per alcune patologie specifiche selezionate in base ad una evidenza a

priori di associazione rispetto alla presenza di impianti di incenerimento eccessi di rischio rispetto alla Regione presa come riferimento";

a seguito della forte preoccupazione e mobilitazione da parte di alcuni cittadini e comitati, nel 2014 è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Macerata, i Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, la Comunità montana ambito 4 (oggi Unione montana alte valli del Potenza e dell'Esino) con il quale veniva assegnata all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), a fronte di 60.000 euro, l'esecuzione di un'indagine ambientale relativa alla qualità delle matrici del suolo ed aria, nonché lo studio sui bioindicatori licheni nelle aree potenzialmente interessate da ricadute di inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto di produzione di cemento della Sacci SpA;

nel mese di ottobre 2015, l'ARPAM ha depositato la relazione conclusiva dello studio da cui è emerso che nella zona non vi erano impatti ambientali degni di nota, ma i dubbi sull'attendibilità delle affermazioni riportate hanno condotto alcuni cittadini ad incaricare a proprie spese una società di consulenza specializzata al fine di una valutazione dell'indagine. Dall'elaborato peritale redatto da questa società è emerso che l'ARPAM avrebbe compiuto delle gravi violazioni metodologiche; si è anche appreso che l'indagine svolta dall'ARPAM è stata oggetto di vari esposti depositati presso la Procura della Repubblica di Macerata;

nel settembre 2014, è stata aperta la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la quale la Regione Marche aveva autorizzato il cementificio di Castelraimondo a bruciare negli impianti il CSS (combustibile solido secondario) nella misura di circa 100.000 tonnellate all'anno;

il riesame si era reso necessario sia per il parziale annullamento dell'AIA sentenziato dal TAR Marche, sia per il rispetto del termine di 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle "migliori tecnologie disponibili" (Bat) del settore cemento (pubblicazione avvenuta il 9 aprile 2013);

a seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26 gennaio 2017, la Regione Marche imponeva alla Cementir di Caltagirone di integrare entro il 28 febbraio la domanda di riesame con il cronoprogramma per mettere a norma gli impianti entro il termine del 10 aprile 2017;

a tutt'oggi, non risulta ancora concluso l'iter;

la realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche è stata fortemente avversata dal Consiglio regionale che, nel dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha espresso la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa regionale, nonché aveva impegnato la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione del citato art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario "recupero di materia";

il medesimo Consiglio regionale delle Marche, nel gennaio 2016, aveva approvato una risoluzione ai fini del superamento della termovalorizzazione e in favore del recupero, del riuso e della riduzione dei consumi e, nell'aprile 2016, ha approvato un'ulteriore risoluzione con cui ha impegnato la Giunta regionale a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà all'insediamento di un inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il piano rifiuti regionale, nonché a sostenere il piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione;

la cittadinanza del comprensorio maceratese di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, ora anche ferito e devastato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, nutre una comprensibile preoccupazione per la possibile localizzazione di un inceneritore presso il cementificio di Castelraimondo,

si chiede di sapere se e in quali termini e modalità il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai fini della

realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche e se sia stata individuata l'area per l'ubicazione dell'impianto o se, comunque, vi siano delle ipotesi circa la sua localizzazione.

(4-08486)

[PELINO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i "tirocinanti della giustizia" sono ex lavoratori, usciti dal mondo del lavoro per effetto della crisi degli anni 2008-2010, e che dal 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari;

il percorso dei tirocinanti è iniziato con la stipula di convenzioni, finanziate con fondi sociali europei, tra le amministrazioni giudiziarie e gli enti locali quali Regioni o Province, finalizzate da un lato a tamponare la gravissima carenza di organico e garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, e dall'altro a dar vita ad una serie di politiche attive del lavoro per promuovere l'occupazione ed il reinserimento lavorativo;

alla luce degli importanti ed eccellenti risultati conseguiti da tali progetti formativi, i presidenti e procuratori generali delle Corti di appello, nonché i presidenti dei tribunali e, su tutti, il primo Presidente della suprema Corte di cassazione hanno iniziato a mettere per iscritto i loro attestati di stima ed a richiedere continuità di tali risorse umane al Ministero della giustizia, considerate le competenze acquisite dai tirocinanti negli oltre 24 mesi di formazione e lavoro e considerata la situazione sempre più critica circa la carenza di personale in cui versano gli uffici giudiziari;

nel 2012, si è aperta una nuova stagione in cui il Ministero ha preso coscienza del bacino di lavoratori formati e capaci di dare il giusto supporto al personale di ruolo schiacciato da eccessivi carichi di lavoro e, con apposito emendamento, è stato inserito nella legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) il comma 25 dell'articolo 1, con il quale si prevede un finanziamento di 7,5 milioni di euro per una platea di poco più di 3.000 lavoratori, al fine di proseguire la formazione attraverso un tirocinio denominato "di completamento", a titolarità del Ministero, quindi con pagamento delle indennità erogate dalle Corti d'appello e con relativa certificazione CUD: per la prima volta ente erogatore ed ente utilizzatore sono lo stesso soggetto;

l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), al comma 344, prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per proseguire con un ennesimo tirocinio, questa volta denominato "di perfezionamento", anch'esso a titolarità del Ministero e quindi con le medesime caratteristiche del precedente;

di tale somma, 8,5 milioni di euro sono stati utilizzati in due *tranche* nel 2014, altri 5 milioni (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015) sono stati utilizzati nel 2015 fino al 30 aprile e 1,5 milioni, invece, non sono stati, di fatto, utilizzati;

dopo il maggio 2015 il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 2.500 tirocinanti soltanto 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo, spaccettando di fatto la platea in due. La selezione si è basata sul criterio della minore età dei soggetti. Molto ha inciso la ripartizione dei posti disponibili distribuiti per regione e quindi la possibilità dei meno fortunati a trasferirsi in altre regioni dietro un compenso di 400 euro lordi mensili, a giudizio dell'interrogante misero. Tale compenso, legato alla mobilità forzata ha innescato una selezione nella selezione; infatti, solo chi è risultato in possesso di una capacità economica tale da sostenere il peso di una lontananza dal territorio di appartenenza ha potuto accettare tali condizioni;

a giudizio dell'interrogante appare evidente che volutamente sono state create condizioni difficili da essere accolte da parte dei tirocinanti, sia perché il rimborso mensile di 400 euro non consente neanche la sopravvivenza, sia perché si tratta di una platea di persone la cui età va dai 35 ai 60 anni, e ci sono madri e padri di famiglia che si sono trovati a dover scegliere se lasciare tutto per trasferirsi a centinaia di chilometri da casa, e non per raggiungere un lavoro bensì per un tirocinio;

circa 1.000 persone, sulle 1.502 previste dal bando, sono i tirocinanti avviati nell'ufficio del processo e questo non per cattiva volontà, ma per impossibilità, come detto;

a tutto questo si aggiunge una gestione della geografia giudiziaria, rispetto all'ufficio del processo, che ha penalizzato interi territori, e nello specifico giova citare l'esempio della regione Abruzzo che si è



vista assegnare un numero di posti risibile nell'ufficio del processo, sia rispetto alla platea dei tirocinanti formati, ma soprattutto rispetto alle vere e reali esigenze della Corte d'appello; in Abruzzo sono considerate già chiuse sedi che di fatto non lo sono e che lo saranno eventualmente solo nel 2020 ma che oggi operano a pieno ritmo ed in base a questo criterio, falsato, sono stati assegnati all'Abruzzo pochissimi posti, esattamente 15, e sono stati destinati i pochi tirocinanti nelle sedi considerate soppresse;

i tirocinanti abruzzesi, per rientrare nell'ufficio del processo, avrebbero dovuto trasferirsi in regioni come il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, per un tirocinio e per 400 euro al mese, in pratica pagare per andare a "lavorare" e non essere riconosciuti neanche lavoratori;

da notizie giunte all'interrogante, avrebbe dovuto essere emanato un secondo decreto integrativo (art. 12 del primo bando per l'ufficio del processo) volto a riassegnare quei circa 400 posti vacanti nell'ufficio del processo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare la condizione lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari, inquadrato con tirocini formativi, prevedendo interventi specifici per i lavoratori.

(4-08487)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-04133, del senatore Divina, su un presunto intervento militare in Niger e nel Sahel;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-04135, del senatore Pagliari, sulle criticità del sistema di sostegno finanziario per gli studenti diversamente abili;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-04134, della senatrice Nugnes ed altri, sulle conseguenze ambientali dell'incendio della discarica di Onano (Viterbo) verificatosi nel 2016;

3-04138, del senatore Lucidi ed altri, sull'attività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 911a seduta pubblica del 29 novembre 2017, a pagina 147, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del quinto capoverso, dopo la parola "Aero" inserire la seguente: "Club".

Nel Resoconto stenografico della 912a seduta pubblica del 30 novembre 2017, a pagina 170, l'interrogazione 4-08479, della senatrice Ricchiuti ed altri, si intende indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico.

